La Congregazione di Carità di Pereto (L'Aquila)
delibere comunali anni 1867-1927

PROVINCIA DI AQUILA.

Congregazione di Carità

DEL

COMUNE DI PERETO

Massimo Basilici

Edizioni Lo

A Marziantonio,
altro frammento
della storia
di Pereto
volato via.

Iacuitti Marzio Antonio
Pereto, 19 giugno 1955
Pescara, 16 maggio 2026

Sommario

Introduzione..... 1

Descrizione 3

Le delibere..... 4

11 giugno 1867: Prestito di L. 950 con la Congregazione di Carità 4

22 giugno 1870: Riforma dei membri della Congregazione della Carità 5

15 settembre 1870: Nomina di due membri della Congregazione di Carità .6

4 novembre 1870: Nomina di un membro della Congregazione di Carità ...6

20 agosto 1882: Nomina di un membro della Congregazione di Carità 7

16 dicembre 1883: Nomina di un membro della Congregazione di Carità ..7

11 ottobre 1885: Rinnovazione dei membri della Congregazione di Carità .8

20 settembre 1886: Rinnovazione della metà della Congregazione di Carità 9

20 settembre 1886: Rinnovazione del Tesoriere della Congregazione di Carità.....9

8 ottobre 1886: Rinnovazione di un membro della Congregazione di Carità 10

7 settembre 1887: Rinnovazione del quarto della Congregazione di Carità 10

30 settembre 1888: Rinnovazione del quarto della Congregazione di Carità 10

24 novembre 1889: Nomina del Presidente e del 4° Membro della Congregazione di Carità.....11

15 ottobre 1890: Rinnovazione del 4° membro della Congregazione di Carità.....12

23 aprile 1891: Nomina del Presidente della Congregazione di Carità 12

23 aprile 1891: Nomina dei membri della Congregazione della Carità.....14

8 novembre 1891: Rinnovazione del 4° membro della Congregazione di Carità.....14

23 ottobre 1892: Rinnovazione del 4° membro della Congregazione di Carità.....15

5 agosto 1893: Concentramento del Monte frumentario alla Congregazione di Carità 15

14 settembre 1893: Rinnovazione del 4° membro della Congregazione della Carità 16

14 settembre 1893: Concentramento del legato dotale lasciato dalla Sig.ra Agnese Maccafani alla Congregazione della Carità 17

8 ottobre 1893: Rinnovazione del 4° membro della Congregazione della Carità 18

24 febbraio 1895: Rinnovazione del 4° membro della Congregazione della Carità e del Presidente. 18

25 marzo 1895: Nomina del 4° membro della Congregazione della Carità 19

17 settembre 1895: Nomina del Presidente, e membri della Congregazione di Carità 20

1 novembre 1896: Nomina del 4° membro della Congregazione di Carità 21

6 dicembre1896: Rinnovazione del 4° membro della Congrega-zione di Carità 21

17 ottobre 1897: Rinnovazione del 4° membro della Congregazione di Carità 22

1 novembre 1898: Rinnovazione del quarto dei membri della Congregazione di Carità 22

12 gennaio 1899: Concentramento del Monte Frumentario alla Congregazione di Carità 23

12 marzo 1899: Nomina di un membro della congregazione di Carità in surrogazione del defunto Prassede Antonio 24

23 dicembre 1899: Rinnovazione del Presidente e di un membro della Congregazione di Carità 25

30 ottobre 1900: Rinnovazione del quarto dei membri della Congregazione di Carità 26

1 novembre 1901: Rinnovazione del quarto dei membri della Congregazione di Carità 26

4 settembre 1902: Rinnovazione del quarto dei membri della Congregazione di Carità 27

2 maggio 1903: Voto per la trasformazione del Monte Frumentario e concentramento nella Congregazione di Carità 27

10 maggio 1903: Accettazione delle dimissioni del presidente della Congregazione di Carità, e surrogazione del medesimo 28

7 giugno 1903: Accettazione delle dimissioni del presidente della Congregazione di carità e surrogazione del medesimo 29

1 settembre 1903: Nomina del presidente e di un membro della Congregazione di carità 30

9 ottobre 1903: Dimissioni del presidente della Congregazione di carità ..31

12 novembre 1904: Rinnovazione di un membro della congregazione di carità nel quadriennio 1905-1908.....32

26 novembre 1905: Rinnovazione di un membro della Congregazione di Carità.....32

13 marzo 1906: Costituzione ente morale e concentramento nella Congregazione di Carità del legato Maccafani Agnese 33

21 ottobre 1906: Rinnovazione di un membro della Congregazione di Carità.....34

1 novembre 1907: Nomina del Presidente della Congregazione di carità ..34

1 novembre 1907: Rinnovazione di un membro della Congregazione di carità.....35

1 dicembre 1907: Nomina di un membro della Congregazione di Carità pel quadriennio 1908-1911 35

1 dicembre 1907: Nomina di un membro della Congregazione di Carità in sostituzione del Sig. Francesco Sciò dimissionario.....36

3 gennaio 1908: Nomina del Presidente della Congregazione di carità 36

18 ottobre 1908: Rinnovazione di un membro della Congregazione di carità pel quadriennio 1909-1912 37

24 marzo 1909: Parere sul concentramento del patrimonio della Confraternita di S. Giovanni Battista nella Congregazione di Carità.....38

18 luglio 1909: Nomina di un membro della congregazione di carità.....38

24 agosto 1909: Dimissione di Domenico Laurenti da membro della Congregazione della carità.....39

24 agosto 1909: Nomina di un membro della Congregazione di carità.....39

24 agosto 1909: Concentramento della Confraternita di San Giovanni Battista alla Congregazione di carità.....40

6 marzo 1910: Nomina del presidente e di 4 membri della congregazione della carità.....40

12 settembre 1910: Estrazione del 4 membro della Congregazione della Carità e nomina di un nuovo membro.....41

1 ottobre 1911: Estrazione di un membro della Congregazione di Carità e nomina di un altro in sostituzione 42

13 ottobre 1912: Rinnovazione del 4° dei Membri della Congregazione di carità 43

19 settembre 1913: Estrazione del 4° dei membri della Congregazione di carità 43

26 settembre 1913: Revoca di deliberazione di sorteggio di un membro della Congregazione di carità ed elezioni di un membro in sostituzione di un membro che scade quest'anno 44

16 aprile 1914: Nomina del presidente della Congregazione di carità 45

20 novembre 1914: Rinnovazione del 4° dei membri della Congregazione della Carità 46

16 settembre 1915: Dimissione del Presidente della Congregazione di carità ... 46

19 ottobre 1915: Nomina del Presidente della Congregazione della Carità 47

18 novembre 1915: Rinnovazione del 4° dei membri della Congregazione della Carità 48

12 novembre 1916: Rinnovazione del 4° membro della Congregazione della Carità 49

12 settembre 1918: Sostituzione di un membro della Congreca della Carità 49

8 dicembre 1918: Rinnovazione del 4 membro della Congregazione di carità 50

15 novembre 1920: Nomina dei membri della Congregazione della Carità..... 50

1 febbraio 1921: Dimissioni del membro della congregazione di Carità sig. Giustini Francesco 52

20 marzo 1922: Rinnovazione del 4° membro della Congregazione di Carità 52

18 agosto 1922: Rinnovazione di un Membro della Congrega di Carità in surrogazione del membro Giustini Francesco eletto Sindaco 53

4 ottobre 1923: Rinnovazione di un membro della Congregazione di carità 54

10 luglio 1924: Congregazione di Carità. Nomina di due componenti 55

10 luglio 1924: Rinnovazione di membri della Congregazione di Carità di nomina comunale..... 56

10 luglio 1924: Sorteggio di un membro della Congregazione di Carità di nomina governativa 56

27 novembre 1926: Surrogazione all'estratto a sorte sig. Giustini Giovanni fu Berardino già membro della Congregazione della Carità di rinomina governativa....57

23 luglio 1927: Sostituzione membro congregazione di carità....57

Considerazioni 59

Appendici 62

Elenco dei presidenti della Congregazione di carità 62

Legge del 17 luglio 1890 numero 6972 63

Regio Decreto 5 febbraio 1891 numero 99 91

Introduzione

Dopo la pubblicazione degli statuti e regolamenti prodotti nell'anno 1872 dalla *Congregazione di Carità di Pereto* (L'Aquila),[1] è stata condotta una ricerca sulle delibere comunali a partire dall'anno 1861 (nascita del Regno d'Italia) fino al 1930, anno in cui cessarono di operare le *Congregazioni di carità* a livello nazionale.

Lo studio si è incentrato sugli atti pubblici dell'Amministrazione comunale in quanto per legge, il presidente ed i membri di questo ente erano eletti dal consiglio comunale.

L'obiettivo della presente pubblicazione è dunque quello di fare conoscere, con l'ausilio delle deliberazioni dell'amministrazione comunale di Pereto - di quelle di data più antica fino all'ultimo anno disponibili - l'esistenza di possibili implicazioni economiche e sociali nella gestione dell'istituzione, stante il fatto che a nominarne i responsabili fosse un diritto dell'Amministrazione Civica.

Ringrazio:
- Di Blasio Giovanni per l'elenco e le digitalizzazioni delle delibere comunali di Pereto
- Giuliani Stefania per le informazioni biografiche
- Iadeluca Andrea per revisione del presente testo

Massimo Basilici

Roma, 9 giugno 2026

[1] Basilici Massimo, *La Congregazione di Carita di Pereto (L'Aquila): anno 1872*, Edizioni Lo, Roma, 2026.

Note per questa pubblicazione

In questa pubblicazione è stata utilizzata l'abbreviazione ARCO per indicare Archivio comune di Pereto (L'Aquila).

Nella copertina è mostrato un ritaglio della carta intestata della *Congregazione di Carità di Pereto.*

Descrizione

Per questa ricerca sono stati cercati i termini *congregazione* e/o *carità* nei titoli delle delibere comunali a partire dal 1866, primo anno disponibile dei verbali comunali fino al 1930, quando le *Congregazioni di carità* furono sciolte.

Ogni delibera rintracciata è stata trascritta. A piè di pagina sono portati i riferimenti di ciascuna di esse. Sempre nelle note sono fornite informazioni biografiche per membri e presidenti del comune di Pereto.

Da segnalare che in alcune votazioni furono eletti dei membri in sostituzione di quelli scaduti. In alcuni casi la nomina precedente non è stata rinvenuta, è possibile che sia stata inserita all'interno di delibere con altro titolo.[2]

Di seguito sono elencate le leggi per la gestione delle *Congregazioni di carità*:

- Legge numero 753 del 3 agosto 1862 (legge Rattazzi), riportata in precedente pubblicazione;[3]
- Regio decreto numero 1007 del 27 novembre 1862 riportato in precedente pubblicazione;[4]
- Legge del 17 luglio 1890 numero 6972 (Legge Crispi) riportata in appendice a questa pubblicazione, a pagina 63;
- Regio Decreto 5 febbraio 1891 numero 99, riportato in appendice a questa pubblicazione, a pagina 91.

Da segnalare che le leggi ed i decreti citati sono stati ampliati/aggiornati a causa di eventi o segnalazioni pervenute al Governo; nelle trascrizioni sono state riportate le versioni originali.

---

[2] Andrebbe fatta una ricerca leggendo tutte le delibere prodotte.

[3] Basilici Massimo, *La Congregazione di Carità di Pereto (L'Aquila): anno 1872*, Edizioni Lo, Roma, 2026, pagina 37 e seguenti.

[4] Basilici Massimo, *La Congregazione di Carità di Pereto (L'Aquila): anno 1872*, Edizioni Lo, Roma, 2026, pagina 45 e seguenti.

Le delibere

11 giugno 1867: Prestito di L. 950 con la Congregazione di Carità

Il primo riferimento alla *Congregazione di Carità di Pereto* si trova in una delibera comunale dell'anno 1867 (prima dell'anno 1866 non si trovano registri delle assemblee comunali).

Il Sindaco ha manifestato deliberarsi se voglia, o no domandare un prestito alla Congregazione di carità di questo stesso Comune per la somma di £ 950 per sopperire all'urgente bisogno che ne ha il Comune per pagar in parte l'appaltatore delle fontanelle.

Il Consiglio ad unanimità dei voti delibera doversi fare istanza per il prestito alla mentovata Congregazione di carità per il bisogno innanzi espresso.[5]

La *Congregazione* gestiva dei soldi e questi potevano essere utili anche all'amministrazione comunale, la quale per pagare dei lavori o dei servizi era costretta ad accendere dei mutui con relativi interessi. Richiedendo l'amministrazione comunale soldi alla *Congregazione*, questa poteva darli facilmente, con interesse basso o anche nullo. Notare che i componenti della *Congregazione di carità* erano anche membri del consiglio comunale, per questo motivo la richiesta di un prestito era facilitato.

In questo caso era richiesto un importo per l'addetto (*appaltatore*) che gestiva il servizio idrico del paese (*fontanelle*).[6]

[5] ARCO, delibera del 11 giugno 1867, numero 48: *Prestito di L. 950 con la Congregazione di Carità.*

[6] A fine Ottocento ed inizi Novecento il servizio idrico comunale era dato in appalto e l'amministrazione comunale doveva mettere a bilancio una somma per il pagamento di personale esterno (*appaltatore*) che gestiva il servizio idrico del paese. La figura trova origine dal termine *acquarolo*, ovvero il venditore ambulante di acqua potabile, il quale trasportava e distribuiva l'acqua potabile dalle fonti o dai pozzi. Anticamente questo personale era chiamato in Pereto *acquarou*.

22 giugno 1870: Riforma dei membri della Congregazione della Carità

Il Sindaco ha manifestato devenirsi mediante richiesta del Sig. Sotto Prefetto del Circond.° con ult.ª del 2 stante = n° 1239 alla riforma dei membri che compongono la Congregazione di carità, nelle persone dei Sig.i Giuseppe Laurenti, Gennaro Bove,[7] *fu Silvestro Pettorini* [sembra mancare un nome, anche perché il Pettorini citato era morto nel 1852]*,*[8] *e Luigi Fiori passato Presidente.*

Ritenuto che gli indicati individui han compiuto il loro quadriennio.
Il Consiglio sud.° a suffragi segreti ha nominati nuovi membri della Congregazione di Carità, che siegue.
1° Giuseppe Piconi[9] *con voti 5 contro =*
2 Giuseppe Scio con voti 4 contro 1
3 Francesco Fiori con voti 3 contro 2
4 Demetrio Laurenti con voti 3 contro 2.[10]

Con questa delibera si hanno le prime votazioni per la nomina dei membri della *Congregazione di carità* e del relativo presidente. All'epoca di questo documento nel comune di Pereto erano accorpati i paesi di Rocca di Botte ed Oricola.[11] Per questo motivo si trovano i nomi di Fiori Francesco e Laurenti Demetrio, due assessori non di Pereto.

[7] Bove Gennaro (Pereto, 1 dicembre 1817 – Pereto, 8 marzo 1898) figlio di Valentino e Nicolai Prassede. Sposò Sciò Luisa.
[8] Pettorini Silvestro (Pereto, 19 gennaio 1800 – Pereto, 27 giugno 1852) figlio di Ambrogio e Cocco Barbera. Sposato con Iacuitti Maddalena.
[9] Piconi Giuseppe (Pereto, 5 giugno 1834 – Pereto, 7 agosto 1903) figlio di Silvestro e Ippoliti Rosa. Sposato con Camposecco Maria. Era un medico.
[10] ARCO, delibera del 22 giugno 1870, numero 169: *Riforma dei membri della Congregazione della Carità*.
[11] Con legge 8 dicembre 1806, i paesi di Oricola e Rocca di Botte furono aggregati a Pereto. La legge numero 809 del 26 dicembre 1907 li distaccava dal comune di Pereto e li costituiva in comuni autonomi.

15 settembre 1870: Nomina di due membri della Congregazione di Carità

Il Sindaco ha manifestato di devenirsi alla nomina di due membri componenti la Congregazione di Carità, in rimpiazzo di Giuseppe Sciò e Giuseppe Piconi che non hanno voluto accettare una tal carica.
Vista l'ulti.ª del Sig. Sotto Prefetto di 3 stante = n.° 1580, che autorizza all'oggetto la straordinaria convocazione.

Il Consiglio suddetto con voti segreti ha nominati i signori
Giacinto Meuti[12] *con voti 4 contro 2*
d. Vincenzo Penna[13] *con voti 5 contro 1* [14]

Con la precedente delibera erano stati nominati membri della congregazione Sciò Giuseppe e Piconi Giuseppe, ma questi avevano rifiutato l'incarico. Per questo si fece una nuova votazione con l'elezione di Meuti Giacinto e Penna don Vincenzo.

4 novembre 1870: Nomina di un membro della Congregazione di Carità

Il Sindaco ha manifestato di devenirsi alla rinnovazione di un membro della Congregazione di Carità in luogo del Sig.r Demetrio Laurenti per il 4° anno di carica, giusta la nota del Sig.r Sotto Prefetto, in data di 22 8bre ult.º n.° 1511.
Pervenutosi quindi alla votazione segreta
Il Consiglio ha rieletto il signor Demetrio Laurenti con voti 8 contro 2.[15]

[12] Meuti Giacinto (Pereto, 12 febbraio 1816 – Pereto, 4 marzo 1879) figlio di Tommaso e Sciò Carolina. Non si sposò. Esercitava la professione di *caffettiere*.

[13] Penna Vincenzo (Pereto, 13 ottobre 1824 - Pereto, 27 giugno 1877) figlio di Mariano e Cristofari Giovanna, Sacerdote. Fu *un intelligente e dotto monsignore* [notizia estratta da: Laurenti Achille*, Oricola e contrada carseolana nella storia di nostra gente*, Tivoli, 1933].

[14] ARCO, delibera del 15 settembre 1870, numero 173: *Nomina di due membri della Congregazione di Carità.*

[15] ARCO, delibera del 4 novembre 1870, numero 181: *Nomina di un membro della Congregazione di Carità*.

Da questa delibera inizia la gestione e le nomine della congregazione, dopo la pubblicazione degli statuti e dei regolamenti comunali dell'anno 1872.

20 agosto 1882: Nomina di un membro della Congregazione di Carità

Si procede alla nomina di un Membro della Congregazione di Carità in sostituzione del Sig. Gabriele Maccafani[16] *scaduto per anzianità.*

Non si trova il precedente atto di nomina di Maccafani Gabriele. Da notare il vuoto di 12 anni, riferendosi alla precedente delibera.

Votanti n.° 10

Aperte le schede, il Sig. Presidente assistito dagli scrutatori Tito Laurenti e Giuseppe Pettorini, ebbe a riconoscere e proclamare eletto Membro della Congregazione di Carità il Sig. Luigi Felici con voti 6 contro 4 in sostituzione del Sig. Gabriele Maccafani.[17]

16 dicembre 1883: Nomina di un membro della Congregazione di Carità

Il Presidente invita l'adunanza a procedere alla nomina di un membro della Congregazione di Carità in sostituzione del Sig. Enrico Camposecco.[18]
Si procede alla votazione per mezzo di schede segrete.

Votanti N.° 11.

Aperte le schede il Sig. Presidente con l'assistenza dei consiglieri Sig. Gennaro Bove e Giuseppe Nicolai assunti a scrutatori ebbe riconosciuto e proclamato eletto membro della Congregazione di

[16] Maccafani Gabriele (Pereto, 27 settembre 1849 – Pereto, 25 novembre 1907) figlio di Camillo e Penna Caterina. Sposò 1) Di Nicola Anna Silvia; 2) Tittoni Angela.

[17] ARCO, delibera del 20 agosto 1882, numero 38: *Nomina di un membro della Congregazione di Carità*.

[18] Camposecco Enrico (Pereto, 5 ottobre 1834 – Pereto, 3 marzo 1913) figlio di Costanzo e Bocci Luisa. Sposato con Iacuitti Angela Lucia.

Carità il Sig. Francesco Sciò[19] con voti 9 contro 2 in rimpiazzo del Sig. Enrico Camposecco.[20]

11 ottobre 1885: Rinnovazione dei membri della Congregazione di Carità

Si procede alla rinnovazione dei membri della Congregazione di Carità.
Il Presidente fa osservare che i membri da rinnovarsi sono il Presidente Giuseppe Camposecco[21] scaduto fin dall'anno 1883, ed i membri Giacinto de Vecchis[22] scaduto nell'anno 1884 e Giuseppe Nicolai[23] scaduto nell'anno corrente.

Di questi tre membri non si trova la precedente delibera.

Si addiviene alla votazione col mezzo delle schede segrete della nomina del Presidente

Votanti N.° 9

Aperte le schede e il Sig. Presidente con l'assistenza dei Consiglieri Sig. Filippo Laurenti e Giuseppe Penna assunti a scrutatori ebbe a riconoscere e proclamare eletto Presidente della Congregazione di Carità il Sig. Michele Prassede[24] con voti 9 contro nessuno
Si procede alla nomina dei membri

---

[19] Sciò Francesco (Pereto, 2 maggio 1851 – Pereto, 20 marzo 1924) figlio di Giuseppe e Ventura Maria. Sposò Ippoliti Luisa.

[20] ARCO, delibera del 16 dicembre 1883, numero 83: *Nomina di un membro della Congregazione di Carità*.

[21] Camposecco Giuseppe (Pereto, 22 luglio 1832 – Pereto, 21 aprile 1905) figlio di Costanzo e Bocci Luisa. Sposato con Santese Maria.

[22] De Vecchi Pieralice Giacinto (Castel Madama (Roma), 16 dicembre 1842 – Roma, 27 ottobre 1906) è stato uno storico, archeologo e scrittore italiano.

[23] Nicolai Giuseppe (Pereto, 10 febbraio 1836 – Pereto, 22 marzo 1914) figlio di Fausto e Camposecco Maddalena. Sposò Zarelli Pasqua.

[24] Prassede Michele (Colli di Monte Bove (L'Aquila), 13 dicembre 1815 – Pereto, 1 luglio 1898) figlio di Tommaso e Bellomo Maria. Sposò 1) Maria Giustini; 2) Iadeluca Margherita. Professione mugnaio (*molinaro*).

Votanti N.° 9

Aperte le schede il Presidente col metodo di cui sopra ha proclamato eletti i Sig. Giuseppe Nicolai con voti di 8 contro uno e Giuseppe Penna con voti 8 contro uno.[25]

20 settembre 1886: Rinnovazione della metà della Congregazione di Carità

Si addiviene alla rinnovazione della metà della Congregazione di Carità
Il Presidente fa conoscere che i membri uscenti da rinnovarsi sono i Sig.i Luigi Felici e Francesco Sciò
Si addiviene alla votazione per mezzo di schede segrete

Votanti N.° 11

Aperte le schede il Sig. Presidente con l'assistenza dei consiglieri Sig.i Tito Laurenti e Francesco Scio assunti a scrutatori ebbe a riconoscere, e proclamare eletti i Sig.i Francesco Scio con voti 10 contro 1 e Luigi Felici con voti 7 contro 4 in rimpiazzo di essi stessi.[26]

20 settembre 1886: Rinnovazione del Tesoriere della Congregazione di Carità

Si addiviene alla rinnovazione del Tesoriere della Congregazione di Carità in rimpiazzo del Sig. Giuseppe Piconi

Non si trova la precedente delibera di nomina di Piconi Giuseppe.

Votanti N.° 11

Aperte le schede il Sig. Presidente con l'assistenza dei Sig.i Tito Laurenti e Francesco Sciò assunti a scrutatori ebbe a riconoscere, e proclamare eletto a Tesoriere della Congregazione di Carità il Sig. Giuseppe Pettorini[27] *con voti 6 contro 5.*[28]

---

[25] ARCO, delibera del 11 ottobre 1885, numero 169: *Rinnovazione dei membri della Congregazione di Carità.*

[26] ARCO, delibera del 20 settembre 1886, numero 213: *Rinnovazione della metà della Congregazione di Carità*.

[27] Pettorini Giuseppe (Pereto, 20 marzo 1832 – Pereto, 30 giugno 1895) figlio di Silvestro e Iacuitti Maddalena. Sposò Sciò Maria Felice.

8 ottobre 1886: Rinnovazione di un membro della Congregazione di Carità

Si addiviene alla rinnovazione di un Membro della Congregazione di Carità.
Il Presidente fa osservare che il membro da rinnovarsi è il Sig. Luigi Felici scaduto per anzianità.
Si addiviene alla votazione per mezzo di schede segrete.

Votanti n. 6.

Aperte le schede il Sig. Presidente con l'assistenza dei Consiglieri Sig.[i] Tommaso Sciò e Andrea Ciancione, ebbe a riconoscere e proclamare eletto il Sig. Luigi Felici con voti 6 contro nessuno Membro della Congregazione di Carità in rimpiazzo di se stesso.[29]

7 settembre 1887: Rinnovazione del quarto della Congregazione di Carità

Rinnovazione del quarto della Congregazione di Carità.
Il Presidente fa osservare che il membro da rinnovarsi è il Sig. Francesco Sciò scaduto per anzianità.
Si addiviene alla votazione per mezzo di schede segrete.

Votanti n. 10.

Aperte le schede il Sig. Presidente con l'assistenza dei Sig.[i] Demetrio Laurenti e Giuseppe Pettorini ebbe a riconoscere e proclamare eletto Membro della Congregazione di Carità il Sig. Francesco Sciò con voti 10 contro nessuno in rimpiazzo di esso stesso.[30]

30 settembre 1888: Rinnovazione del quarto della Congregazione di Carità

Rinnovazione del quarto della Congregazione di Carità
Il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno, e seguendo l'ordine di presentazione delle proposte a norma dell'art.° 219 della legge,

---

[28] ARCO, delibera del 20 settembre 1886, numero 214: *Rinnovazione del Tesoriere della Congregazione di Carità*.
[29] ARCO, delibera del 8 ottobre 1886, numero 224: *Rinnovazione di un membro della Congregazione di Carità*.
[30] ARCO, delibera del 7 settembre 1887, numero 37: *Rinnovazione del quarto della Congregazione di Carità*.

pone in discussione quella riguardante la rinnovazione del quarto membro della Congregazione di Carità
Fa quindi osservare che il membro da rinnovarsi è il Sig. Giuseppe Nicolai scaduto per anzianità
Si addiviene alla votazione per mezzo di schede segrete

Votanti n. 8

Aperte le schede il Sig. Presidente con l'assistenza dei Consiglieri Sig.[i] Francesco Sciò e Giuseppe Penna assunti a scrutatori ebbe a riconoscere e proclamare eletto il Sig. Giuseppe Nicolai con voti 5 contro 3 in rimpiazzo di esso stesso.[31]

<u>24 novembre 1889: Nomina del Presidente e del 4° Membro della Congregazione di Carità</u>

Si discute la proposta riguardante la rinnovazione del Presidente della Congregazione di Carità e del 4° Membro
Il Presidente fa osservare che la nomina deve eseguirsi a votazione segreta in rimpiazzo del Presidente Sig. Michele Prassede scaduto per anzianità, e del Membro Sig. Giuseppe Penna scaduto pure per anzianità; il primo eletto nell'anno 1885, ed il secondo eletto nell'anno 1885
Si addiviene alla votazione del Presidente

Votanti n. 18

Il Presidente con l'assistenza dei Consiglieri Sig.[i] Enrico Camposecco, Giuseppe Nicolai, e Simone Nitoglia assunti a scrutatori ha riconosciuto, e proclamato eletto a Presidente della Congregazione di Carità il Sig. Michele Prassede con voti 16 contro due in rimpiazzo di se stesso, in primo [segue parola incomprensibile]
Si addiviene alla votazione del 4° membro

Votanti n. 18

Il Presidente col metodo di cui sopra ha riconosciuto e proclamato eletto Membro della Congregazione di Carità il Sig. Simone Nito-

[31] ARCO, delibera del 30 settembre 1888, numero 75: *Rinnovazione del quarto della Congregazione di Carità*.

glia con voti 12 contro 6 in primo scrutinio in rimpiazzo del Sig. Giuseppe Penna.[32]

15 ottobre 1890: Rinnovazione del 4° membro della Congregazione di Carità

Si addiviene alla votazione per mezzo di schede segrete per la rinnovazione del 4° Membro della Congregazione di Carità
Il Presidente espone che il membro da rinnovarsi è il Sig. Luigi Felici scaduto per anzianità

Votanti n. 11

Apertesi le schede con l'assistenza dei Consiglieri Sig.[i] *Giuseppe Piconi, Ulisse Laurenti, e Giuseppe Pettorini assunti a scrutatori, il Presidente ha riconosciuto e proclamato eletto a membro della Congregazione di Carità il Sig. Enrico Fulgezi con voti 11 contro nessuno.*[33]

23 aprile 1891: Nomina del Presidente della Congregazione di Carità

Si addiviene alla rinnovazione della Congregazione di Carità
Il Presidente espone che in forza della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni di pubblica beneficenza, ed a mente dell'art: 137 del nuovo Regolamento Amministrativo 5 Febbraio ultimo scorso si deve rinnovare per intero la Congregazione.
Il Consiglio visti gli art.[i] *5, 6, 11, 12, 13, e 14 della predetta legge si addiviene per mezzo di schede segrete alla votazione per la nomina del presidente*

Votanti n. 14

Aperte le schede con l'assistenza dei Consiglieri Sig.i Demetrio Laurenti, Giuseppe Pettorini, ed Enrico Laurenti assunti a scrutatori il Presidente riconosciuto che non vi sono incompatibilità di cui alla citata legge ha proclamato eletto in secondo scrutinio il

[32] ARCO, delibera del 24 novembre 1889, numero 3: *Nomina del Presidente e del 4° Membro della Congregazione di Carità*.
[33] ARCO, delibera del 15 ottobre 1890, numero 52: *Rinnovazione del 4° membro della Congregazione di Carità*.

Sig. Giuseppe Nicolai con voti 9 contro 5 a Presidente della Congregazione di Carità.[34]

Questo documento è storicamente interessante perché cita la Legge Crispi (la numero 6972 del 17 luglio 1890), che riformò le istituzioni di assistenza. Ha più articoli della legge del 1862 e presenta diverse novità di seguito elencate.

Ambito di confronto	Legge Rattazzi (n. 753/1862)	Legge Crispi (n. 6972/1890)
Natura giuridica degli enti	**Privata o ecclesiastica**. Le Opere Pie mantengono la propria autonomia originaria.	**Pubblica**. Le Opere Pie vengono trasformate obbligatoriamente in IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza).
Ruolo dello Stato	**Controllo esterno**. Lo Stato vigila solo sulla regolarità amministrativa e patrimoniale.	**Intervento diretto**. Lo Stato entra nel merito dei servizi e impone regole minuziose di gestione.
Laicizzazione	**Bassa**. Viene tollerata la forte influenza e gestione del clero e delle confraternite.	**Alta**. Si persegue la laicizzazione della beneficenza, riducendo l'ingerenza della Chiesa.
Congregazioni di Carità	Istituite in ogni Comune con compiti di sola gestione dei beni per i poveri.	Potenziate e sottoposte alla tutela della Giunta provinciale amministrativa.
Destinazione dei patrimoni	Rispetto rigoroso della volontà del fondatore originario della causa pia.	Possibilità di trasformare le finalità dell'ente se non più adeguate ai bisogni contingenti.
Visione del povero	Assistenza intesa come carità e redenzione morale del bisognoso.	Assistenza intesa come risposta a bisogni concreti e tutela dell'ordine pubblico.

Con questa legge cambiò la gestione della *Congregazione di carità*.

[34] ARCO, delibera del 23 aprile 1891, numero 65: *Nomina del Presidente della Congregazione di Carità*.

23 aprile 1891: Nomina dei membri della Congregazione della Carità

Si addiviene alla votazione dei 4 membri della Congregazione di Carità

Votanti n. 14

Aperte le schede col metodo di cui sopra ha riconosciuto e proclamato eletti i Sig.i Carlo Nitoglia con voti 14 contro nessuno, e Carlo Vendetti[35] *con voti 8 contro sei in primo scrutinio, ed i Sig.i Carlo Fiori con voti 14 contro nessuno, e Michele Prassede con voti 13 contro uno in secondo scrutinio.*[36]

8 novembre 1891: Rinnovazione del 4° membro della Congregazione di Carità

Il Presidente comunica l'ordine del giorno, e seguendo l'ordine di presentazione delle proposte depositate ai sensi dell'art. 24 della legge pone in discussione quella riguardante la rinnovazione del 4° membro della Congregazione di Carità.

Il Presidente comunica facendo osservare, che in applicazione degli art.i 54 della legge della istituzione pubblica di beneficenza 17 luglio 1890, e 15 del relativo Regolamento è d'uopo rinnovare il quarto membro della Congregazione di Carità.

Dal modulo presentato dal Presidente della Congregazione a mente del disposto della Circolare del Ministero dell'Interno 22 settembre ultimo n. 25217 - 62841, risulta che è stato estratto a sorte il Sig. Carlo Fiori.

Quanto riportato nella delibera si riferisce all'estrazione a sorte di un membro tra i componenti della Congregazione di carità e non tra gli amministratori comunali, così come stabilito nella circolare del Ministero dell'Interno. Il sorteggio pubblico tra i membri del consiglio serviva a stabilire chi dovesse decadere dalla carica per garantire l'avvicendamento.

[35] Vendetti Carlo (Pereto, 29 dicembre 1837 – Pereto, 9 febbraio 1928), figlio di Francesco Saverio e Angelucci Elisabetta. Sposò Cicchetti Caterina.

[36] ARCO, delibera del 23 aprile 1891, numero 66: *Nomina dei membri della Congregazione della Carità*.

Il Consiglio addiviene alla nomina per mezzo di scheda segreta

Votanti n. 19

Il Presidente con l'assistenza dei Consiglieri Sig.i Filippo Laurenti, Michele Prassede, Giuseppe Pettorini assunti a scrutatori, ebbe a riconoscere e proclamare, come stato eletto a membro della Congregazione di Carità il Sig. Giuseppe Alimonti con voti 19 contro nessuno, in rimpiazzo del Sig. Carlo Fiori estratto a sorte.[37]

23 ottobre 1892: Rinnovazione del 4° membro della Congregazione di Carità

Rinnovazione del 4° membro della Congregazione di Carità.
Il Presidente fa osservare che in applicazione degli art.i 6 della legge delle istituzioni di beneficenza pubblica 17 luglio di beneficenza [sic] *1890, e 15 del Regolamento, è d'uopo rinnovare il 4° membro della Congregazione di Carità.*

Dal modulo presentato dal Presidente della Congregazione a norma del disposto della Circolare del Ministero dell'Interno 22 settembre 1891 n. 25217 - 62841, risulta che è stato estratto a sorte il Sig. Michele Prassede.
Il Consiglio addiviene alla nomina per mezzo di scheda segreta

Votanti n. 15

Il Presidente con l'assistenza dei Consiglieri Sig.i Gabriele Maccafani, Michele Prassede e Enrico Camposecco assunti a scrutatori ebbe a riconoscere, e proclamare eletto il Sig. Michele Prassede con voti 9 contro 6 membro della Congregazione di Carità.[38]

5 agosto 1893: Concentramento del Monte frumentario alla Congregazione di Carità

Il Presidente comunica che d'uopo deliberare per la trasformazione e concentramento del Monte Pio a mente dell'art. 93 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e di af-

[37] ARCO, delibera del 8 novembre 1891, numero 86: *Rinnovazione del 4° membro della Congregazione di Carità*.
[38] ARCO, delibera del 23 ottobre 1892, numero 127: *Rinnovazione del 4° membro della Congregazione di Carità*.

fidare l'amministrazione d'essa alla Congregazione di Carità, nonché alla revisione dello Statuto.

Il Consiglio visto l'art. 93 della legge predetta
Visto che non esiste alcun Statuto
Unanime delibera essere di parere che l'amministrazione del Monte Frumentario venga affidata alla Congregazione di Carità, depurando le [seguono due parole incomprensibili]*, e che vega* [sic] *formato lo Statuto a termini di legge con la trasformazione e concentramento di esso Monte.*[39]

Il *Monte frumentario*, altra associazione presente in pase, non aveva uno statuto. Si decise di far confluire la gestione di questa all'interno della *Congregazione di carità*.

14 settembre 1893: Rinnovazione del 4° membro della Congregazione della Carità

Il Presidente fa osservare che in applicazione all'art. 6 della Legge sulle Istituzioni di pubblica beneficenza 17 luglio 1890, e 15 del Regolamento è d'uopo rinnovare il 4° membro della Congregazione di Carità.

Dal modulo presentato dal Presidente della Congregazione, giusto il disposto della Circolare del Ministro dell'Interno 22 Settembre 1891 N. 25279-3-62841, risulta che è stato estratto a sorte il Sig. Carlo Nitoglia.
Il Consiglio addiviene alla nomina per mezzo di schede segrete.

Votanti N. 14

Il Presidente aperte le schede con l'assistenza dei Sig. Consiglieri Filippo Laurenti, Gabriele Maccafani, e Luigi Morelli assunti a scrutatori ebbe a riconoscere e proclamare eletto il Sig. Carlo Nitoglia con voti 12 contro 2, membro della Congregazione di Carità.[40]

[39] ARCO, delibera del 5 agosto 1893, numero 41: *Concentramento del Monte frumentario alla Congregazione di Carità*.
[40] ARCO, delibera del 14 settembre 1893, numero 43: *Rinnovazione del 4° membro della Congregazione della Carità*.

14 settembre 1893: Concentramento del legato dotale lasciato dalla Sig.ra Agnese Maccafani alla Congregazione della Carità

Il Presidente espone che nonostante gli amministratori del legato dotale lasciato dalla Sig.ra Agnese Maccafani designati nel testamento, si sieno rifiutati di cedere l'amministrazione alla Congregazione di Carità, è d'uopo deliberare la trasformazione e concentramento di esso legato, posto oltre ad istituire due doti determina pure varie elemosine, che può dirsi in complesso istituzione dotale ed elemosiniera, e perciò da concentrarsi alla Congregazione di Carità con la revisione dello Statuto a mente della legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza 17 luglio 1890.

Il Consiglio udita l'esposizione del Presidente
Visto l'art. 93 della legge predetta
Unanime delibera esser di parere che l'amministrazione del legato dotale lasciato dalla Sig.ra Agnese Maccafani venga affidata alla Congregazione di Carità, e che venga formato lo Statuto a tenore di Legge.[41]

Maccafani Agnese[42] era l'ultima discendente nobile della famiglia omonima. Con il suo testamento (redatto nell'anno 1889), lasciò una rendita per concedere la *dote* a due ragazze prossime al matrimonio, dando a loro 125 lire ciascuna.[43] I fondi destinati alla *dote* provenivano da una rendita; la parte eccedente doveva essere impiegata in elemosine di 60 lire ciascuna, da distribuire ogni anno ai poveri del paese a Pasqua di Resurrezione e nell'anniversario della morte di Agnese.

L'importo lasciato da Agnese era cospicuo e con l'accorpamento nella *Congregazione di carità* la gestione dei soldi passava

[41] ARCO, delibera del 14 settembre 1893, numero 46: *Concentramento del legato dotale lasciato dalla Sig.ra Agnese Maccafani alla Congregazione della Carità*.

[42] Per dettagli sul *Legato Maccafani* o la vita di Maccafani Agnese si veda: Basilici Massimo: *Agnese Maccafani di Pereto*, Museo civico di Cerchio (AQ), quaderno 118, anno 2010.

[43] Oggi varrebbero poco quasi 550 euro.

dall'arciprete, che era citato nel testamento, alla *Congregazione* stessa.

8 ottobre 1893: Rinnovazione del 4° membro della Congregazione della Carità

Il Presidente fa osservare che in applicazione dell'art. 6 della Legge sulle Istituzioni di beneficenza 17 luglio 1890, e 15 del Regolamento, è d'uopo rinnovare il 4° Membro della Congregazione di Carità. Dal Modulo presentato dal Presidente della Congregazione di Carità giusto il disposto della Circolare del Ministero dell'Interno 22 Settembre 1891 N. 25279-3-62841, risulta che è stato estratto a sorte il Sig. Carlo Nitoglia.
Il Consiglio addiviene alla nomina per mezzo di schede segrete

Votanti N. 16

Il Presidente aperte le schede con l'assistenza dei Consiglieri Sig.i Luigi Fiori, Filippo Laurenti, e Michele Sciò assunti a Scrutatori ha riconosciuto e proclamato che il Sig. Carlo Nitoglia è stato eletto Membro della Congregazione di Carità con voti 12 contro 4.[44]

24 febbraio 1895: Rinnovazione del 4° membro della Congregazione della Carità e del Presidente.

Il Presidente comunica che in forza dell'art. 6 della Legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni di beneficenza e 15 del relativo Regolamento, è d'uopo rinnovare il Presidente Sig. Giuseppe Nicolai ed il 4° membro della Congregazione di Carità Sig. Carlo Vendetti, scaduti per anzianità, essendo giusto il 4° anno dopo 6° [seguono due parole incomprensibili]
Il Consiglio addiviene alla votazione segreta per la rinnovazione del Presidente in persona del Sig. Giuseppe Nicolai.

Votanti N. 12.

Eseguita la prima e seconda votazione - nessun candidato ha riportato la maggioranza assoluta dei voti - Fatta la votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior

[44] ARCO, delibera del 8 ottobre 1893, numero 51: *Rinnovazione del 4° membro della Congregazione della Carità*.

numero di voti Sig.i Michele Prassede, e Michele Moraschini; il Presidente con l'assistenza dei Consiglieri Sigg. Filippo Laurenti, Giovanni Nitoglia, e Luigi Fiori assunti a scrutatori ha proclamato eletto il Sig. Michele Prassede con voti n. 7 contro 5 a Presidente della Congregazione di Carità

Votazione del Sig. Membro in rimpiazzo del Sig.r Carlo Vendetti
Votanti n. 12
Aperte le schede il Presidente col metodo di cui sopra ha proclamato eletto il Sig. Gabriele Maccafani Membro della Congregazione di Carità con voti 7 contro 5 in secondo scrutinio.[45]

25 marzo 1895: Nomina del 4° membro della Congregazione della Carità

Il Presidente comunica una nota dell'Ill.mo Sig. Sotto-Prefetto del Circondario del 10 corrente n. 816, con la quale s'invita il Consiglio rinnovare il 4° membro della Congregazione di Carità in rimpiazzo del Sig. Michele Prassede nominato Presidente con deliberazione del 24 Febbraio ultimo

Il Consiglio visti gli art. 10, 11 e 14 della legge sulla Istituzione dell'opere di beneficenza addiviene alla nomina per mezzo di schede segrete.
Votanti n. 18
Il Presidente aperte le schede con l'assistenza dei Consiglieri Gabriele Maccafani, Vincenzo Nitoglia e Enrico Fulgenzi assunti a Scrutatori, ha riconosciuto che nel I° scrutinio nessuno dei Candidati ha riportato la maggioranza assoluta dei voti addivenendosi alla seconda votazione il Presidente col modo di cui sopra ha riconosciuto che il signor Michele Moraschini con voti 10 contro 8 è stato eletto membro della Congregazione di Carità.[46]

[45] ARCO, delibera del 11 febbraio 1895, numero 133: *Rinnovazione del 4° membro della Congregazione della Carità e del Presidente*.
[46] ARCO, delibera del 25 marzo 1895, numero 137: *Nomina del 4° membro della Congregazione della Carità*.

17 settembre 1895: Nomina del Presidente, e membri della Congregazione di Carità

Nomina del Presidente e di 3 Membri della Congregazione di Carità

Il Presidente espone che in applicazione dell'art. 6 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza 17 luglio 1890, e quindici del relativo regolamento, è d'uopo di nominare il Presidente della Congregazione di Carità in rimpiazzo del Sig. Giuseppe Nicolai, scaduto per anzianità, e di tre membri in rimpiazzo di Carlo Vendetti scaduto per anzianità, Giuseppe Alimonti, e Michele Prassede decaduti per tempo per aver perduto la qualità di Elettore am.vo.

Il Consiglio

Visti gli art. 5, 6, 11, 12, 13 e 14 della predetta legge, addiviene alla nomina del Presidente per mezzo di schede segrete.

Votanti n. 18

Aperte le schede con l'assistenza dei Consiglieri Gabriele Maccafani, Enrico Camposecco, e Benedetto Piconi assunti a scrutatori, il Sig. Presidente, riconosciuta non esservi incompatibilità di cui alla citata legge, ha proclamato eletto a Presidente della Congregazione di Carità il Sig. Pietro Santetti con voti 10 contro 8.

Votazione per la nomina di tre membri - Votanti n. 18

Aperte le schede col metodo di cui sopra, il Sig. Presidente, riconosciuta non esservi incompatibilità di cui alla citata legge, ha proclamato eletto in primo scrutinio il Sig. Mario Maccafani[47] *Membro della Congregazione di Carità con voti 11 contro 7 in rimpiazzo di Carlo Vendetti; ed in secondo scrutinio il Sig. Giovanni Laurenti con voti 13 contro 5 in rimpiazzo di Michele Prassede, e Antonio Prassede*[48] *con voti 11 contro 7 in rimpiazzo di Giuseppe Alimonti.*[49]

---

[47] Maccafani Mario (Pereto, 27 marzo 1852 - Pereto, 3 luglio 1931) figlio di Camillo e Penna Caterina. Sposò Castellani Chiara.

[48] Prassede Antonio (Pereto, 9 dicembre 1848 - Pereto, 17 febbraio 1899) figlio di Michele e Giustini Maria. Sposò Iacuitti Agata.

[49] ARCO, delibera del 17 settembre 1895, numero 114: *Nomina del Presidente, e membri della Congregazione di Carità*.

Deve essere successo qualcosa a livello amministrativo in quanto si eleggeva un nuovo presidente in sostituzione di quello precedente. Il 24 febbraio 1895 era stato eletto a presidente Prassede Michele, mentre questa delibera riporta che il precedete era Nicolai Giuseppe. Erano passati solo sette mesi e si rieleggeva un nuovo presidente della *Congregazione di carità.* È probabile che non fu ritenuta valida la nomina del Prassede e così rimase in carica il Nicolai fino al 17 settembre 1895.

1 novembre 1896: Nomina del 4° membro della Congregazione di Carità

Rinnovazione del 4° Membro della Congregazione di Carità
Il Presidente espone che in applicazione dell'art. 6 della legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza 17 luglio 1890, n. 15 del del [sic] *relativo regolamento è d'uopo addivenire alla nomina del 4° Membro della Congregazione di Carità in rimpiazzo del Sig. Carlo Nitoglia scaduto per anzianità*

Il Consiglio viste le leggi suddette nelle parti che fanno all'uopo addiviene alla nomina per mezzo di schede segrete.

Votanti n. 11

Aperte le schede con l'assistenza dei Consiglieri Sig.[i] Gabriele Maccafani, Domenico Laurenti, e Giomaria Sciò assunti a scrutatori, il Presidente ha riconosciuto e proclamato eletto Carlo Nitoglia fu Pasquale con voti 11 contro nessuno in rimpiazzo di esso stesso, a Membro della Congregazione di Carità.[50]

6 dicembre1896: Rinnovazione del 4° membro della Congregazione di Carità

Il Presidente comunica che in applicazione dell'art. 6 della legge sulle Istituzioni di Pubblica Beneficenza 17 luglio 1890, e 15 del relativo Regolamento, è d'uopo addivenire alla nomina del di lui Membro della Congregazione di Carità in rimpiazzo del Sig. Giovanni Laurenti in rimpiazzo di esso medesimo scaduto per anzianità.

[50] ARCO, delibera del 1 novembre 1896, numero 169bis: *Nomina del 4° membro della Congregazione di Carità*.

Il Consiglio viste le leggi suddette nelle parti che fanno all'uopo addiviene alla votazione per mezzo di schede segrete.

Votanti n. 15

Aperte le schede con l'assistenza dei Consiglieri Sig. Giuseppe Laurenti, Gabriele Maccafani, e Benedetto Piconi assunti a scrutatori, è stato riconosciuto e proclamato eletto il Sig. Giovanni Laurenti Membro della Congregazione di Carità con voti 12 contro 3 in rimpiazzo di esso medesimo.[51]

17 ottobre 1897: Rinnovazione del 4° membro della Congregazione di Carità

Il Presidente invita l'adunanza a deliberare sulla proposta al Margine, cioè a procedere alla surrogazione del 4° membro della Congregazione di [sic] *in surrogazione del Sig. Carlo Nitoglia scaduto per anzianità.*

Procedutosi a votazione segreta col mezzo di schede, e di questa fattone il relativo spoglio, lo stesso Presidente assistito dagli Scrutatori Fabrizio Maccafani, Benedetto Piconi ed Enrico Fulgenzi ebbe a proclamare eletto a maggioranza assoluta dei voti sopra 19 votanti, il Sig. Carlo Nitoglia.[52]

Questa delibera è scritta su carta bollata e firmata dal sindaco, segretario ed un assessore ed è l'ultima del registro.

1 novembre 1898: Rinnovazione del quarto dei membri della Congregazione di Carità

Il Presidente comunica che devesi procedere alla nomina di un membro della Congregazione di Carità in surrogazione di Prassede Antonio che scade per compiuto quadriennio.

Dà notizia che il medesimo è rieleggibile essendo stato nominato per la prima volta pel quadriennio stesso che sta per volgere. Ad-

[51] ARCO, delibera del 6 dicembre1896, numero 173: *Rinnovazione del 4° membro della Congregazione di Carità*.

[52] ARCO, delibera del 17 ottobre 1897, numero 239: *Rinnovazione del 4° membro della Congregazione di Carità*.

divenutisi quindi alla compilazione delle schede, dallo spoglio delle medesime operato con l'assistenza degli scrutatori Fulgenzi Enrico, Camposecco Enrico, e Santese Emidio emerse che
Prassede Antonio ebbe voti 11 - Tarquini Pietro voti 1 - Nicolai Luigi voti 1.

Cosicché il Presidente proclamò eletto il Sig. Prassede Antonio pel quadriennio 1899-1902.[53]

12 gennaio 1899: Concentramento del Monte Frumentario alla Congregazione di Carità

Il Presidente comunica che il Consiglio con verbale del giorno 5 Agosto 1893 deliberava il concentramento del locale monte frumentario alla Congregazione di Carità e questa alla sua volta con deliberazione del giorno 12 successivo esprimeva parere favorevole per l'accettazione di detta amministrazione. Spedita la pratica alla Sotto Prefettura, la medesima con lettera 26 Marzo 1894 N. 1091, di cui se ne dà lettura, osserva che le deliberazioni in parola non rispondevano alle disposizioni di cui agli articoli 70 e 93 della Legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza 17 Luglio 1890 N. 6972; Tale pratica di vitalissima importanza così rimasta certamente per incuria dell'Ufficio Comunale.

Se non che essendo intendimento della Superiore Autorità e dell'Amministrazione comunale che l'accennato stato anormale del Monte abbia termine, il Presidente dà lettura delle lettere scritte dal R. Sotto Prefetto e specialmente dell'ultima in data 5 Gennaio andante N. 38 con la quale viene raccomandato il sollecito disbrigo della ridetta pratica;

Il Consiglio
Riconosciuta l'utilità della proposta; considerato che la istituzione non risponde allo scopo attuale della beneficenza e che trattandosi di istituzione pubblica di beneficenza essa deve essere amministrata non dal Comune ma dalla Congregazione; considerato che rendesi della massima opportunità e necessità di concentrare alla

[53] ARCO, delibera del 1novembre 1898, numero 77: *Rinnovazione del quarto dei membri della Congregazione di Carità*.

Congregazione la istituzione in discorso per essere egualmente ed esattamente amministrata;

Delibera unanime per alzata e seduta:
1° Di trasformare il monte frumentario in modo che il grano venga somministrato o mutuato ai soli agricoltori poveri e per uso esclusivo di semina alle condizioni di cui al vigente regolamento 11 Settembre 1875;

2° Di concentrare detta istituzione alla locale Congregazione di Carità;
3° Rimanda ad altra adunanza l'approvazione dello statuto perché vi sia tempo necessario per la sua retta compilazione.[54]

12 marzo 1899: Nomina di un membro della congregazione di Carità in surrogazione del defunto Prassede Antonio

Il Presidente comunica che col giorno 17 Febbraio u.s. si è reso defunto il Sig. Prassede Antonio il quale copriva la carica di membro della Congregazione di Carità. Dà notizia delle incompatibilità prevedute dalla Legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, e soggiunge che la nomina può cadere anche sopra un Consigliere Comunale, appartenendo al Consiglio il solo Presidente Santetti Pietro.

Compilate le schede e fattone lo spoglio, dalla verifica operata con l'assistenza degli scrutatori Piconi Benedetto, Fulgenzi Enrico, Santese Emidio si constatò che:
Piconi Benedetto ebbe voti 8, Tarquini Pietro 4 e Fulgenzi Enrico 1
Quindi il Sig. Presidente proclama la elezione del Sig. Piconi Benedetto[55] *a membro della locale Congregazione di Carità in surrogazione del defunto Prassede Antonio.*[56]

---

[54] ARCO, delibera del 12 gennaio 1899, numero 1: *Concentramento del Monte Frumentario alla Congregazione di Carità.*

[55] Piconi Benedetto (Pereto, 30 gennaio 1863 - #) figlio di Giuseppe e Camposecco Maria. Sposò Sciò Rosa

[56] ARCO, delibera del 12 marzo 1899, numero 36: *Nomina di un membro della congregazione di Carità in surrogazione del defunto Prassede Antonio*.

23 dicembre 1899: Rinnovazione del Presidente e di un membro della Congregazione di Carità

Il Presidente comunica che scadendo per compiuto quadriennio il Presidente della Congregazione Sig. Santetti Pietro ed il membro Maccafani Mario, i quali sono entrambi rieleggibili. Dà notizia delle disposizioni di legge al riguardo e delle incompatibilità in essa legge prevedute. Quindi si addiviene alla compilazione delle schede per la nomina del Presidente; ed operatone lo spoglio con l'assistenza degli scrutatori Vicario Carlo, Maccafani Mario e Laurenti Domenico si ebbe:

Santetti Pietro voti 7
Nicolai Luigi " 7
Maccafani Mario " 1
Ciccarelli Dottor Vincenzo " 1

Nessuno avendo riportata la maggioranza assoluta si procede ad una seconda votazione libera pure a schede e si ebbe:

Nicolai Luigi voti 9
Santetti Pietro " 7

Cosicché il Presidente proclamò la elezione del Sig. Nicolai Luigi.[57]

Eseguita poscia la votazione con lo stesso metodo pel membro scaduto, si verificò il seguente risultato:

Moraschini Michele voti 10
Fulgenzi Enrico voti " 6

Quindi dal Presidente fu proclamata la elezione del Sig. Moraschini Michele.[58]

[57] Nicolai Luigi (Pereto, 29 marzo 1859 – Pereto, 29 gennaio 1919) figlio di Giuseppe e Zarelli Pasqua. Sposò Santese Angela Maria.

[58] ARCO, delibera del 23 dicembre 1899, numero 95: *Rinnovazione del Presidente e di un membro della Congregazione di Carità*.

30 ottobre 1900: Rinnovazione del quarto dei membri della Congregazione di Carità

Il Presidente comunica che scade per compiuto quadriennio il membro Sig. Laurenti Giovanni eletto con deliberazione 6 Dicembre 1896, con dichiarazione che il medesimo è rieleggibile a senso dell'art. 10 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. Dà comunicazione delle incompatibilità prevedute dagli art. 11 e seguenti della legge e soggiunge che ad ogni caso il membro da eleggersi non può essere scelto tra i Consiglieri Comunali, trovandosi nella Congregazione i Consiglieri Nicolai Luigi e Moraschini Michele.

Compilate le schede ed operatone lo spoglio e verifica con l'assistenza degli scrutatori Laurenti Alfredo, Laurenti Domenico e Morelli Luigi si constatò che
Alimonti Giuseppe ebbe voti 9
Laurenti Giovanni " " 8
una scheda nulla

Nessuno avendo riportata la maggioranza assoluta dei votanti si procede con lo stesso metodo ad una seconda votazione libera dalla quale emerse che
Alimonti Giuseppe ebbe voti 11
Laurenti Giovanni " " 7

Cosicché il Presidente proclamò la elezione del Sig. Alimonti Giuseppe.[59]

1 novembre 1901: Rinnovazione del quarto dei membri della Congregazione di Carità

Il Presidente comunica che scade per compiuto quadriennio il Sig. Nitoglia Carlo, il quale peraltro non è rieleggibile a senso dell'art. 10 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, trovandosi in carica senza interruzione per due quadrienni; quindi invita gli adunati a procedere alla compilazione delle schede per la elezione del membro da surrogare avvertendo che esso membro non può

[59] ARCO, delibera del 30 ottobre 1900, numero 108: *Rinnovazione del quarto dei membri della Congregazione di Carità*.

essere scelto tra i Consiglieri Comunali essendovene già due nella Congregazione di Carità.

Addivenutosi quindi alla verifica dei voti con l'assistenza degli scrutatori Maccafani Mario, Nitoglia Costantino e Morelli Luigi si constatò che Sciò Francesco ebbe voti 13 cosicché fu dal Presidente proclamato eletto a membro della locale Congregazione di Carità pel quadriennio 1902-1905.[60]

4 settembre 1902: Rinnovazione del quarto dei membri della Congregazione di Carità

Il Presidente invita il Consiglio a procedere alla nomina di un membro della Congregazione di Carità in sostituzione di Piconi Benedetto che scade nel corrente anno e non è rieleggibile.
Eseguita la votazione a mezzo di schede segrete, il Presidente assistito dagli scrutatori Vicario Carlo, Sciò Francesco e Fulgenzi Enrico riconosce il seguente risultato:

Votanti N. 17 - Maggioranza assoluta N. 9
Camposecco Enrico voti N. 12
Schede bianche " " 5

Quindi il Presidente proclama eletto il signor Camposecco Enrico a membro della Congregazione di carità pel quadriennio 1903-1906.[61]

2 maggio 1903: Voto per la trasformazione del Monte Frumentario e concentramento nella Congregazione di Carità

Il Presidente comunica una deliberazione della Congregazione di Carità in data 23 aprile 1902 con la quale si propone la trasformazione del Monte frumentario in istituzione elemosiniera per soccorso dei malati poveri e sussidi temporanei anche ad individui abili al lavoro per necessità derivanti da condizioni straordinarie, col concentramento nella stessa Congregazione di Carità, e con

[60] ARCO, delibera del 1 novembre 1901, numero 77: *Rinnovazione del quarto dei membri della Congregazione di Carità*.
[61] ARCO, delibera del 4 settembre 1902, numero 87: *Rinnovazione del quarto dei membri della Congregazione di Carità*.

l'erogazione della rendita a vantaggio dei nati ed abitanti nella frazione Pereto capoluogo del Comune a beneficio dei quali il Monte era destinato.

Il Consiglio

Avuta lettura della detta deliberazione;
Ritenuto che il Monte frumentario, nelle condizioni in cui versa da tanto tempo, più non risponde al fine pel quale venne istituito, né è possibile ricondurlo ad un preciso adempimento del fine stesso;
Visti gli articoli 70, 55, 56 e 61 della legge 17 luglio 1890 N. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, e l'articolo 102 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891 N. 99.

Per la prima volta si menziona il regolamento sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, riportato in appendice, a pagina 91.

Ritenute opportune le proposte di cui sopra;

Delibera unanime

di dare il voto favorevole per la trasformazione e il concentramento del Monte frumentario nei sensi espressi dalla citata deliberazione 23 aprile 1902 della locale Congregazione di Carità.[62]

L'amministrazione comunale deliberava per la trasformazione e il concentramento del *Monte frumentario*, assegnando la gestione alla *Congregazione di carità*.

10 maggio 1903: Accettazione delle dimissioni del presidente della Congregazione di Carità, e surrogazione del medesimo

Il Presidente comunica che il signor Luigi Nicolai, essendosi dovuto assentare per lungo tempo da Pereto, ha rassegnato le sue dimissioni da Presidente della Congregazione di carità.
Invita il Consiglio a prendere atto delle dimissioni, e a procedere quindi alla nomina del nuovo Presidente il quale durerà in carica quanto sarebbe durato il dimissionario, e cioè a tutto il 31 dicembre del corrente anno.

[62] ARCO, delibera del 2 maggio 1903, numero 16: *Voto per la trasformazione del Monte Frumentario e concentramento nella Congregazione di Carità*.

Il Consiglio

Vista la lettera del signor Nicolai;

Delibera unanime

di accettare le dimissioni del medesimo dalla carica di Presidente della Congregazione di carità.

Eseguita poscia la votazione segreta per la nomina del nuovo Presidente, si ottiene da essa il seguente risultato che viene riconosciuto dal Sindaco con l'assistenza degli scrutatori Tarquini Pietro, Nitoglia Giovanni e Nitoglia Carlo.

Votanti N. 15 — Maggioranza assoluta — voti N. 8

Laurenti Sestilio	*voti N.*	*10*
Bonanni Michele	*" "*	*2*
Santetti Pietro	*" "*	*1*
Sciò Francesco	*" "*	*1*
Scheda bianca	*" "*	*1*

Quindi viene proclamato eletto a Presidente della Congregazione di carità per tutto l'anno in corso il signor Sestilio Laurenti, il quale non trovasi in alcuno dei casi d'incompatibilità previsti dall'art. 11 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.[63]

7 giugno 1903: Accettazione delle dimissioni del presidente della Congregazione di carità e surrogazione del medesimo

Il Presidente comunica che il signor Laurenti Sestilio ha rassegnato le sue dimissioni da Presidente della Congregazione di carità.

Non era trascorso neanche un mese che il presidente della congregazione, Laurenti Sestilio, si era dimesso.

Invita il Consiglio a prendere atto delle dette dimissioni, e a procedere quindi alla nomina del nuovo Presidente il quale durerà in

[63] ARCO, delibera del 10 maggio 1903, numero 27: *Accettazione delle dimissioni del presidente della Congregazione di Carità, e surrogazione del medesimo*.

carica quanto sarebbe durato il dimissionario, e cioè a tutto il 31 dicembre del corrente anno.

Il Consiglio
Vista la lettera del signor Laurenti.
Delibera unanime
di accettare le dimissioni del medesimo dalla carica di Presidente della Congregazione di carità

Eseguita poscia la votazione segreta per la nomina del nuovo Presidente, si ottiene da essa il seguente risultato che viene riconosciuto dal Sindaco con l'assistenza degli scrutatori Nitoglia Giovanni, Nitoglia Carlo e Tarquini Pietro.

Votanti N. 13 — Maggioranza assoluta N. 7

Penna Antonio	*voti N. 12*
Santetti Pietro	*" " 1*

Quindi viene proclamato eletto a Presidente della Congregazione di carità per tutto l'anno in corso il sig. Penna Antonio fu Nicola,[64] *il quale non trovasi in alcuno dei casi d'incompatibilità previsti dall'articolo 11 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.*[65]

1 settembre 1903: Nomina del presidente e di un membro della Congregazione di carità

Il Presidente comunica che è da rinnovarsi per il quadriennio 1904-907 il Presidente della Congregazione di carità, e deve eleggersi un altro membro in sostituzione dell'uscente Moraschini Michele.
Dichiara che tanto il presidente quanto il membro devono essere estranei al Consiglio comunale, essendo già completo nella Con-

[64] Penna Antonio (Pereto, 25 novembre 1854 – Pereto, 16 aprile 1931) figlio di Nicola e Macchia Angela.
[65] ARCO, delibera del 7 giugno 1903, numero 37: *Accettazione delle dimissioni del presidente della Congregazione di carità e surrogazione del medesimo*.

gregazione di carità il numero dei componenti che possono essere Consiglieri comunali nello stesso tempo.

In questo verbale si ricava che, secondo il regolamento, alcuni componenti della *Congregazione di carità* dovevano essere membri del consiglio comunale.

Eseguite le due votazioni separatamente, a norma di legge il Presidente con l'assistenza degli scrutatori Sig. Prassede, Bonanni e Nitoglia, riconosce i seguenti risultati:

Votanti N. 11 — Astenuto il Consigliere Morelli
Maggioranza assoluta voti N. 6

1ª votazione per la nomina del Presidente
Penna Antonio voti N. 10
Maccafani Giov. Angelo " " 1

2ª votazione per la nomina del membro
Laurenti Andrea voti N. 8
Laurenti Alfredo " " 2
Scheda bianca " " 1

A seguito di che sono proclamati eletti nel quadriennio 1904-1907 a Presidente della Congregazione di carità il sig. Antonio Penna ed a componente il sig. Andrea Laurenti.[66]

9 ottobre 1903: Dimissioni del presidente della Congregazione di carità

Il Presidente comunica una lettera del signor Antonio Penna, il quale dichiara di dimettersi dalla carica di Presidente della Congregazione di carità.

Come nel precedente caso, era trascorso poco più di un mese ed il presidente eletto rassegnava le dimissioni.

[66] ARCO, delibera del 1 settembre 1903, numero 52: *Nomina del presidente e di un membro della Congregazione di carità*.

Il Sindaco comunica di aver pregato personalmente il Penna a ritirare le dimissioni, e mentre il Penna stesso mostrò di a non discendere alle fatte preghiere, gli fece poi pervenire una seconda lettera insistendo nelle dimissioni. Allo stato delle cose quindi, il Consiglio non può che accettarle.

Messa ai voti l'accettazione delle dimissioni del Presidente della Congregazione di carità, risulta approvata ad unanimità. [67]

12 novembre 1904: Rinnovazione di un membro della congregazione di carità nel quadriennio 1905-1908

Il Presidente comunica che è da eleggersi un membro della Congregazione di carità pel quadriennio 1905-1908 in sostituzione del Sig. Giuseppe Alimonti uscente per compiuto quadriennio. Dichiara che l'Alimonti è rieleggibile.

Eseguita la votazione a mezzo di schede segrete, il Presidente, assistito dagli scrutatori sig.ri Vicario Francesco, Sciò Francesco e Morelli Luigi, riconosce il seguente risultato:

Votanti N. 20 - Maggioranza assoluta N. 11
Alimonti Giuseppe voti N. 14
Menti Gregorio " " 5
Camporesi Amedeo " " 1

Il Presidente proclama quindi eletto a Membro della Congregazione di carità il sig. Giuseppe Alimonti.[68]

26 novembre 1905: Rinnovazione di un membro della Congregazione di Carità

Il Presidente comunica la seguente proposta: Rinnovazione di un membro della Congregazione di carità per il quadriennio 1906-1909

[67] ARCO, delibera del 9 ottobre 1903, numero 70: *Dimissioni del presidente della Congregazione di carità*.
[68] ARCO, delibera del 12 novembre 1904, numero 99: *Rinnovazione di un membro della congregazione di carità nel quadriennio 1905-1908*.

Dichiara che scade di ufficio al 31 dicembre 1905 il membro Sciò Francesco, il quale è rieleggibile per essere stato in carica per un solo quadriennio.

Procedutosi a votazione segreta a norma di legge, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori Tarquini Evaristo [?]*, De Santis Gioacchino, e Morelli Luigi riconosce il seguente risultato:*

Votanti N. 20
Maggioranza assoluta N. 11
Sciò Francesco voti N. 11
Maccafani Mario " " 8
Scheda bianca " " 1

Il Presidente quindi proclama eletto il Sig. Francesco Sciò a membro della Congregazione di carità per il quadriennio 1906-1909.[69]

13 marzo 1906: Costituzione ente morale e concentramento nella Congregazione di Carità del legato Maccafani Agnese

Il Presidente comunica la seguente proposta: Costituzione in ente morale e concentramento nella Congregazione di carità del legato Maccafani Agnese.

Il Consiglio

Vista la deliberazione della locale Congregazione di carità in data 15 Ottobre 1905 con cui si propone la costituzione in ente morale e il concentramento dell'opera pia dotalizia ed elemosiniera istituita dalla defunta signora Agnese Maccafani con testamento olografo regolarmente depositato e registrato;
Ritenute le ragioni e considerazioni espresse nella citata deliberazione;
Visti gli articoli 51 e 62 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Delibera unanime

di esprimere parere favorevole sulle dette proposte della Congregazione di carità in ordine al legato Maccafani.[70]

[69] ARCO, delibera del 26 novembre 1905, numero 87: *Rinnovazione di un membro della Congregazione di Carità*.

A distanza di 13 anni dalla prima delibera (anno 1893) la *Congregazione di carità* non aveva in gestione il *Legato di Maccafani Agnese*.

21 ottobre 1906: Rinnovazione di un membro della Congregazione di Carità

Il Presidente comunica la seguente proposta: Rinnovazione di un membro della Congregazione di carità per il quadriennio 1907-1910.
Dichiara che scade d'ufficio al 31 dicembre 1906 il membro Camposecco Enrico, e che essendo completo il numero dei componenti la Congregazione di carità che possono essere Consiglieri del Comune, il membro da nominarsi dovrà essere eletto fuori del Consiglio comunale.

Procedutosi a votazione segreta a norma di legge, il Presidente con l'assistenza degli scrutatori Vicario Carlo, Sciò Francesco e Laurenti Sestilio, riconosce il seguente risultato:

Votanti N. 14
Maggioranza assoluta N. 8
Meuti Antonio fu Croce voti N. 14

Il Presidente quindi proclama eletto il sig. Meuti Antonio fu Croce[71] *a membro della Congregazione di carità per il quadriennio 1907-1910.*[72]

1 novembre 1907: Nomina del Presidente della Congregazione di carità

Il Presidente comunica la seguente proposta: Nomina del Presidente della Congregazione di carità.

---

[70] ARCO, delibera del 13 marzo 1906, numero 35: *Costituzione ente morale e concentramento nella Congregazione di Carità del legato Maccafani Agnese*.
[71] Meuti Antonio (Pereto, 3 novembre 1857 – Pereto, 14 marzo 1936) figlio di Croce e Vendetti Maria Domenica. Sposò Iannola Maria.
[72] ARCO, delibera del 21 ottobre 1906, numero 111: *Rinnovazione di un membro della Congregazione di Carità*.

Su proposta del Consigliere Carlo Vicario si delibera di rinviare la nomina ad altra seduta.[73]

1 novembre 1907: Rinnovazione di un membro della Congregazione di carità

Il Presidente comunica la seguente proposta: Rinnovazione di un membro della Congregazione di carità per il quadriennio 1908-1911.
Dichiara che scade di ufficio al 31 dicembre 1907 il membro Laurenti Andrea il quale è rieleggibile.
Procedutosi a votazione segreta a norma di legge, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori Vicario Carlo, Vicario Francesco, e Laurenti Sestilio, riconosce il seguente risultato:

Votanti N. 19
Maggioranza assoluta N. 10
Laurenti Andrea fu Enrico voti N. 12
Nitoglia Carlo " " 7

Il Presidente quindi proclama eletto il Sig. Laurenti Andrea a membro della Congregazione di carità per il quadriennio 1908-1911.[74]

1 dicembre 1907: Nomina di un membro della Congregazione di Carità pel quadriennio 1908-1911

Il Presidente comunica che il Sig. Andrea Laurenti eletto membro della Congregazione di carità pel quadriennio 1908-1911 ha dichiarato di non potere accettare la nomina, giusta una lettera del 22 novembre scorso di cui dà lettura all'adunanza. È quindi necessario procedere ad una nuova elezione.

Anche il nuovo presidente eletto, Laurenti Andrea, a distanza di un mese, rifiutava la carica.

[73] ARCO, delibera del 1 novembre 1907, numero 78: *Nomina del Presidente della Congregazione di carità*.
[74] ARCO, delibera del 1 novembre 1907, numero 79: *Rinnovazione di un membro della Congregazione di carità*.

Eseguita la votazione segreta il Presidente con l'assistenza degli scrutatori Vicario, Fulgenzi e Laurenti, riconosce e proclama eletto con voti unanimi il Sig. Carlo Nitoglia.[75]

1 dicembre 1907: Nomina di un membro della Congregazione di Carità in sostituzione del Sig. Francesco Sciò dimissionario

Il Presidente comunica che giusta lettera del Presidente della Congregazione di carità in data 25 novembre u. s. occorre procedere alla nomina di un membro della Congregazione stessa in sostituzione del dimissionario Francesco Sciò e che durerà in carica quanto sarebbe durato lo Sciò stesso cioè fino al 31 dicembre 1909.

Eseguita la votazione segreta il Presidente assistito dagli scrutatori Vicario, Fulgenzi e Laurenti riconosce il seguente risultato:

Votanti N.° 11
Maggioranza assoluta voti N. 6
Sciò Saverio voti N. 8
Schede bianche " 3.

Il Presidente quindi proclama eletto il Sig. Sciò Saverio[76] *a membro della Congregazione di carità come sopra.*[77]

3 gennaio 1908: Nomina del Presidente della Congregazione di carità

Il Presidente comunica una lettera del membro anziano della Congregazione di carità in data 1° ottobre 1907, ed un'altra dell'Ill.mo Sig. Sottoprefetto in data 12 dello stesso mese, con le quali si partecipa che la Congregazione suddetta ha preso atto delle dimissioni rassegnate dal Presidente sig. Antonio Penna, e si fa invito a provvedere per la nomina del nuovo Presidente.

---

[75] ARCO, delibera del 1 dicembre 1907, numero 95: *Nomina di un membro della Congregazione di Carità pel quadriennio 1908-1911*.

[76] Sciò Saverio (Pereto, 17 novembre 1875 - Pereto, 17 agosto 1945) figlio di Francesco e Ippoliti Luisa. Sposò Bove Maria Domenica.

[77] ARCO, delibera del 1 dicembre 1907, numero 96: *Nomina di un membro della Congregazione di Carità in sostituzione del Sig. Francesco Sciò dimissionario*.

In questa delibera si trova citato come presidente dimissionario Penna Antonio, era stato eletto nell'anno 1903. Siamo indotti a pensare che tra il 1903 ed il 1908 il Penna ricoprì l'incarico di presidente, ritirando le sue dimissioni.

Si procede quindi [sic]
Si procede quindi a votazione segreta per la nomina suddetta, e il Presidente, assistito dagli scrutatori sig.ri Sciò, Vicario e Laurenti Filippo, riconosce e proclama eletto ad unanimità, quale Presidente della Congregazione di carità il sig. Laurenti Sestilio fu Enrico.[78]

18 ottobre 1908: Rinnovazione di un membro della Congregazione di carità pel quadriennio 1909-1912

Il Sig. Presidente comunica che occorre procedere alla nomina di un membro della locale congregazione di carità pel quadriennio 1909-1912 in sostituzione del Sig. Alimonti Giuseppe che essendo stato eletto e rieletto a tale carica ne è ora ineleggibile a termini dell'art. 10 della vigente legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza del 17 luglio 1890 N.° 6972.

Procedutosi a votazione segreta, a norma di legge, il Sig. Presidente, con l'assistenza dei scrutatori signori Vicario Ing. cav. Francesco, Vicario Avv. cav. Carlo e Sciò Francesco, riconosce il seguente risultato:

Presenti e votanti	*N. 11*
Maggioranza assoluta	*" 6*
Voti pel Sig Fulgenzi Enrico	*" 11*

Il Sig. Presidente riconosciuto che il Sig. Fulgenzi Enrico non trovarsi in alcuno dei casi d'incompatibilità o ineleggibilità previsti dalla legge, proclama il medesimo alla carica di membro della locale Congregazione di carità pel quadriennio 1909-1912.[79]

[78] ARCO, delibera del 3 gennaio 1908, numero 3: *Nomina del Presidente della Congregazione di carità*.
[79] ARCO, delibera del 18 ottobre 1908, numero 58: *Rinnovazione di un membro della Congregazione di carità pel quadriennio 1909-1912*.

24 marzo 1909: Parere sul concentramento del patrimonio della Confraternita di S. Giovanni Battista nella Congregazione di Carità

Il Presidente comunica un atto della Congregazione di carità, adottato in seduta 23 andante, col quale delibera il concentramento del patrimonio della locale Confraternita di S. Giovanni Battista. Il Consiglio è chiamato a dar parere su tale concentramento.

Il Consiglio

Visto l'art. 62 lettera b della legge 17 luglio 1890 N. 6972 (Serie 3) con voti unanimi, resi nei modi di legge esprime parere favorevole al concentramento del patrimonio della Confraternita di S. Giovanni Battista deliberato dalla Congregazione di carità di Cerchio in data 23 corrente.[80]

Con questa delibera iniziano una serie di vicende tra *Congregazione di carità*, amministrazione comunale, sottoprefetto e confraternita di San Giovanni Battista. Quest'ultima addusse una serie di ostacoli e vincoli che si protrassero per diverso tempo.[81]

Da segnalare che già qualche anno prima erano intercorse delle comunicazioni tra *Congregazione* e *Confraternita* per concentrare la gestione del patrimonio della confraternita. Agli inizi del Novecento la confraternita aveva diverse rendite dovute ad affitti di terreni, case, stalle ed animali, oltre a censi. Uno degli obiettivi della confraternita era anche quello di aiutare i più bisognosi.

18 luglio 1909: Nomina di un membro della congregazione di carità

Il Presidente comunica che essendo state accettate dalla Congregazione di carità le dimissioni avanzate dal Membro Sig. Nitoglia Carlo è necessario procedere alla sua sostituzione.

[80] ARCO, delibera del 24 marzo 1909, numero 3: *Parere sul concentramento del patrimonio della Confraternita di S. Giovanni Battista nella Congregazione di Carità*.

[81] Per dettagli si veda: Basilici Massimo, *Confraternita di San Giovanni Battista in Pereto (L'Aquila) - Le comunicazioni: anni 1907-1922*, Edizioni Lo, Roma, 2025.

Fatte quindi distribuire le schede ai singoli Consiglieri si esegue la votazione segreta la quale resa palese dal Presidente a mezzo degli scrutatori Vicario Carlo, Sciò Francesco e Laurenti Sestilio ha dato il seguente risultato:

Votanti N. 8
Laurenti Domenico fu Demetrio voti N. 8

Il Presidente proclama l'esito della votazione. [la frase termina così][82]

24 agosto 1909: Dimissione di Domenico Laurenti da membro della Congregazione della carità

Il Presidente comunica che il Sig. Domenico Laurenti, recentemente nominato membro della Congregazione di carità ha in data 13 agosto, rassegnato le sue dimissioni da tale carica. Invita il Consiglio a prenderne atto.

Il Consiglio
Con voti unanimi, resi nei modi di legge, prende atto delle dimissioni del Sig. Domenico Laurenti da Membro della Congregazione di carità.[83]

24 agosto 1909: Nomina di un membro della Congregazione di carità

Il Presidente prega i coadunati di procedere alla nomina di un membro della Congregazione di carità in sostituzione del dimissionario Laurenti Domenico

Il Consiglio
Con voti unanimi e segreti, resi palesi dal Presidente a mezzo degli scrutatori Vicario cav. Carlo, Filippo Laurenti e Fulgenzi Enrico nomina a membro della Congregazione di carità in sostituzione di Laurenti Domenico, il Sig. Laurenti Achille di Filippo.[84]

---

[82] ARCO, delibera del 18 luglio 1909, numero 47: *Nomina di un membro della congregazione di carità*.

[83] ARCO, delibera del 24 agosto 1909, numero 51: *Dimissione di Domenico Laurenti da membro della Congregazione della carità*.

[84] ARCO, delibera del 24 agosto 1909, numero 52: *Nomina di un membro della Congregazione di carità*.

24 agosto 1909: Concentramento della Confraternita di San Giovanni Battista alla Congregazione di carità

Il Presidente comunica che gli atti relativi al Concentramento e trasformazione della Confraternita di S. Gioa: Battista, sono tornati di nuovo all'esame del Consiglio per gli adempimenti cui alla nota del Sotto-Prefetto del Circondario del 7 agosto 1909 N. 6055

Il Consiglio

Ritenuto che nel momento attuale, così come è costituito, non può assumere la responsabilità d'un provvedimento che interessando la intera popolazione di Pereto, non sarebbe emanato dalla legittima e totale rappresentanza di essa.

Unanime delibera

Rinviare la proposta di concentramento e trasformazione della Confraternita di S. Gioa: Battista a quando il Comune di Pereto sarà dichiarato autonomo.[85]

L'amministrazione comunale è coinvolta nelle azioni di separazione dei paesi di Oricola e Rocca di Botte, dopo essere stati dichiarati comuni autonomi nell'anno 1907. Per questo rimanda la decisione di trasferire la gestione economica della confraternita di San Giovanni Battista alla *Congregazione di carità*.

6 marzo 1910: Nomina del presidente e di 4 membri della congregazione della carità

Il Presidente comunica doversi procedere alla nomina del Presidente della Congregazione di Carità e dei Membri che la compongono.

La votazione per la nomina del Presidente cui si procede in forma segreta dà il seguente risultato:

[85] ARCO, delibera del 24 agosto 1909, numero 60: *Concentramento della Confraternita di San Giovanni Battista alla Congregazione di carità*.

Votanti N. 11
Vicario Cav. Ing. Francesco[86] Voti 10
Scheda bianca " 1
Scrutatori Balla Sante Emilio, Vicario Francesco

La votazione per la nomina dei 4 Membri della Congregazione di carità seguita con le formalità della precedente dà il seguente risultato:

Votanti 11
Meuti Antonio voti 10, Saverio Sciò voti 10, Camposecco Amedeo[87] voti 10, Giovanni Penna di Antonio[88] voti 9 - Schede bianche 1
Il Presidente proclama l'esito delle votazioni.[89]

12 settembre 1910: Estrazione del 4 membro della Congregazione della Carità e nomina di un nuovo membro

Il Presidente ha riferito che essendosi costituita per intero la Congregazione di Carità ai primi dell'anno in corso, il Consiglio deve rinnovare pel 1911 il Membro che dovrà estrarsi su i quattro in carica.

Scritti quindi in separate, eguali cartelle i nomi dei quattro attuali componenti la Congregazione e rinchiusele in apposita urna, dopo essere state avvolte in anelli di metallo, si procede con l'assistenza degli scrutatori Santese Emilio, Laurenti e Vicario Francesco all'estrazione di una cartella che porta il nome di Meuti Antonio.
Procedutosi infine con votazione segreta alla nomina di un membro che dovrà scadere col Dicembre 1914 si ottiene il seguente risultato:

[86] Vicario Francesco (Chiaromonte (Potenza), 30 settembre 1856 - Pereto, 4 giugno 1936) figlio di Carlo e Favoino Rosaria. Non si sposò.
[87] Camposecco Amedeo (Pereto, 10 agosto 1867 - Pereto, 2 agosto 1918) figlio di Giuseppe e Santese Maria.
[88] Penna Giovanni (Pereto, 17 settembre 1884 - Pereto, 20 dicembre 1959) figlio di Antonio e Ventura Maria.
[89] ARCO, delibera del 6 marzo 1910, numero 7: *Nomina del presidente e di 4 membri della congregazione della carità*.

Votanti N. 10

Santese Bernardino Voti 10

Il Presidente, riconosciuto che il Signor Santese Bernardino,[90] *non si trova in nessuna delle incompatibilità previste dalla legge e regolamenti sulle Opere Pie, lo proclama eletto Membro della Congregazione di Carità.*[91]

1 ottobre 1911: Estrazione di un membro della Congregazione di Carità e nomina di un altro in sostituzione

Il Presidente comunica che il Consiglio deve rinnovare pel 1912 il membro che dovrà estrarsi fra i quattro in carica.
Scritti quindi in separate, eguali cartelle, i nomi dei quattro attuali componenti la Congregazione e rinchiusele in apposita urna, dopo essere state avvolte in anelli di metallo, si procede con l'assistenza degli scrutatori Nicolai, Sciò Felice e Penna all'estrazione di una cartella che porta il nome di Penna Giovanni.

Per la prima volta è stata rinvenuta nelle ricerche su Pereto la modalità di estrazione a sorte: utilizzo di nomi scritti in biglietti arrotolati all'interno di anelli di metallo.

Procedutosi in fine con votazione segreta alla nomina di un membro che dovrà scadere col Dicembre 1915 si ottiene il seguente risultato:

Votanti N. 9.

Mariani Giacomo voti N. 9.

Il Presidente riconosciuto che il Sig. Mariani Giacomo[92] *non si trova in nessuna delle incompatibilità previste dalla legge e regolamenti sulle opere pie, lo proclama eletto Membro della Congregazione di carità.*[93]

---

[90] Santese Bernardo (Pereto, 5 settembre 1883 - #, 17 maggio 1952) figlio di Emilio e Bove Maria Antonia. Sposò Di Sopra Emma.

[91] ARCO, delibera del 12 settembre 1910, numero 42: *Estrazione del 4 membro della Congregazione della Carità e nomina di un nuovo membro*.

[92] Mariani Giacomo (Rocca di Botte, 11 marzo 1873 - #) figlio di Francesco e Alimandi Clorinda. Sposò Maccafani Clelia.

[93] ARCO, delibera del 1 ottobre 1911, numero 44: *Estrazione di un membro della Congregazione di Carità e nomina di un altro in sostituzione*.

13 ottobre 1912: Rinnovazione del 4° dei Membri della Congregazione di carità

Il Sig. Presidente in esecuzione al disposto dall'art 15 del Regolamento per l'esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza approvato con R. Decreto 5 febbraio 1891 N° 99 essendo stata l'intera Congregazione di carità nominata nel 1910 devesi procedere al sorteggio di un membro da rinnovarsi. Dei nominati nel 1910 sono tuttora in carica i Sigg. Sciò Saverio e Camposecco Amedeo i di cui nomi segnati in due separati cartellini vengono imbussolati e procedutosi all'estrazione è risultato estratto il Sig. Camposecco Amedeo.

Il Sig. Presidente invita il Consiglio a procedere alla nomina d'un membro in surrogazione del Sig. Camposecco Amedeo che col 31 Dicembre va a cessare dalla carica perché estratto, avvertendo che per il disposto dell'art. 10 della legge sulle O. Pie 17 luglio 1890 N. 6972 Sez. 3ª il Sig. Camposecco è rieleggibile.
Eseguita la votazione segreta è risultato:

Presenti N.° 9 _ Votanti N.° 9.
Camposecco Amedeo voti N° 8 - uno bianco
Il Sig. Presidente proclama confermato nella carica di membro della Congregazione di carità il Sig. Camposecco Amedeo.[94]

19 settembre 1913: Estrazione del 4° dei membri della Congregazione di carità

Il Presidente propone il sorteggio di un Consigliere membro della Congregazione di Carità e quindi fattosi il sorteggio risulta sorteggiato il membro Camposecco Amedeo.
Il Consiglio dichiara quindi scaduto da membro della Congregazione di carità il sopraddetto Sig. Amedeo Camposecco.[95]

Era passato quasi un anno dall'ultima estrazione ed a sorte veniva estratto ancora Camposecco Amedeo.

[94] ARCO, delibera del 13 ottobre 1912, numero 59: *Rinnovazione del 4° dei Membri della Congregazione di carità*.
[95] ARCO, delibera del 19 settembre 1913, numero 36: *Estrazione del 4° dei membri della Congregazione di carità*.

26 settembre 1913: Revoca di deliberazione di sorteggio di un membro della Congregazione di carità ed elezioni di un membro in sostituzione di un membro che scade quest'anno

Il Sindaco, premesso che deve parlare al Consiglio di cose che riguardano la persona del Segretario del Comune, ritiene opportuno che la seduta si tenga segreta, e perciò ordina la chiusura delle porte al pubblico.

Quindi espone:
"Il Segretario, con molta leggerezza e poca cura e diligenza nello studio e preparazione delle materie che si portano alle deliberazioni del Consiglio, forse anche con assoluta ignoranza del modo come debbono rinnovarsi annualmente i membri della Congregazione di carità, tradendo la fiducia che il Sindaco deve avere nel Segretario per queste vicende delle cose comunali, mi fece procedere ad un sorteggio e ad una deliberazione illegale, lesiva del diritto di un membro della Congregazione di carità, il Sig. Amedeo Camposecco, il quale già sorteggiato e rieletto con deliberazione N. 59 del 13 ottobre 1912, compirà il quadriennio di seconda nomina col 31 dicembre 1916.

Di ciò ho mosso appunto e rimprovero al Sig. Giannetti, facendogli osservare che in un mese, da che egli ha assunto l'ufficio, diversi errori, diverse negligenze ho dovuto constatare nell'opera sua di segretario… [segue un elenco di una pagina e mezza di errori o mancanze del segretario comunale, che per brevità sono omesse].

Ciò premesso, come cognizione della capacità tecnica, della diligenza ed amor proprio del nostro segretario, perché mi piace che il Consiglio sappia quale sia il valore dei propri funzionari, è d'uopo passare alla revoca della deliberazione 19 corrente mese con la quale venne indebitamente sorteggiato il membro della Congregazione di carità sig. Amedeo Camposecco.»

A questo punto il Sindaco Presidente fa riaprire le porte, dichiarando pubblica la seduta; e spiega che dei 4 membri della Congregazione nominati per la prima volta con deliberazione 6 marzo

1910, vennero già sorteggiati: 1° Meuti Antonio il 12 settembre 1910, e sostituito da Santese Berardino pel quadriennio 1911-1914; 2° Penna Giovanni il 1° Ottobre 1911, e sostituito da Mariani Giacomo nel quadriennio 1912-1915; 3° Camposecco Amedeo il 13 ottobre 1912, e confermato nel quadriennio 1913-1916; sicché non è rimasto che il membro sig. Sciò Saverio, il quale scade di diritto, per compiuto quadriennio a 31 dicembre 1913.

Invita quindi il Consiglio in primo luogo a prendere atto di quanto egli, il Sindaco, ha informato e dichiarato circa il Segretario Antonio Giannetti, ed a votare la revoca della deliberazione19 settembre corrente relativa al sorteggio del membro della Congregazione di carità sig. Camposecco.

La proposta viene approvata ad unanimità per alzata e seduta.
Propone successivamente di dichiarare la scadenza per compiuto quadriennio, a 31 dicembre 1913, del membro Sciò Saverio, e la proposta è anche approvata con votazione unanime e palese.

Infine invita il Consiglio a procedere alla rinomina di un membro della Congregazione di carità pel quadriennio 1914-1917, proponendo la rielezione del Sig. Sciò Saverio il quale, per essere stato in carica sol quattro anni, può essere rieletto senza interruzione.
E procedutosi a votazione segreta, e quindi a spoglio delle schede con l'assistenza degli scrutatori signori Nicolai, Pelone e Camposecco Luigi, risulta eletto ad unanimità e viene dal Presidente proclamato, a membro della Congregazione di carità come sopra il Sig. Sciò Saverio di Francesco.[96]

16 aprile 1914: Nomina del presidente della Congregazione di carità

Il Presidente invita il Consiglio a procedere alla nomina del Presidente della Congregazione di carità in sostituzione dell'Ing. Vicario Francesco scaduto dall'ufficio il 6 marzo u. s. per compiuto quadriennio.

[96] ARCO, delibera del 26 settembre 1913, numero 45: *Revoca di deliberazione di sorteggio di un membro della Congregazione di carità ed elezioni di un membro in sostituzione di un membro che scade quest'anno*.

Avverte che il Sig. Vicario è rieleggibile.

Eseguita la votazione a mezzo di schede segrete, il Presidente, assistito dagli scrutatori Sigg. Camposecco Luigi, Nicolai e Pelone, riconosce e proclama eletto ad unanimità di voti il Sig. Ing. Vicario Francesco, il quale durerà in carica un quadriennio a norma di legge.[97]

20 novembre 1914: Rinnovazione del 4° dei membri della Congregazione della Carità

Il Sig. Presidente comunica che occorre procedere alla nomina di un membro della Congregazione di carità pel quadriennio 1915-1918 in sostituzione del Sig. Santese Bernardino a termini dell'art. 10 della vigente legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza del 17 luglio 1890 N. 6972.

Procedutosi a votazione segreta a norma di legge si ottiene il seguente risultato con l'assistenza degli scrutatori Sigg. Penna Vincenzo, Maccafani Gioa: Angelo e Nicolai Davide:
Presenti N. 10 Votanti N. 10
Maccafani Gioa: Angelo voti N. 10

Il Presidente proclama eletto a membro della Congregazione di carità per il quadriennio 1915-1918 il Sig. Maccafani Gioa: Angelo,[98] *il quale possiede i requisiti voluti dalla legge.*[99]

16 settembre 1915: Dimissione del Presidente della Congregazione di carità

Il Sindaco comunica esser all'ordine del giorno il seguente oggetto: Dimissioni del Presidente della Congregazione di carità.
Si astengono dal prender parte alla deliberazione i Signori Comm. Avv. Vicario Carlo e l'Ing. Cav. Francesco Vicario.

---

[97] ARCO, delibera del 16 aprile 1914, numero 6: *Nomina del presidente della Congregazione di carità*.

[98] Maccafani Giovan Angelo (Pereto, 24 giugno 1867 - Pereto, 2 aprile 1937) figlio di Bartolomeo e Martire Domenica. Sposò Bove Francesca.

[99] ARCO, delibera del 20 novembre 1914, numero 60: *Rinnovazione del 4° dei membri della Congregazione della Carità*.

Il Presidente fa dar lettura di una istanza dell'Ing. Cav. Francesco Vicario con la quale invita il Consiglio ad accettare le sue dimissioni quale Presidente della locale Congregazione di carità; ed espone che egli personalmente ha pregato il prelodato Sig. Vicario per il ritiro delle suddette dimissioni e ciò anche per incarico di parecchi Consiglieri, ma il Sig. Vicario ha manifestata la ferma intenzione di non ritirare l'istanza di che trattasi.

Il Presidente quindi, pur dolorando per tale reciso rifiuto, mette ai voti la proposta di accettare le dimissioni del Sig. Vicario Cav. Francesco quale Presidente di questa Congregazione di carità, ed essa, con votazione resa a forma di legge, risulta approvata ad unanimità.[100]

Il presidente della *Congregazione di carità*, Vicario Francesco, si dimette dalla carica.

19 ottobre 1915: Nomina del Presidente della Congregazione della Carità

Il Presidente espone che con deliberazione consigliare 16 Settembre u.s. superiormente vistata il 24 stesso mese, furono accettate le dimissioni del Sig. Francesco Ing. Cav. Vicario da Presidente della Congregazione di carità, e occorre quindi nominare altra persona a tale posto ai sensi di legge.

Fa notare che dei quattro membri della Congregazione stessa, uno solo appartiene al Consiglio comunale e che la persona deve essere tra coloro che non sono compresi nelle condizioni di cui all'art. 11 legge 17 luglio 1890 N. 6972.
Si assumono a scrutatori i Sigg. Antonio Penna, Francesco Sciò e Vicario Ing. Francesco.

Distribuite e poscia ritirate le schede, se ne fa lo spoglio, ottenendosi il risultato seguente:

[100] ARCO, delibera del 16 settembre 1915, numero 27: *Dimissione del Presidente della Congregazione di carità*.

Votanti N. 7 _ Maggioranza voti N. 4
Penna Antonio riporta voti N. 1
Penna Giovanni di Antonio riporta voti N. 5
Schede bianche 1

In seguito di tale votazione il Presidente, visto che Giovanni Penna di Antonio non trovasi in alcuno dei casi d'incompatibilità previsti dalla legge suddetta, lo proclama nominato Presidente della locale Congregazione di carità in sostituzione del dimissionario Ing. Cav. Vicario e per la durata legale.[101]

18 novembre 1915: Rinnovazione del 4° dei membri della Congregazione della Carità

Il Presidente comunica che col 31 dicembre p.v. Mariani Giacomo scade da membro della Congregazione di carità e occorre rinnovarlo nominando persona che abbia i requisiti voluti dalla legge. Informa che il Mariani può essere riconfermato alla carica, essendo stato eletto una sola volta.

Procedutosi a votazione segreta con l'assistenza degli scrutatori Sigg. Francesco Sciò, Gioa: Angelo Maccafani e Francesco Giustini si ha il seguente risultato:

Presenti N. 9 - Votanti N. 9
Mariani Giacomo ottiene voti N. 3
Bove Antonio fu Domenico riporta voti N. 5
Schede nulle N. 1

Il Presidente, visto che Bove Antonio fu Domenico[102] *non trovasi nei casi di incompatibilità previsti dalla legge 17 luglio 1890 N. 6972 sulle Opere Pie, lo proclama eletto membro della Congregazione di carità per il quadriennio 1916 – 1919.*[103]

---

[101] ARCO, delibera del 19 ottobre 1915, numero 35: *Nomina del Presidente della Congregazione della Carità*.
[102] Bove Antonio (Pereto, 23 luglio 1864 - Pereto, 6 agosto 1933) figlio di Domenico e Iusti Maria Rosa. Sposò Santese Marianna.
[103] ARCO, delibera del 18 novembre 1915, numero 42: *Rinnovazione del 4° dei membri della Congregazione della Carità*.

12 novembre 1916: Rinnovazione del 4° membro della Congregazione della Carità

Il Presidente comunica che occorre procedere alla nomina di un membro della Congregazione di Carità pel quadriennio 1917 - 1920 in sostituzione del Sig. Sciò Saverio a termini dell'art. 10 della vigente legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza del 17 luglio 1890 N. 6972 e che il medesimo è rieleggibile.

Eseguita la votazione segreta è risultato:
Presenti N. 9 - Votanti N. 9
Sciò Saverio voti N. 5
Camposecco Rinaldo " 2
Nicolai Davide " 1
Toti Carlo " 1

Il Sig. Presidente assistito dagli scrutatori Sigg. Sciò Francesco, Maccafani Gioa: Angelo e Toti Carlo proclama confermato nella carica di membro della Congregazione di carità il Sig. Sciò Saverio.[104]

12 settembre 1918: Sostituzione di un membro della Congreca della Carità

Il Consiglio

Vista la tabella dei componenti l'Amministrazione della Congregazione di carità.
Considerato che il membro Sig. Camposecco Amedeo è deceduto e quindi è necessario sostituirlo.

All'unanimità delibera

di nominare al posto del defunto quale membro della Congregazione di carità il Sig. Iadeluca Alfonso[105] *il quale non trovasi nei casi d'incompatibilità previsti dalla legge 17 luglio 1890 sulle opere pie e perciò il Presidente lo proclama eletto.*[106]

---

[104] ARCO, delibera del 12 novembre 1916, numero 29: *Rinnovazione del 4° membro della Congregazione della Carità*.

[105] Iadeluca Alfonso (Pereto, 27 ottobre 1856 - #) figlio di Angelo Pasquale e Sciò Maria. Sposò De Domenico Lucia.

[106] ARCO, delibera del 12 settembre 1918, numero 44: *Sostituzione di un membro della Congreca della Carità*.

8 dicembre 1918: Rinnovazione del 4 membro della Congregazione di carità

Il Consiglio

Visto lo specchio dei componenti la Congregazione di carità con le varie date di nomina.
Ritenuto che nel corrente anno va a scadere il Sig. Penna Giovanni
Con voti resi come per legge
Nomina membro della Congregazione di carità il detto Sig. Giovanni Penna il quale è rieleggibile.[107]

15 novembre 1920: Nomina dei membri della Congregazione della Carità

Il Presidente dà lettura dell'art. 10 della legge sulle istituzioni beneficenza pubblica 17 luglio 1890 N. 6972, ricordando al Consiglio che per la nomina dei membri facenti parte della Congregazione di Carità debbono eseguirsi in due distinte votazioni, e cioè una per la nomina del Presidente, e l'altra per la nomina dei quattro membri.
Eseguita la prima votazione e fatto lo spoglio delle schede con l'assistenza degli scrutatori Vendetti Remigio, Camerlengo Giuseppe e Santese Augusto, si ha il seguente risultato:

Votanti 15 - Maggioranza 8.
Santese Augusto ha voti 11 (undici)
Penna Giovanni di Antonio " 1.
Penna Giovanni " 1.
Penna Domenico di Francesco 1.
Vicario Francesco " 1.

Eseguita la seconda votazione per la nomina dei 4 membri con le stesse modalità e con l'assistenza degli stessi scrutatori si ha il risultato:

[107] ARCO, delibera del 8 dicembre 1918, numero 51: *Rinnovazione del 4 membro della Congregazione di carità*.

Votanti 15 - Maggioranza 8.
Santese Michele fu Angelo ha voti 12.
Sciò Giovanni di Felice 11.
Iacuitti Bernardino di Francesco 9.
Giustini Francesco di Gaetano 8.
Penna Giovanni fu Domenico 2.
Camposecco Rinaldo 2.

Successivamente i Signori Penna Domenico, Giustini Francesco fu Bernardino, Pelone Riccardo, Pelone Bernardino, Penna Domenico di Francesco, Sciò Giannicola, Balla Pasqualuccio, Cristofari Antonio, Sciò Giacinto, e Toti Domenico riportano un voto ciascuno.
Schede bianche 1 (una)

A seguito di tali risultati
Il Presidente
proclama eletti: il Sig. Santese Augusto,[108] *Presidente, ed i Signori Santese Michele fu Angelo,*[109] *Sciò Giovanni di Felice,*[110] *Iacuitti Bernardino di Francesco*[111] *e Giustini Francesco di Gaetano,*[112] *membri della Congregazione di Carità = Si dà atto che nessuno degli eletti si trova nelle condizioni d'incompatibilità previste dall'art. 11 della precitata legge.*[113]

[108] Santese Augusto (Pereto, 4 novembre 1890 - #) figlio di Emidio e Bove Giovanna. Sposò Sciò Maria.
[109] Santese Michele (# - #) figlio di Angelo e Grossi Anna Maria. Sposò Pelone Francesca
[110] Sciò Giovanni (Pereto, 3 novembre 1883 - Pereto, 17 gennaio 1959) figlio di Felice e Penna Francesca. Sposò Bove Savina.
[111] Iacuitti Berardino (Pereto, 3 maggio 1895 - #) figlio di Francesco e Giustini Francesca. Sposò Meuti Giovanna.
[112] Giustini Francesco (Pereto, 15 ottobre 1885 - Pereto, 14 aprile 1938) figlio di Gaetano e Bonomini Giovanna. Sposò Giustini Maria Giuseppa.
[113] ARCO, delibera del 15 novembre 1920, numero 11: *Nomina dei membri della Congregazione della Carità*.

1 febbraio 1921: Dimissioni del membro della congregazione di Carità sig. Giustini Francesco

Il Presidente dopo data lettura delle dimissioni rassegnate dal Sig. Giustini Francesco da membro della Congregazione di carità, prega questi a non insistervi perché l'opera sua ben può essere utile all'Ente, che ha bisogno di provetti amministratori, e quindi prega vivamente il Consiglio di voler respingere le dimissioni del collega Giustini.

Il Consiglio

Aderendo all'invito del Sig. Presidente, ad unanimità di voti respinge le dimissioni rassegnate dal Sig. Giustini Francesco da membro della Congregazione di carità.
Il Consigliere Giustini non insiste nelle date dimissioni e ringrazia il Sig. Presidente e i colleghi tutti della confermatagli fiducia.[114]

Dopo aver consegnato le dimissioni, il membro Giustini Francesco le ritirava.

20 marzo 1922: Rinnovazione del 4° membro della Congregazione di Carità

Il Presidente comunica che la Congregazione di Carità a norma della Circolare Ministeriale 22 Settembre 1891 ha proceduto in seduta 23 Dicembre 1921 all'estrazione a sorte di un suo membro ed il sorteggiato è stato il Sig. Iacuitti Bernardino di Francesco che deve essere ora surrogato.

Rammenta che a norma dell'art. 10 della Legge sulle Opere Pie 17 Luglio 1897 N° 6972 il membro Iacuitti non può essere rieletto senza interruzione più di una volta.

La Giunta nel mentre lascia libero il Consiglio per la scelta del nuovo membro, mostra il desiderio che la nomina cada possibilmente su d'uno dei Signori Eboli Antonio e Bove Antonio.

[114] ARCO, delibera del 1 febbraio 1921, numero 35: *Dimissioni del membro della congregazione di Carità sig. Giustini Francesco*.

Eseguita la votazione segreta per mezzo di schede, e fatto lo scrutinio dei voti con l'assistenza dei Consiglieri Sciò Giuseppe, Penna Giovanni e Giustini Francesco, si ha il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti N° 13.

Maggioranza voti 7.
Eboli Antonio ha voti N° 8 (otto)
Bove Antonio " " N° 4 (quattro)
Camposecco Costanzo N° 1 (uno)

Il Presidente in seguito a tale risultato proclama eletto a far parte della Congregazione di Carità di questo Comune il Sig. Eboli Antonio[115] *che ha riportato la maggioranza dei voti.*
Si dà atto che l'eletto non si trova in nessuna delle incompatibilità previste dall'art. 11 della precitata legge.[116]

18 agosto 1922: Rinnovazione di un Membro della Congrega di Carità in surrogazione del membro Giustini Francesco eletto Sindaco

Il Presidente riferisce, che egli in seguito alla sua nomina a Sindaco del Comune avvenuta nella seduta consigliare del 15 Maggio 1922, non potendo più far parte della Congregazione di carità per il disposto dell'art. 11 lettera b. della legge sulle Opere Pie 17 luglio 1890 N° 6972, rassegnò le sue dimissioni da membro, che la Congrega nella sua seduta 4 luglio 1922 ne prese atto, mandando al Consiglio la nomina del surrogante.

Giustini Francesco, conosciuto con il soprannome di *Sarragaru'* fu eletto sindaco e per questo, in base alla legge per la gestione delle Congregazioni, dovette dimettersi da membro della medesima.

[115] Eboli Antonio (Benevento, 29 agosto 1886 - Pereto, 8 novembre 1948) figlio di Biagio e Cristofari Candida Sposò 1) Cicchetti Maddalena – 2) Prassede Giovanna.
[116] ARCO, delibera del 20 marzo 1922, numero 12: *Rinnovazione del 4° membro della Congregazione di Carità*.

Soggiunse che la Giunta, pur lasciando libero il Consiglio nella scelta, propone che la nomina cada possibilmente su d'uno dei due Consiglieri Signori Camerlengo Giuseppe e Penna Domenico.

Dopo data lettura del deliberato della Congrega di Carità 4 luglio 1922, il Presidente fa distribuire le schede in bianco per la votazione segreta, eseguita la quale e fatto lo spoglio dei voti con l'assistenza dei Consiglieri Signori Santese Bernardo, Santese Augusto e Scio Giacinto si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti N° 11
Maggioranza " 6
Camerlengo Giuseppe ha voti N° 7
Penna Domenico " " 3
Schede bianche " " 1

Il Presidente quindi proclama eletto a far parte della Congregazione di Carità il Sig. Camerlengo Giuseppe,[117] *Consigliere comunale, il quale non si trova in nessuna incompatibilità prevista dall'art. 11 della surricordata legge.*[118]

4 ottobre 1923: Rinnovazione di un membro della Congregazione di carità

Il Presidente comunica che la Congregazione di carità a norma della circolare Ministeriale 22-9-1891 ha proceduto in seduta 2 corrente mese all'estrazione a sorte di un suo membro per la rinnovazione annuale ed il sorteggiato è stato il Sig. Scio Giovanni fu Felice che deve essere ora surrogato.

Rammenta che a norma dell'art. 10 della legge sulle Opere Pie 17 luglio 1890 N. 6972 il Membro Scio non può essere rieletto senza interruzione più di una volta.

---

[117] Camerlengo Giuseppe (Pereto, 8 gennaio 1894 - Roma, 23 aprile 1990) figlio di Antonio e Pelone Maria Domenica. Sposò Giordani Veronica.

[118] ARCO, delibera del 18 agosto 1922, numero 43: *Rinnovazione di un Membro della Congrega di Carità in surrogazione del membro Giustini Francesco eletto Sindaco*.

La Giunta nel mentre lascia libero il Consiglio per la scelta del nuovo membro, mostra il desiderio che la nomina sia possibilmente su di uno dei signori Lozzi Antonio e Scio Giuseppe.
Eseguita la votazione segreta per mezzo di schede, e fatto lo scrutinio dei voti con l'assistenza dei Consiglieri Scio Giuseppe, Vicario Avv. Riccardo e Penna Giovanni si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti N. 11
Lozzi Antonio ha voti N. 10 (dieci)
Scio Giuseppe ha voti N. 1 (uno)

Il Presidente in seguito a tale risultato proclama eletto a far parte della Congregazione di Carità di questo Comune il Sig. Lozzi Antonio di Giovanni[119] *che ha riportato la maggioranza di voti.*
Si dà atto che l'eletto non si trova in nessuna delle incompatibilità previste dall'art. 11 della precitata legge.[120]

10 luglio 1924: Congregazione di Carità. Nomina di due componenti

Il Commissario del Prefetto
Letta la nota sottoprefettizia 21 Maggio u.s. n. 2073, con cui si invita quest'Amministrazione a provvedere alla nomina dei componenti la Congregazione di Carità, in numero spettante a questo Comune;
Visti gli art. 1 e 3 del Decreto Ministeriale 11 febbraio 1924 per la parziale esecuzione del R. D. 30 dicembre 1923 concernente la riforma della legge sulle Opere Pie;
Letto l'art. 6 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2841, circa il numero dei componenti nella ricostituzione delle Congregazioni di Carità;
Coi poteri del disciolto Consiglio Comunale

[119] Lozzi Antonio (Pereto, 12 maggio 1895 - Avezzano (L'Aquila), 15 novembre 1961) figlio di Giovanni e Santese Maria. Sposò 1) Prassede Maria - 2) Mannocchi Evelina.
[120] ARCO, delibera del 4 ottobre 1923, numero 59: *Rinnovazione di un membro della Congregazione di carità*.

Determina

Nominare, siccome nomina, membri del Comune componenti la locale Congregazione di Carità, i Signori:1° Penna Alberto[121] *- 2° Eboli Antonio.*[122]

10 luglio 1924: Rinnovazione di membri della Congregazione di Carità di nomina comunale.

IL PODESTA' Sig. Corrado Martellacci, assistito dal Segretario Ricci Cav. Giuseppe;
Uniformandosi al disposto del comma primo dell'art. 12 della legge 17 giugno 1926, n. 1187 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Visto che con deliberazione del Commissario Prefettizio di questo Comune in data 10 luglio 1924, in ossequio alle disposizioni dell'art. 5 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2841, venivano eletti componenti questa Congregazione di Carità i Sigg. Penna Alberto fu Elia ed Eboli Antonio fu Biagio

Determina

addivenire alla rinnovazione dei due anzi notati membri, mediante la rielezione per la prima volta senza interruzione del Sig. Penna Alberto fu Elia e la sostituzione del Sig. Santese Bernardo fu Emilio, avente le qualità di legge, ad Eboli Antonio fu Biagio.[123]

10 luglio 1924: Sorteggio di un membro della Congregazione di Carità di nomina governativa

IL PODESTÀ in adempimento al prescritto del comma 2° dell'art. 12 della legge 17 giugno 1926, n. 1187, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, per le ragioni di modificazione cui all'art. 2 stessa legge, 3° e 4° comma, in quanto ai Comuni di popolazione inferiore ai 5000 abitanti, passa al sorteggio di un membro, fra i tre di

[121] Penna Alberto (Pereto, 23 marzo 1868 - Pereto, 14 maggio 1961) figlio di Elia e Brocchi Giuseppa. Sposò Maccafani Marianna

[122] ARCO, delibera del 10 luglio 1924, numero 15: *Congregazione di Carità. Nomina di due componenti*.

[123] ARCO, delibera del 10 luglio 1924, numero 52: *Rinnovazione di membri della Congregazione di Carità di nomina comunale*.

nomina governativa Signori Lozzi Antonio, Vicario Avv. Cav. Luigi Riccardo, Giustini Giovanni fu Berardino a componenti questa Congregazione di Carità, giusta Decreto Sottoprefettizio 2 agosto 1924, e risulta estratto a sorte il Sig. Giustini Giovanni fu Berardino.[124]

27 novembre 1926: Surrogazione all'estratto a sorte sig. Giustini Giovanni fu Berardino già membro della Congregazione della Carità di rinomina governativa

IL PODESTÀ Vista la deliberazione in data odierna N.º 53;
In conformità delle disposizioni del 2º comma dell'art. 12 della legge 17 giugno 1926, n. 1187 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza

Determina

addivenire alla surrogazione dell'estratto a sorte di nomina governativa Sig. Giustini Giovanni fu Berardino mediante la nomina del Sig. Penna Domenico di Francesco[125] *avente tutte le qualità richieste dalla legge.*[126]

23 luglio 1927: Sostituzione membro congregazione di carità

Il Podestà;
Vista e tenuta presente la deliberazione N.ro 52 del 27 novembre 1926 colla quale si addiveniva alla rinnovazione dei membri scaduti Sigg: Penna Alberto fu Elia ed Eboli Antonio fu Biagio, colla rielezione per la prima volta senza interruzione del Sig Penna Alberto, e la sostituzione del Sig Santese Bernardo fu Emilio ad Eboli Antonio fu Biagio;

Ritenuto che il Sig. Santese Bernardo è stato nominato Podestà del Comune, carica incompatibile con quella di membro della Congregazione di Carità;

---

[124] ARCO, delibera del 10 luglio 1924, numero 53: *Sorteggio di un membro della Congregazione di Carità di nomina governativa*.

[125] Penna Domenico (Pereto, 15 febbraio 1884 - Pereto, 27 agosto 1973) figlio di Francesco e Palombo Santa. Sposò Fiorentini Bernardina.

[126] ARCO, delibera del 27 novembre 1926, numero 54: *Surrogazione all'estratto a sorte sig. Giustini Giovanni fu Berardino già membro della Congregazione della Carità di rinomina governativa*.

Determina

Revocare tale deliberazione per la sola parte che riflette la sostituzione dello stesso Sig. Santese ad Eboli Antonio e nominare in sostituzione del predetto Sig Santese il Sig Camposecco Costanzo di Venceslao[127] *per il tempo che in legge.*[128]

[127] Camposecco Costanzo (Pereto, 30 marzo 1893 - Tagliacozzo (L'Aquila), 2 marzo 1973) figlio di Venceslao e Ippoliti Antonia. Sposò Chiofi Elisabetta Domenica.

[128] ARCO, delibera del 23 luglio 1927, numero 28: *Sostituzione membro congregazione di carità*.

Considerazioni

Tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, l'Italia visse una trasformazione nel campo del soccorso sociale. Si assistette al passaggio fondamentale dal concetto di *carità*, intesa come elargizione privata o religiosa mossa da spirito di pietà, a quello di *beneficenza pubblica*, governata dallo Stato e orientata al diritto e all'ordine sociale. Questa transizione ebbe come motore centrale la *Congregazione di carità*, l'ente che assunse il compito di coordinare e modernizzare l'antico sistema delle *Opere pie*.

Nella ricerca sono state trovate 79 delibere comunali nel periodo preso in considerazione, trascritte integralmente.

Nel cercare le informazioni dei membri e dei presidenti della *Congregazione di carità* sono state rinvenute informazioni biografiche finora non pubblicate; queste si trovano riportate nelle note a piè di pagina. Da segnalare che sono state dedotte, in quanto nel testo delle delibere analizzate non sono presenti riferimenti univoci alle informazioni anagrafiche.

Si nota dalle biografie rintracciate e dalle voci popolari che inizialmente gli assessori comunali, o membri della *Congregazione di carità,* erano esclusivamente i possidenti/benestanti.

Per evitare che le cariche si cristallizzassero nelle mani di pochi, la legge introduceva un elemento di imprevedibilità: la sorte. La procedura di avvicendamento (rinnovo del quarto dei membri) era gestita mediante un sorteggio pubblico: i nomi, scritti su cartelle arrotolate e inserite in anelli di metallo, venivano estratti da un'urna. Il sorteggio non serviva a nominare nuovi membri, ma a decidere chi dovesse decadere anticipatamente dalla carica. Questo metodo doveva garantire un ricambio.

Il sistema di gestione della congregazione si reggeva anche su norme di esclusione, pensate per prevenire conflitti di interesse.

Non bastava vincere un'elezione o evitare il sorteggio; bisognava possedere i requisiti morali e legali per servire l'ente:

- Incompatibilità per cumulo di cariche;
- Limiti di mandato;
- Perdita della qualità di elettore **(**chi perdeva i diritti politici decadeva automaticamente).

I ballottaggi, i sorteggi e la verifica delle incompatibilità erano gli strumenti necessari per proteggere il bene comune dall'arbitrio e dal favoritismo.

Si registrarono diversi casi di rifiuto o dimissioni dalla carica di presidente della congregazione; non è stata rinvenuta documentazione in merito ai motivi che li hanno causati .

A parte le varie nomine, dimissioni o sostituzioni di presidenti o membri della congregazione, d'interesse nelle carte ripotate è l'attenzione posta dalla *Congregazione di carità* e dall'amministrazione comunale di accentrare nella congregazione la gestione del locale *Monte frumentario*, della confraternita di San Giovanni Battista di Pereto e del *Lascito di Maccafani Agnese*, tre enti che avevano delle rendite cospicue. Da notare che gli ultimi due erano controllati/gestiti anche dal locale arciprete.

Con il trasferimento della gestione economica alla *Congregazione di carità* veniva estromessa l'autorità religiosa locale, ovvero ci fu un passaggio da una gestione clericale a quella laicale.

I punti di attenzione di questi enti o legati, nati per scopi benefici, erano la contabilità (poco documentata o assente) ed il patrimonio (mal gestito e non inventariato).

La congregazione sottrasse l'assistenza alla sfera della pietà religiosa per consegnarla a quella del diritto amministrativo, finì per assorbire progressivamente le realtà preesistenti, razionalizzando interventi che prima erano frammentati,

Volutamente sono state riportate in appendice le leggi ed i decreti governativi per evidenziare che dagli statuti inziali delle varie associazioni laicali sorte a Pereto, abbozzati grossolanamente per gestirle,[129] si passò a descrizioni precise e puntuali della gestione delle stesse. Questo successe perché nel passato chi era presidente o membro di una delle associazioni locali aveva un notevole margine di gestione e poco controllo, permettendo abusi e sottrazioni.

[129] Ad esempio, si veda lo statuto della Confraternita di San Giovanni Battista redatto nell'anno 1784; per dettagli: Basilici Massimo, *Pereto: gli statuti delle confraternite*, edizioni Lumen, Pietrasecca di Carsoli, 2010, pagine 7-11.

Appendici

Elenco dei presidenti della Congregazione di carità

Di seguito è fornito un elenco dei presidenti della congregazione.

Presidente	Periodo/Data di elezione	Note
Fiori Luigi	Citato nel 1870	Menzionato come "passato Presidente".
Camposecco Giuseppe	Fino al 1883	Il suo mandato risultava scaduto nel 1883.
Prassede Michele	11 ottobre 1885	Eletto con 9 voti favorevoli; rieletto il 24 novembre 1889.
Nicolai Giuseppe	23 aprile 1891	Eletto in secondo scrutinio dopo la riforma della Legge Crispi.
Prassede Michele	24 febbraio 1895	Rieletto al ballottaggio contro Moraschini Michele.
Santetti Pietro	17 settembre 1895	Eletto in sostituzione di Nicolai Giuseppe, indicato come scaduto per anzianità.
Nicolai Luigi	23 dicembre 1899	Eletto al ballottaggio contro il presidente uscente Santetti Pietro.
Laurenti Sestilio	10 maggio 1903	Eletto dopo le dimissioni di Nicolai Luigi; si dimise a sua volta dopo meno di un mese.
Penna Antonio	7 giugno 1903	Eletto dopo le dimissioni di Laurenti; rieletto per il quadriennio 1904-1907 a settembre 1903, ma dimissionario a ottobre dello stesso anno.
Laurenti Sestilio	3 gennaio 1908	Eletto all’unanimità in sostituzione del dimissionario Penna Antonio.
Vicario Francesco	6 marzo 1910	Eletto con 10 voti; confermato nel 1914 e dimissionario nel settembre 1915.
Penna Giovanni	19 ottobre 1915	Eletto in sostituzione del dimissionario Vicario Francesco.
Santese Augusto	15 novembre 1920	Eletto con 11 voti favorevoli.

Legge del 17 luglio 1890 numero 6972

Sulle Opere Pie

I.
Delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 1

Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine:

a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di malattia;
b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico.

La presente legge non innova alle disposizioni delle leggi che regolano gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito.

Art. 2

Non sono compresi nelle istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge:

a) i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, mantenute col contributo di soci, o con oblazioni di terzi;
b) le fondazioni private destinate a pro di una o più famiglie determinate, non soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica;
c) le società ed associazioni regolato dal codice civile e dal codice di commercio.

I comitati e le istituzioni di cui alla lettera a, sono soggetti alla sorveglianza dell'autorità politica, a fine d'impedire abusi della pubblica fiducia.

Art. 3

In ogni comune è instituita una congregazione di carità con le attribuzioni che le sono assegnate dalla presente legge.

Alla congregazione di carità saranno devoluti i beni destinati ai poveri giusta l'art. 832 del codice civile.

II.
Degli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 4

Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono amministrate dalla congregazione di carità o dai corpi morali, consigli, direzioni od altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati.

Art. 5

La congregazione di carità è composta di un presidente e di quattro membri nei comuni che hanno una popolazione inferiore a 5 mila abitanti; di otto nei comuni che hanno una popolazione da 5 a 50 mila abitanti; di dodici negli altri.

Per deliberazione della congregazione di carità, approvata dal consiglio comunale e dalla giunta provinciale amministrativa, può inoltre essere ammesso a far parte della congregazione stessa, avuto riguardo all'indole ed alla rilevanza della liberalità e per quanto concerna la gestione di essa, il benefattore o una fra le persone da lui designate.

Può pure, nella medesima forma, avuto riguardo all'indole dell'istituzione ed alla rilevanza del suo patrimonio, esservi ammesso il fondatore od un rappresentante di una opera pia, amministrata dalla congregazione di carità, scelto secondo le indicazioni fornite dall'atto di fondazione.

Art. 6

Il presidente ed i membri della congregazione di carità sono eletti dal consiglio comunale nella sessione di autunno: non più della metà di essi può appartenere nel tempo stesso al consiglio comunale.

Il presidente dura in carica un quadriennio, ed i membri si rinnovano per un quarto ogni anno.

Art. 7

Spetta alla congregazione di carità di curare gli interessi dei poveri del comune e di assumerne la rappresentanza legale, così innanzi all'autorità amministrativa, come dinanzi all'autorità giudiziaria.

Art. 8

La congregazione di carità promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri, assumendone provvisoriamente la cura nei casi di urgenza.

Art. 9

La nomina e la rinnovazione degli amministratori di una istituzione pubblica di beneficenza, che non sia posta sotto l'amministrazione della congregazione di carità, si fanno a termini delle tavole di fondazione o dei rispettivi statuti.

Art. 10

I membri dalla congregazione di carità e gli amministratori di ogni altra istituzione pubblica, che debbono essere eletti all'ufficio per un tempo determinato, non possono essere rieletti senza interruzione più d'una volta; salva, per le amministrazioni diverse dalla congregazione di carità, la esplicita disposizione in contrario degli statuti.

Art. 11

Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, non possono far parte della congregazione di carità o dell'amministrazione d'ogni altra istituzione pubblica di beneficenza:

a) coloro che non possono essere elettori ai termini della legge provinciale e comunale, e coloro che non sono eleggibili, in ordine all'art. 30, lettere a, c, d, e, f, g, h, della legge stessa;
b) coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, sottoprefettura o d'altra autorità politica, ovvero della giunta provinciale amministrativa nella provincia; gli impiegati nei detti uffici; il sindaco del comune e gli impiegati addetti all'amministrazione comunale;
c) coloro che sieno stati dalla giunta provinciale amministrativa dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti della congregazione di carità o d'altra istituzione di beneficenza, o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi, e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;
d) chi abbia lite vertente con l'istituzione o congregazione, o abbia debiti liquidi verso esse e sia in mora al pagamento.

Nei casi d'esercizio d'azione popolare, si ha lite vertente quando la legale rappresentanza dell'ente abbia spiegate domande o eccezioni, principali o adesive, che, nell'istruttoria della causa o nel merito, sieno in tutto o in parte contrarie all'amministratore;

e) i parenti e gli affini sino al secondo grado col tesoriere dell'istituzione di beneficenza.

Gli ecclesiastici e ministri di culti di cui all'art. 29 della legge provinciale e comunale, possono far parte di ogni istituzione di beneficenza diversa dalla congregazione di carità.

Essi possono inoltre far parte dei comitati di erogazione e di assistenza che le congregazioni di carità abbiano istituito, ed anche della congregazione stessa, nel caso speciale contemplato dal 1° capoverso dell'art. 5.

Art. 12

La nomina di una donna maritata a far parte della congregazione di carità o di ogni altra istituzione di beneficenza, non ha effetto, se entro 15 giorni dalla pubblicazione prescritta dall'art. 34, non viene prodotto all'autorità politica del circondario l'atto di autorizzazione maritale, preveduto nell'art. 1743 del codice civile.

Art. 13

Incorre in una penalità pecuniaria dalle 50 alle 1000 lire, salvo l'applicazione del codice penale, quando siavi reato:

1° colui che, preesistendo un motivo d'incompatibilità stabilito nell'articolo 11 e da esso conosciuto, assuma lo ufficio;
2° colui che continui ad esercitare l'ufficio, quando il motivo di incompatibilità sia sopraggiunto e gli sia noto; compiendo atti che non sieno di mera conservazione o di stretta necessità; ovvero ritardando volontariamente le consegne.

Ma se consta che la persona colpita dall'incompatibilità la denunziò o ne propose il dubbio; ovvero se la esistenza dell'incompatibilità fu oggetto di discussione o anche di mero esame per parte della congregazione, del collegio o consiglio di amministrazione che doveva deliberare intorno ad essa, non ha luogo l'applicazione della penalità, sebbene al seguito dei ricorsi, o per provvedimenti d'ufficio la incompatibilità sia stata dalle autorità superiori dichiarata esistente.

Art. 14

Non possono appartenere contemporaneamente alla stessa amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri e il genero o la nuora.

Tuttavia, per le amministrazioni diverse dalle congregazioni di carità sono mantenuti i particolari statuti che dispongano diversamente.

Art. 15

Chi fa parte della congregazione di carità o dell'amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di beneficenza, non può intervenire a discussioni o deliberazioni, né può prender parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi suoi o dei parenti od affini sino al quarto grado, o interessi di stabilimenti da lui amministrati, o di corpi morali di cui avesse una rappresentanza, o di persone con le quali fosse legato con vincolo di società in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazione in partecipazione.

Non può inoltre concorrere, direttamente né indirettamente o per interposta persona, a contratti di compra e vendita, di locazione, di esazione e di appalto con la congregazione o con l'istituzione pubblica di beneficenza alla quale sia addetto; salvo che si tratti di locazioni ovvero di compre e vendite ai pubblici incanti, e con deliberazione motivata della giunta provinciale amministrativa sia stato ammesso a concorrervi.

Art. 16

La disposizione del capoverso dell'articolo precedente si applica anche a coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, di sottoprefettura o di altra autorità politica, ovvero della giunta provinciale amministrativa, ed al sindaco del comune.

Art. 17

I contravventori agli art. 15 e 16 incorrono in una penalità pecuniaria dalle 50 alle 1000 lire, nella decadenza dall'ufficio di componente la congregazione di carità o di amministratore di altra istituzione di beneficenza e nell'obbligo del risarcimento dei danni; salve le maggiori pene quando siavi reato.

L'amministrazione ha diritto alla risoluzione del contratto.

Ov'essa non faccia valere o non deduca la nullità, può farla valere o dedurla l'autorità politica.

III.
Dell'amministrazione e contabilità.

Art. 18

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono tenere in corrente un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili, ed uno stato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni coi titoli relativi.

Art. 19

Dell'inventario e delle successive aggiunte e variazioni è data comunicazione al sindaco ed alla giunta provinciale amministrativa, nel termine e nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 20

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono formare ogni anno, nei termini e nei modi che saranno fissati con regolamento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della propria gestione.

Art. 21

Qualora i tesorieri non presentino il conto nel termine di un mese, la giunta provinciale amministrativa lo fa compilare d'ufficio a spese loro.

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza debbono deliberare sopra i conti entro due mesi dal giorno in cui saranno stati presentati. Se la deliberazione non ha luogo entro tale termina, l'esame dei conti è deferito direttamente alla giunta provinciale amministrativa. Questa deve pronunziare sui conti entro tre mesi dal giorno in cui le saranno pervenuti.

Art. 22

Le congregazioni di carità e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza potranno, con l'autorizzazione della giunta amministrativa, tenuto conto dell'indole e rilevanza delle loro entrate, avere uno o più riscuotitori speciali, ed uno speciale tesoriere o cassiere. In caso diverso la riscossione delle entrate è affidata all'esattore comunale, e questi di regola funge anche da tesoriere.

I tesorieri debbono prestare cauzione nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 23

Le somme eccedenti i bisogni ordinari debbono essere depositate ad interesse presso le casse di risparmio pestali, ovvero presso altro istituto di credito o risparmio, designato dalla rappresentanza dell'istituto di beneficenza coll'approvazione della giunta provinciale amministrativa.

Ai depositi nelle casse postali di risparmio non è applicabile il disposto degli art. 4 e 6 della legge del 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 3ª).

Art. 24

Le entrate degli istituti pubblici di beneficenza si riscuotono secondo le norme vigenti per la riscossione delle entrate comunali.

Questa disposizione non si applica alla riscossione, durante la vita del benefattore, delle oblazioni o sottoscrizioni volontarie a scopo di beneficenza, la quale è regolata dalle leggi concernenti l'esecuzione delle obbligazioni civili.

Art. 25

Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono ammesse di diritto al patrocinio gratuito quando concorra a loro favore la condizione preveduta dal n. 2 dell'art. 9 del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627. È derogato all'art. 1 dell'allegato D alla legge del 19 luglio 1880, n. 5536.

Con autorizzazione della giunta provinciale amministrativa può essere aggiunto al difensore officioso un altro difensore.

Art. 26

Le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti, e gli appalti delle cose ed opere per un valore complessivo di oltre 500 lire si fanno, sotto pena di nullità, all'asta pubblica, colle forme stabilite per i contratti e per le opere dello Stato.

La giunta provinciale amministrativa può consentire la licitazione o trattativa privata.

Art. 27

I beni immobili delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono di regola essere dati in affitto colle forme fissate dal regolamento.

Pei beni rustici devesi aver riguardo, secondo la natura della coltivazione, alle consuetudini locali.

Art. 28

Le somme da investirsi debbono essere impiegate in titoli del debito pubblico dello Stato, o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Ove i titoli non siano nominativi debbono essere depositati, se e come verrà determinato caso per caso dalla giunta provinciale amministrativa.

Le somme suddette possono tuttavia, con l'autorizzazione della giunta amministrativa, essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego.

Art. 29

Quando per inosservanza delle forme stabilite dalla legge, dagli statuti e regolamenti a tutela del patrimonio di una istituzione di beneficenza, gli amministratori, con dolo o colpa grave, ancorché non vi siano termini di reato, abbiano arrecato un danno economico all'istituzione, la giunta provinciale d'ufficio, o sopra richiesta del prefetto, procederà, in via amministrativa, all'accertamento del danno, indicando quali amministratori ne appariscano responsabili, e per quale ammontare.

Le deliberazioni della giunta provinciale non pregiudicano alle ragioni dell'istituto o degli amministratori di esso; ma servono di titolo per domandare all'autorità giudiziaria provvedimenti conservatorii.

Art. 30

Le cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono di competenza dei tribunali ordinari.

Sono di competenza della giunta provinciale amministrativa in primo grado e della corte dei conti in grado di appello, nell'esame e giudizio sui conti, le cause di responsabilità contro gli amministratori:

a) quando abbiano ordinato spese o contratto impegni senza legale autorizzazione;
b) quando senza legale autorizzazione si siano ingeriti nel maneggio di danari o valori dell'istituzione.

Art. 31

Le congregazioni di carità e le istituzioni pubbliche di beneficenza che, avuto riguardo alla specie ed alla rilevanza delle loro rendite ed alla specie della beneficenza nella quale vengono erogate, richiedano l'opera di un personale stipendiato, debbono stabilirne la pianta organica e fissarne con speciale regolamento i diritti e le attribuzioni.

Fuori dei casi preveduti nella prima parte di questo articolo, le congregazioni di carità e le istituzioni pubbliche di beneficenza hanno facoltà di usare, per l'amministrazione loro affidata, dei locali e valersi dell'opera degli impiegati del comune, ovvero degli impiegati dipendenti da altre istituzioni pubbliche di beneficenza.

In caso di dissenso, la giunta provinciale amministrativa delibera se e con quali condizioni tali facoltà possano essere esercitate.

Art. 32

Il Governo del Re curerà che alle istituzioni di beneficenza sieno applicate le disposizioni seguenti, ogni qualvolta la composizione dei loro consigli amministrativi e il loro ordinamento amministrativo ne comportino l'applicazione; salve le equivalenti o maggiori guarentigie che i particolari statuti abbiano stabilito:

1. le deliberazioni delle congregazioni di carità e delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza debbono essere prese coll'intervento della metà più uno di coloro che le compongono, ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti;
2. i processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e, per le istituzioni che non hanno impiegati, da uno fra gli amministratori designato al principio d'ogni anno. I verbali sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione;
3. gli amministratori, che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dai rispettivi consigli ed il prefetto la può promuovere;
4. i mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere se non sono muniti delle firme del presidente e di quello fra i membri dell'amministrazione che sopraintende al servizio cui si riferisce il mandato, od, in difetto, del membro anziano;
5. quando a capo delle istituzioni di beneficenza non si trovino uno o più amministratori stipendiati o permanenti, ma le stesse istituzioni richiedano l'opera di più impiegati di segreteria, ogni dichiarazione, provvedimento, contratto, e in generale ogni atto che emani dalla istituzione, dovrà, oltre la firma di chi abbia la rappresentanza dell'ente, avere la firma dell'impiegato capo di ufficio che sarà designato negli statuti. Questi parteciperà con gli amministratori alla responsabilità degli atti medesimi nei modi e limiti che saranno stabiliti negli statuti stessi.

Art. 33

All'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo il Governo del Re provvederà:

a) per le istituzioni nuove, nell'atto di approvazione dei loro statuti;
b) per le istituzioni i cui statuti sono ai termini della presente legge sottoposti a revisione obbligatoria, nei provvedimenti da prendersi al seguito della detta revisione;
c) per tutte le altre istituzioni, nei medi e nei termini che saranno stabiliti nelle disposizioni transitorie per l'attuazione della presente legge.

Art. 34

Le deliberazioni delle amministrazioni pubbliche di beneficenza per le quali è richiesta l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, e quelle concernenti la nomina, elezione e rielezione degli amministratori sono pubblicate per copia entro otto giorni dalla loro data, nelle forme delle deliberazioni dei consigli comunali.

Nello stesso termine deve esser rimessa all'autorità politica del circondario una copia dei verbali contenenti le deliberazioni menzionate nella prima parte di quest'articolo.

IV.
Della tutela.

Art. 35

Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono poste sotto la tutela della giunta provinciale amministrativa.

Art. 36

Sono soggetti all'approvazione della giunta provinciale amministrativa:

a) i bilanci preventivi;
b) il conto consuntivo degli amministratori ed i conti dei tesorieri ed esattori;
c) i contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e l'accettazione e il rifiuto di lasciti o doni; salve le disposizioni della legge del 5 giugno 1850, relative alla capacità di acquistare dei corpi morali;
d) le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di nove anni;
e) le deliberazioni che importino trasformazione o diminuzione di patrimonio;
f) le deliberazioni che stabiliscano o modifichino le piante organiche degli impiegati, i collocamenti a riposo con pensione, e le liquidazioni delle pensioni;
g) le deliberazioni relative al servizio di esazic.ne o di tesoreria, ed alle cauzioni degli esattori o dei tesorieri;
h) le deliberazioni per stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatori in casi di urgenza, e salvo in questi casi l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione.

Qualora i lasciti o doni riguardino beni mobili che non abbiano un valore superiore a L. 5000, l'autorizzazione preveduta dalla legge 5 giugno 1850 è di competenza del prefetto.

Art. 37

Qualora la giunta amministrativa non abbia, prima che incominci il nuovo esercizio, approvato in tutto o in parte il bilancio preventivo, sarà per la parte non approvata applicato l'ultimo preventivo che ottenne l'approvazione.

Art. 38

Nessuno storno di fondi da capitolo a capitolo potrà farsi nei bilanci, senza la preventiva autorizzazione della giunta provinciale amministrativa.

Art. 39

La giunta provinciale amministrativa, in occasione della revisione dei bilanci preventivi, deve curare che le istituzioni pubbliche di beneficenza riducano al necessario le spese di amministrazione e di personale.

Qualora occorra a quest'uopo una modificazione degli statuti, inviterà le amministrazioni a farne proposta.

Art. 40

La giunta provinciale amministrativa, prima di deliberare intorno agli atti che sono soggetti ad approvazione, può ordinare, a spese della istituzione di beneficenza, quelle verifiche o perizie che creda necessarie al suo controllo.

Art. 41

Un sommario delle deliberazioni della giunta provinciale amministrativa in materia di tutela deve essere pubblicato nel bollettino della prefettura.

Art. 42

Salva la competenza giudiziaria ove siavi luogo, contro le deliberazioni della giunta amministrativa emanate, a norma dell'art. 36, lett. b, in materia di conti consuntivi degli amministratori, dei tesorieri o degli esattori, è ammesso il ricorso alla corte dei conti.

Contro ogni altra deliberazione della giunta amministrativa è ammesso ricorso al Re, salvo sempre, ove non siasi presentato ricorso al Re in sede amministrativa, il ricorso in via contenziosa al consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge ai termini dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889; ed ove si tratti di deliberazioni per istare in giudizio, salva pure la estensione del ricorso al merito, ai termini dell'art. 25 della stessa legge.

Art. 43

Quando una istituzione di beneficenza sia mantenuta col concorso dello Stato, le attribuzioni della giunta amministrativa sono esercitate dal ministro dell'interno, d'accordo col ministro competente; e contro i decreti del ministro è ammesso il ricorso ai termini dell'articolo precedente.

Anche di queste attribuzioni il ministro dell'interno può far delegazione ai prefetti.

V.

Della vigilanza e ingerenza governativa.

Art. 44

Al ministro dell'interno spetta l'alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza. Esso invigila sul regolare andamento delle istituzioni, ne esamina le condizioni così nei rapporti amministrativi come in relazione ai loro fini, e cura l'osservanza della presente legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti.

Per ogni provincia un consigliere di prefettura designato dal prefetto ha lo speciale incarico di vigilare all'osservanza delle leggi in materia di pubblica beneficenza.

Art. 45

Qualora la giunta provinciale amministrativa o le amministrazioni non ottemperino alla disposizione dell'art. 39, spetta al prefetto di fare al ministero dell'interno le proposte che crederà necessarie.

Art. 46

Salva la facoltà di dare, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgente necessità per tutelare gli interessi degli istituti di beneficenza, quando un'amministrazione, dopo esservi stata invitata, non si conformi alle norme di legge o agli statuti e regolamenti della istituzione affidatale, ovvero pregiudichi gli interessi della medesima, può essere sciolta con decreto reale, previa il parere della giunta provinciale amministrativa e del consiglio di Stato.

Art. 47

Se l'amministrazione disciolta è la congregazione di carità, la gestione temporanea spetta di diritto alla giunta municipale; questa può farne delegazione ad uno o più dei suoi membri.

Entro due mesi dalla data del decreto di scioglimento, il consiglio comunale deve nominare la nuova congregazione.
Ove si venga allo scioglimento della nuova congregazione per gli stessi motivi per i quali fu sciolta la precedente, col decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, coll'incarico della gestione per non più di tre mesi.

L'indennità del commissario è a carico del comune, salvo rivalsa contro chi di ragione.

Art. 48

Quando un'istituzione di beneficenza interessi più provincie o più comuni, può, nei casi contemplati dall'art. 46, udite le giunte provinciali amministrative e il consiglio di Stato, essere nominato per decreto reale un commissario che ne assume la gestione temporanea; per non più di sei mesi, se l'istituzione interessi una sola provincia o comuni di una sola provincia; per non più di un anno se interessi più provincie o comuni di diverse provincie.

L'indennità per il commissario è a carico dell'istituzione, salvo rivalsa contro chi di ragione.

Art. 49

Trattandosi dello scioglimento di altra istituzione pubblica di beneficenza la gestione temporanea spetta di diritto alla congregazione di carità, sino a che non sia ricostituita l'amministrazione ordinaria.

Alla detta ricostituzione dovrà provvedersi entro sei mesi.

Art. 50

Quando l'amministrazione di una istituzione pubblica di beneficenza, nonostante gli eccitamenti dell'autorità superiore, non si presti a compiere un atto reso

obbligatorio da legge o da regolamento, l'autorità politica può ordinarne la esecuzione per mezzo di un delegato speciale.

Pel rimborso delle spese di missione e di ogni altra indennità che possa essere dovuta dagli amministratori e dagli impiegati si provvede ai termini degli art. 29 e 30.

Art. 51

La fondazione di nuove istituzioni pubbliche di beneficenza con amministrazione propria è fatta con decreto reale, previo parere del consiglio comunale e del consiglio provinciale se concernano più comuni o l'intera provincia, e del consiglio di Stato.

Nella domanda o proposta di fondazione devesi indicare con quali mezzi s'intende di adempiere allo scopo, tenuto conto dello svolgimento che l'istituzione possa ricevere in avvenire.

Il ricorso contro il provvedimento che autorizza o nega la fondazione di istituzioni pubbliche di beneficenza o l'accettazione di lasciti o doni, si estende al merito e norma dell'art. 25 della legge 2 giugno 1889, n. 6166 (serie 3ª).

Art. 52

L'autorità politica annullerà le deliberazioni ed i provvedimenti delle congregazioni di carità altre istituzioni di beneficenza quando contengano violazioni di leggi o di regolamenti generali o di statuti speciali aventi forza di legge.

E dovranno essere osservate le seguenti norme:

a) oltre le copie di cui all'art. 34, dovrà a spese e cura dell'istituzione essere comunicata all'autorità politica del circondario copia di ogni altra deliberazione e di ogni atto di cui essa abbia fatto richiesta;
b) se l'autorità politica del circondario ravviserà che la deliberazione o il provvedimento contengano alcuni dei vizi indicati nella prima parte di questo articolo, ne darà, nel termine di 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, avviso all'amministrazione interessata, la quale potrà, se creda, presentare le sue osservazioni in risposta. Frattanto se la deliberazione o il provvedimento non fossero stati eseguiti, l'autorità politica del circondario ordinerà che la esecuzione sia sospesa;
c) l'annullamento della deliberazione o del provvedimento sarà pronunciato dal prefetto udito il consiglio di prefettura, entro 30 giorni decorrenti da quello del ricevimento delle copie di cui alla lettera a;
d) trascorso il termine di cui al comma c, senza che sia stato pronunziato l'annullamento, cadrà anche il decreto di sospensione che fosse stato emanato e l'annullamento non potrà esser pronunziato dal prefetto.

S'intendono sempre riservate le facoltà di provvedere nei modi e termini di cui agli art. 46 e 50.

Rimangono egualmente salve le nullità di diritto concernenti le deliberazioni e i provvedimenti presi in adunanze illegali o sopra oggetti estranei alle attribuzioni dei consigli e rappresentanze delle istituzioni di beneficenza, o quando si sieno violate le disposizioni delle leggi.

Tali nullità, qualora sieno stati lasciati decorrere i termini di cui sopra, saranno pronunciate, al seguito di ricorso delle parti interessate o d'ufficio, con decreto reale, udito il consiglio di Stato.

Art. 53

I prefetti, di propria iniziativa o sulla domanda dell'autorità comunale, possono ordinare in ogni tempo la ispezione degli uffici e degli atti amministrativi della congregazione di carità e delle altre istituzioni pubbliche di beneficenza, e la verifica dello stato di cassa dei tesorieri.

L'autorità politica del circondario può, nelle stesse condizioni, ordinare la verifica dello stato di cassa dei tesorieri.

VI.
Delle riforme nell'amministrazione e delle mutazioni nel fine.

Art. 54

Sono concentrate nella congregazione di carità le istituzioni elemosiniere.

Debbono pure essere amministrati dalla congregazione di carità i fondi delle altre istituzioni che siano destinati ad elemosina, fatta eccezione per quelli che servano ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata da istituzione non sottoposta a concentramento.

Art. 55

Nell'occasione del concentramento preveduto nel precedente articolo, si procederà alla revisione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni elemosiniere, nell'intento di coordinare l'erogazione delle rendite destinate ad elemosine, preferibilmente all'uno o all'altro degli scopi seguenti, che più si avvicini all'indole dell'istituzione ed all'intenzione del fondatore:

a) concorso al mantenimento, nei ricoveri di mendicità o in altri istituti equivalenti, degli individui inabili al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge a somministrare gli alimenti;
b) soccorso e tutela dell'infanzia abbandonata, per promuoverne l'educazione e l'istruzione, e l'avviamento ad una arte o mestiere;
c) sussidi per allattamento, naturale o artificiale;
d) sussidi all'infanzia ed all'adolescenza in generale, per incoraggiarne l'educazione morale e intellettuale, per aiutarne il miglioramento fisico, o per impedirne il fisico deperimento;
e) soccorso ed assistenza dei malati poveri a domicilio;

f) sussidi temporanei anche ad individui abili al lavoro, quando ne sia manifesta la necessità, derivante da condizioni straordinarie o da temporanea malattia;
g) concorso alla fondazione ed all'incremento di istituzioni di previdenza o di tutela in favore dei poveri.

Art. 56

Sono inoltre, di regola, concentrate nella congregazione di carità:

a) le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nel comune che non abbiano una rendita netta superiore a 5000 lire;
b) le istituzioni pubbliche di beneficenza di qualunque specie a beneficio degli abitanti di uno o più comuni che, insieme riuniti, abbiano meno di 10 mila abitanti;
c) le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nel comune, delle quali sia venuta a mancare e quelle per le quali non si possano costituire l'amministrazione e la rappresentanza per difetto di disposizioni nell'atto di fondazione.

Se trattisi di istituzione a beneficio degli abitanti di più comuni, il concentramento ha luogo nella congregazione di carità del comune nel quale l'istituzione ha la sua sede principale.

Art. 57

Nell'intento di rendere più semplice e più economica la amministrazione, di facilitarne il controllo e di procurare che riesca più efficace la beneficenza, può essere concentrata nella congregazione di carità ogni altra istituzione di beneficenza esistente nel comune della quale non sia ordinato il concentramento a norma dell'articolo precedente.

Art. 58

Quando non avvenga il concentramento ordinato nei precedenti art. 56 e 57, le istituzioni pubbliche di beneficenza possono essere riunite per gruppi, dipendenti da una o più amministrazioni, secondo l'affinità dello scopo rispettivo.

Art. 59

Non sono soggetti al concentramento nella congregazione di carità, ma possono essere riuniti in gruppi, a norma dell'art. 58:

a) gli istituti di beneficenza d'ogni specie pei bambini lattanti e pel baliatico, ed i brefotrofi;
b) gli asili ed altri istituti per l'infanzia;
c) gli istituti ospitalieri ed i manicomi fondati a beneficio di uno o più comuni che, insieme riuniti, abbiano non meno di 5000 abitanti;
d) gli istituti di beneficenza, con o senza convitto, per l'istruzione e l'educazione, in istato di sanità o d'infermità; e quelli destinati a fornire ricovero a nubili, vedove o persone incapaci per condizione sociale od età avanzata di procurarsi in tutto, o in parte, i mezzi di sussistenza;

e) i riformatorii e le case di custodia o di correzione;
f) gli istituti di beneficenza d'ogni specie, mantenuti principalmente col mezzo di volontarie sottoscrizioni od oblazioni, o di altre entrate eventuali.

Tuttavia gli istituti che al giorno della pubblicazione della presente legge sono amministrati dalla congregazione di carità, continueranno ad essere amministrati dalla congregazione stessa; eccetto che le ragioni di convenienza amministrativa delle quali è parola nell'art. 57, esigano invece il distacco dalla congregazione di carità o il raggruppamento ai termini dell'art. 58.

Art. 60

Possono essere eccettuate dal concentramento o dalla riunione in gruppi, ordinati negli art. 54 e seguenti, quelle istituzioni, anche elemosiniere, le quali, avuto riguardo alla rilevanza del loro patrimonio, all'indole loro o alle speciali condizioni nelle quali esercitano la beneficenza, richiedano una separata amministrazione.

Ma, ove trattisi di istituzioni elemosiniere, rimane fermo l'obbligo di procedere alla revisione degli statuti e dei regolamenti, secondo le norme stabilite nell'art. 55.

Art. 61

Le istituzioni pubbliche di beneficenza concentrate nella congregazione di carità o riunite in gruppi a norma dei precedenti articoli, mantengono separati i patrimoni e continuano ad erogare le rendite, in conformità dei rispettivi statuti, a vantaggio degli abitanti delle provincie, dei comuni, o delle frazioni di comune a beneficio dei quali erano destinate; e di tale separazione e speciale erogazione deve risultare negli inventari, nei bilanci e nei conti.

Possono però, coll'autorizzazione della giunta provinciale amministrativa, costituirsi fra gli istituti di beneficenza esistenti in una provincia consorzi per erogare in comune la rispettiva beneficenza, mediante la fondazione di ricoveri di mendicità, di ospedali, di riformatorii o di altre istituzioni consimili.

Art. 62

L'applicazione delle disposizioni precedenti viene fatta con decreto reale, previo parere del consiglio di Stato, sulle proposte:

a) dell'amministrazione interessata o della congregazione di carità e del consiglio comunale, se la istituzione concerna un solo comune;
b) delle rispettive amministrazioni o congregazioni e dei rispettivi consigli comunali, udito il consiglio provinciale, se la istituzione concerna più comuni;
c) del consiglio provinciale, se l'istituzione concerna l'intera provincia o più del terzo dei comuni componenti la provincia.

Sopra tutte le dette proposte la giunta provinciale amministrativa deve dare il suo avviso motivato.
Quando un'istituzione abbia per iscopo la beneficenza a pro degli appartenenti a provincie o a comuni diversi da quelli in cui ha sede, le proposte e i pareri spettano ai corpi ed alle autorità delle provincie e comuni che vi abbiano interesse; e secondo l'indole delle riforme che saranno operate, la sede dell'amministrazione potrà essere mantenuta nello stesso luogo o trasferita altrove.

Art. 63

Quando le amministrazioni interessate o la congregazione di carità, ovvero il consiglio comunale o il provinciale non prendano l'iniziativa delle proposte di riforma, o non si conformino alle prescrizioni concernenti la revisione degli statuti, in ordine agli articoli precedenti, ovvero la giunta provinciale amministrativa indugi ad emettere il suo parere, è dal prefetto fissato a ciascuno di questi corpi un termine da uno a tre mesi.

Trascorso inutilmente anche questo termine, in seguito a relazione del prefetto e sentito il consiglio di Stato, sarà provveduto con decreto reale.

Art. 64

Fatta eccezione per i sussidi dati per favorire l'educazione e l'istruzione, o l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, è vietato alla congregazione di carità accordare, sui fondi propri o delle istituzioni poste sotto la sua amministrazione, pensioni vitalizie od assegni continuativi o largizioni periodiche a persone non invalide.

Ogni sussidio o soccorso, sotto qualunque forma prestato, deve risultare da uno stato nominativo.

Art. 65

Di ogni altra riforma negli organici o nella amministrazione, non compresa negli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, spetta la iniziativa all'amministrazione, al consiglio comunale o al consiglio provinciale secondo le distinzioni dell'art. 62.

Art. 66

Quando i consigli comunali o provinciali, o le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza trascurino di iniziare le riforme di cui all'articolo precedente, le proposte possono essere fatte dal prefetto.

Art. 67

Anche sopra le proposte di riforma indicate nei due precedenti articoli, sarà provveduto con decreto reale, sentiti la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato.

Art. 68

Tutte le proposte, che abbiano per iscopo di unificare o concentrare diverse istituzioni di beneficenza o di riformarne altrimenti gli statuti, debbono essere pub-

blicate ai termini dell'art. 34, ed inserite nel bollettino della prefettura se interessino gli abitanti della intera provincia o di più comuni.
Nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare al prefetto le loro osservazioni ed opposizioni.

Su di esse debbono dare parere così l'amministrazione o l'autorità che abbia fatto la proposta, come la giunta provinciale amministrativa.

Art. 69

Le proposte che il prefetto formuli d'ufficio ai termini degli art. 63 e 66, e le modificazioni che il ministro intende fare a quanto fosse stato proposto dalle autorità locali, debbono prima di essere sottoposte all'esame del consiglio di Stato per il suo parere, esser sempre comunicate all'amministrazione interessata e alle giunte provinciali amministrative, nonché ai sindaci e presidenti delle deputazioni provinciali interessate giusta l'art. 62.

Della comunicazione deve essere dato pubblico avviso nei modi stabiliti dal regolamento; e le proposte suddette debbono essere tenute nelle rispettive segreterie a disposizione di chiunque voglia osservarle, per un mese dalla data del ricevimento.

Entro tal termine gli individui od enti morali interessati possono presentare le loro osservazioni al ministero dello interno, il quale deve trasmetterle al consiglio di Stato a corredo della richiesta di parere.

Art. 70

Le istituzioni contemplate dalla presente legge, alle quali sia venuto a mancare il fine, o che per il fine loro più non corrispondono ad un interesse della pubblica beneficenza, o che siano diventate superflue perché siasi al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, sono soggette a trasformazione.

La trasformazione deve esser fatta in modo che, allontanandosi il meno possibile dalla intenzione dei fondatori, risponda ad un interesse attuale e durevole della pubblica beneficenza nelle provincie, nei comuni o nelle frazioni di essi, cui l'istituzione trasformata era destinata; osservate, secondo i casi, le disposizioni degli art. 57, 58, 59, 60 e 61.

Quando sieno trasformate in istituzioni elemosiniere, si osserveranno le norme stabilite nell'art. 55.

Art. 71

Per siffatte trasformazioni si seguono le norme stabilite negli art. 62, 63, 68 e 69.

In caso di omissione o d'indugio a proporre o a deliberare, provvederà il prefetto ai termini dell'art. 63.

VII.
Del domicilio di soccorso.

Art. 72

Nei casi in cui il titolo all'assistenza ed al soccorso per parte delle congregazioni di carità e delle altre istituzioni di un comune o di una frazione di esso dipenda dalla condizione del domicilio o della appartenenza al comune, questa condizione si considera adempiuta quando il povero si trovi in una delle seguenti condizioni, la cui prevalenza è determinata dall'ordine numerico:

1. che abbia per più di cinque anni dimorato in un comune, senza notevoli interruzioni;
2. ovvero che sia nato nel comune, senza riguardo alla legittimità della nascita;
3. ovvero che, essendo cittadino nato all'estero, abbia, ai termini del codice civile, domicilio nel comune.

Il domicilio di soccorso una volta acquistato secondo le norme di cui al n. 1, non si perde se non con lo acquisto del domicilio di soccorso in comune diverso.

Art. 73

La donna maritata ed i figli legittimi o riconosciuti, minori di 15 anni, seguono il domicilio di soccorso del marito o dell'esercente la patria potestà.

Il domicilio di soccorso del maggiore di 15 anni, e il domicilio di soccorso della donna maritata, la quale per più di cinque anni e per qualsiasi causa abbia abitualmente dimorato in un comune diverso da quello del marito, sono determinati indipendentemente dal domicilio legale o dal domicilio di soccorso del marito o dell'esercente la patria potestà.

Art. 74

Non è considerato produrre interruzione della dimora in un comune il tempo trascorso altrove sotto le armi od in stabilimenti di cura; né vale a far acquistare il domicilio di soccorso in un comune il tempo ivi trascorso sotto le armi, o in stabilimenti di cura, o in stabilimenti di beneficenza pubblica a carico della medesima, ovvero in stabilimenti di pena od in case di correzione.

Art. 75

Le norme stabilite nei precedenti articoli si applicano in tutti i casi nei quali i comuni, le provincie ed altri istituti locali sieno obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità.

Fatta eccezione per le istituzioni che provvedano a beneficenza obbligatoria per legge, rimangono però salve le disposizioni dei particolari statuti che regolano in modo diverso il domicilio di soccorso.

Art. 76

Le congregazioni di carità e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza, se dispongano dei mezzi necessari, non possono rifiutare soccorsi urgenti, sotto pretesto che il povero non appartenga al comune, ai termini degli articoli precedenti.

Art. 77

Per la cura degli stranieri gli ospitali hanno diritto al rimborso dal Governo nazionale, il quale, per la rivalsa verso i Governi esteri, provvede secondo le convenzioni internazionali.

VIII.
Disposizioni generali.

Art. 78

Le istituzioni contemplate dalla presente legge esercitano la beneficenza verso coloro che vi hanno titolo, senza distinzione di culto religioso o di opinioni politiche.

È fatta eccezione per le istituzioni che, per essenza loro o per esplicita disposizione degli statuti, sieno destinate a beneficio dei professanti un culto determinato.

Rimane però l'obbligo del soccorso nei casi di urgenza.

L'amministratore di un'istituzione pubblica di beneficenza, il quale, in violazione del disposto della prima o della terza parte del presente articolo, subordini in tutto o in parte la assistenza o il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo e in qualsiasi senso la religione, la politica o l'esercizio dei diritti politici o amministrativi, decade dall'ufficio ed è punito con una penalità pecuniaria da lire 50 a lire 500.

L'impiegato od addetto in qualsiasi qualità ad una istituzione pubblica di beneficenza che commetta il fatto preveduto nel precedente capoverso, è sottoposto alla sospensione; e in caso di recidiva può essere dispensato dal servizio.

Art. 79

Quando gli ospedali od altri istituti aventi in tutto od in parte per fine il ricovero o la cura di malati o feriti, ricusino di prestare soccorsi richiesti d'urgenza, le parti interessate o l'ufficiale sanitario potranno rivolgersi al sindaco. Questi, verificata l'urgenza, assunte sommarie informazioni sopra le cause del rifiuto, darà per iscritto i provvedimenti che giudichi opportuni, e che saranno immediatamente eseguiti con riserva di ogni provvedimento definitivo, e di ogni altra ragione delle parti interessate.

Eguale facoltà può esercitare l'autorità politica; direttamente o in seguito a reclamo contro i provvedimenti del sindaco o contro il suo rifiuto di provvedere.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche al caso in cui gli ospedali, ospizi, od altri istituti di ricovero ricusino di accogliere una donna che sia priva di abitazione e nell'imminenza del parto.

Art. 80

Le controversie fra provincie e comuni, ed istituzioni di beneficenza, relative a rimborsi di spese di spedalità, di soccorso, di assistenza o di mantenimento in ospizi o ricoveri, le quali sieno obbligatorie ai termini di diritto o per le speciali disposizioni delle leggi vigenti, sono decise in via amministrativa:

a) con deliberazione della giunta provinciale amministrativa, se vertenti fra istituzioni di beneficenza o fra comuni della stessa provincia, ovvero se vertenti fra quelle e questi e la provincia;
b) con decreto ministeriale, udito il consiglio di Stato, se vertenti fra diverse provincie o fra istituzioni di beneficenza o comuni di provincie diverse.

Tali provvedimenti avranno immediata esecuzione.

Rimane salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nel termine di sei mesi dalla notificazione del provvedimento, quando la controversia sia di competenza dei tribunali ordinari; e quando non sia di competenza di questi, è riservato il ricorso al consiglio di Stato, nei modi e termini stabiliti dalla legge del 2 giugno 1889.

Per impugnare o per sostenere in via giudiziaria le deliberazioni di cui alla lettera a, non è necessaria l'autorizzazione a stare in giudizio.

Art. 81

Contro i provvedimenti definitivi emanati dal Governo, le rappresentanze degli istituti pubblici di beneficenza, o i componenti di esse, quando siano disciolte, o coloro che, mediante contribuzioni volontarie, concorrono a mantenerle, o chiunque altro vi abbia interesse, ove non abbiano presentato ricorso al Re in sede amministrativa, possono produrre ricorso alla quarta sezione del consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ai termini dell'art. 24 della legge del 2 giugno 1889.

Con deliberazione presa dalla maggioranza dei suoi come ponenti, possono pure produrre ricorso, a norma e per gli effetti di che nella prima parte di questo articolo, il consiglio provinciale per gli istituti di beneficenza concernenti l'intera provincia, o più del terzo dei comuni che la compongono, ed il consiglio comunale per gli istituti a beneficio degli abitanti del comune o di una parte di esso.

Ove trattisi di provvedimenti definitivi diretti ad ordinare il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli istituti, ovvero la revisione dei loro statuti, il ricorso alla quarta sezione del consiglio di Stato può estendersi anche al merito, a mente dell'art. 25 della detta legge.

Il ricorso diretto contro il provvedimento definitivo che abbia ordinato il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli istituti, ovvero la revisione dei loro statuti o regolamenti, ha effetto sospensivo; ma i termini per la produzione e discussione del ricorso sono ridotti alla metà.

Art. 82

Salve le disposizioni dell'allegato E alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, e delle altre leggi che regolino la competenza amministrativa e giudiziaria, ogni cittadino che appartenga, anche ai termini del capo VII della presente legge, alla provincia, al comune o alla frazione di esso, a cui la beneficenza si estende, può esercitare l'azione giudiziale nell'interesse dell'istituzione o dei poveri a cui beneficio è destinata:

a) insieme con i rappresentanti la istituzione o in loro luogo e vece, per far valere contro i terzi i diritti spettanti all'istituzione o ai poveri;
b) contro i rappresentanti e amministratori della istituzione, per far valere gli stessi diritti, limitatamente però agli oggetti seguenti:

1. Per far dichiarare la nullità della nomina o la decadenza dall'ufficio nei casi previsti dalla legge, indipendentemente da ogni addebito di fatti dannosi;
2. Per far liquidare le obbligazioni in cui essi fossero incorsi, e per conseguirne l'adempimento; purché tali obbligazioni siano state, almeno in genere, precedentemente dichiarate per sentenza, o in alcuno dei provvedimenti di cui agli art. 29 e 30;
3. Per la costituzione di parte civile in giudizio penale, e per il conseguimento delle indennità di ragione.

Art. 83

L'azione popolare deve, qualunque sia il giudice competente, esser fatta valere col ministero di procuratore, ed essere sempre spiegata in contraddittorio del prefetto e della legittima rappresentanza dell'ente a cui si riferisca, e non può essere introdotta se non per le materie che abbiano fatto oggetto di ricorso notificato al prefetto 30 giorni innanzi.

L'introduzione dell'azione deve essere preceduta da un deposito di 100 lire, che l'autorità giudiziaria può ordinare sia portato fino a 500, sotto pena di perenzione della lite.

Tale deposito nel caso di totale rigetto della domanda è devoluto all'ente, ma col privilegio della parte vittoriosa pel rimborso delle spese giudiziali.

L'ammissione al gratuito patrocinio non dispensa dal deposito.

Non sono necessari né il ricorso né il deposito per le materie di cui al n. 1, e basta il solo deposito per le materie di cui al n. 3 della lettera b dell'articolo precedente.

Art. 84

Il notaio, col cui intervento si aprano o si depositino testamenti, né quali in modo diretto od indiretto si fondino istituti aventi carattere di pubblica beneficenza, o si contengano disposizioni concernenti le fondazioni di cui alla lettera b dell'art. 2 della presente legge, o col cui intervento si stipulino atti tra vivi, concernenti simili fondazioni e disposizioni, è obbligato, nei trenta giorni dall'apertura o stipulazione, a farne denunzia al sindaco.

Il contravventore è punito con penalità pecuniaria da 10 a 50 lire.

Il sindaco deve trasmettere alla congregazione di carità la copia della ricevuta denunzia.

Gli uffici del registro debbono, di volta in volta che ne vengano a notizia, trasmettere all'intendente di finanza un elenco delle liberalità di cui sopra.

L'intendente ne deve dare ogni mese comunicazione al prefetto.

La congregazione di carità appena abbia ricevuto la denuncia delle donazioni o dei lasciti aventi per iscopo la pubblica beneficenza, deve fare gli atti conservatorii occorrenti e promuovere, ove ne sia il caso, il riconoscimento legale dell'ente.

Art. 85

Salve le pene stabilite dal codice penale contro i pubblici ufficiali per violazione dei doveri d'ufficio, e salve le pene stabilite dal codice stesso contro chiunque altro per fatti costituenti reato, è punito con multa dalle 100 alla 1000 lire:

a) chiunque, con l'intenzione di eludere la presente legge commetta atti o rilasci dichiarazioni dirette a dissimulare l'esistenza o il carattere d'istituzioni di beneficenza, o delle istituzioni contemplate negli art. 90 e 91 della presente legge; ovvero dissimuli la esistenza dei loro beni, titoli e diritti;
b) chiunque, con la intenzione medesima, dia ad una pubblica autorità o alle amministrazioni delle istituzioni di pubblica beneficenza informazioni false o incomplete, ovvero ricusi la consegna di documenti, registri, libri o carte da lui possedute, ma che siano di pertinenza di alcuna delle istituzioni sopra indicate, o, in generale, di pubblica pertinenza.

Art. 86

Coloro che ai termini degli articoli 17, 78 e 85 della presente legge siano incorsi nella decadenza dall'ufficio, non potranno per il termine di tre anni esser nominati amministratori di istituzioni di pubblica beneficenza.

Art. 87

Le disposizioni del capo VI della presente legge sono applicabili anche alle opere pie o legati di beneficenza amministrati dal demanio o dal fondo pel culto come possessori di beni provenienti dalle soppresse corporazioni religiose o da

enti ecclesiastici soppressi, sia che le corporazioni e gli enti soppressi fossero eredi di pii fondatori, ovvero soltanto di fidecommissari fiduciari.

Sono pure applicabili alle opere pie o legati di beneficenza amministrati dagli economati generali dei benefici vacanti.

All'esecuzione delle disposizioni medesime provvede il ministro dell'interno a norma dell'art. 67 di concerto col ministro competente, sentiti i consigli comunali e provinciali, secondo le distinzioni dell'articolo 62, la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato.

Art. 88

L'applicazione delle penalità sancite negli articoli 13, 17, 78, 84, e 89 della presente legge è di competenza del tribunale civile, in camera di consiglio, ad istanza del pubblico ministero.

Sul ricorso del condannato o del pubblico ministero provvede la sezione civile della corte d'appello in camera di consiglio.

IX.
Disposizioni finali e transitorie.

Art. 89

Gli amministratori e rappresentanti delle istituzioni di beneficenza soggette a concentramento o a raggruppamento ai termini del capo VI della presente legge e di quelle prevedute nei seguenti articoli 90 e 93, debbono farne la denunzia alla congregazione di carità nel termine di 50 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Il contravventore a questa disposizione soggiace ad una penalità pecuniaria da 50 a 100 lire.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle istituzioni di beneficenza ed ai lasciti, legati od opere pie di culto amministrati dal demanio, dal fondo pel culto o dagli economati generali dei beneficii vacanti, pei quali dovrà provvedersi d'ufficio entro un anno dalla pubblicazione della legge.

Art. 90

Sono soggetti a trasformazione a norma dell'art. 70:

1. Le doti per monacazione, fermi gli effetti delle leggi di soppressione delle corporazioni religiose o di liquidazione dell'asse ecclesiastico per le doti di monacazione che erano a carico del patrimonio delle corporazioni religiose e degli enti ecclesiastici soppressi;
2. Le fondazioni per i carcerati e condannati, le quali dovranno essere convertite in fondazioni di patronato per i liberati dal carcere, salvo quanto sia destinato a beneficio delle famiglie dei condannati e carcerati;

3. Gli ospizi dei catecumeni, in quanto abbiano conservato l'originaria destinazione.

Art. 91

Ferme stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, e mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza, e soggetti a trasformazione, secondo le norme stabilite nell'art. 70:

1. I conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale;
2. Le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti per i quali siasi verificata una delle condizioni enunciate nella prima parte dell'art. 70;
3. Le opere pie di culto, lasciti e legati di culto; esclusi quelli corrispondenti ad un bisogno delle popolazioni, ed egualmente esclusi quelli che facciano o possano far carico ad enti ecclesiastici conservati, al demanio, al fondo per il culto, ai patroni, o agli economati generali dei benefizi vacanti.

In quanto gli istituti di cui al n. 2, provvedano al culto necessario ad una popolazione o agli edifici necessari al culto o degni di esser conservati, cotesti loro fini saranno mantenuti, e continueranno a provvedervi essi od altra istituzione del luogo, alla quale saranno attribuite le rendite corrispondenti agli oneri di culto.

Per l'erogazione delle altre rendite degli istituti di cui al n. 2, dovranno essere osservate le disposizioni dell'art. 55 della presente legge, fermo stante il disposto dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza.

Art. 92

La dichiarazione di applicabilità dell'art. 70 alle istituzioni di cui ai nn. 1, 2, 3 dell'art. 90, è fatta per decreto ministeriale, che affiderà pure la temporanea gestione del patrimonio, con obbligo di accumularne le rendite, alla congregazione di carità locale; ed ove siano interessati più comuni o l'intera provincia, alla congregazione di carità del luogo nel quale attualmente l'istituzione ha sede.

Di volta in volta che siffatti decreti verranno emanati, le congregazioni di carità, i comuni o la provincia, secondo le distinzioni dell'art. 62, debbono essere invitati a dare il loro parere intorno alla destinazione della beneficenza, a norma di quanto è stabilito nell'art. 70.

Per le istituzioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 91, il prefetto invita le rappresentanze locali indicate nel precedente capoverso ad esprimere, entro un termine da assegnarsi nei limiti fissati dall'art. 63, il loro parere intorno all'applicabilità dell'art. 70 alle varie istituzioni che dovrà designare, ed intorno alla eventuale destinazione della beneficenza, secondo le norme stabilite nell'ultimo capoverso del precedente articolo.

Nell'uno e nell'altro caso, il provvedimento definitivo sarà emanato con decreto reale, sentiti la giunta amministrativa ed il consiglio di Stato: e contro di esso è ammesso il ricorso, anche per il merito, alla quarta sezione del consiglio di Stato, con effetto sospensivo, ai termini dell'art. 81.

Art. 93

È fatta obbligatoria la revisione degli statuti e dei regolamenti:

1. Delle opere pie dotali e delle altre istituzioni di beneficenza nella parte concernente il conferimento delle doti;
2. Dei monti frumentari e granatici e delle istituzioni, nelle quali, dopo il 1862, siano stati i detti monti trasformati.

Il prefetto inviterà le congregazioni di carità, i comuni o la provincia secondo le distinzioni dell'art. 62, a dare entro tre mesi il loro parere intorno all'applicabilità dell'art. 70, all'eventuale destinazione della beneficenza, ovvero alle riforme che apparissero necessarie negli statuti.

Trascorso il detto termine, e sentita la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato, sarà provveduto con decreto reale alla trasformazione dell'istituto od alla riforma degli statuti secondo le norme stabilite negli articoli precedenti.

Per gli enti di cui al n. 2 del presente articolo, il ministro dell'interno deve provvedere di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio.

Al provvedimento definitivo di trasformazione o di riforma degli statuti, si applicano le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 94

È pure obbligatoria la revisione degli statuti o regolamenti delle istituzioni fondate a beneficio di appartenenti a provincie o comuni diversi dal comune ove ha sede la istituzione, e debbono osservarsi le seguenti norme:

a) Se per lo scarso numero delle persone che possono trarne vantaggio, o per qualsivoglia altra ragione il fine sia venuto a mancare, la istituzione sarà, con le norme dell'art. 70, trasformata a beneficio delle popolazioni al vantaggio delle quali era destinata;
b) Così per il caso che l'istituzione venga riformata soltanto negli statuti, come per il caso che la istituzione subisca mutamenti anche nel fine, dovrà mantenersi una amministrazione speciale, quando più provincie o un notevole numero di comuni siano interessati nella istituzione;
c) Operata che sia ai termini della presente legge la trasformazione dei lasciti, legati ed opere pie di culto gravanti la istituzione, i fondi corrispondenti saranno riuniti al patrimonio della beneficenza a vantaggio degli appartenenti alle provincie e comuni a beneficio dei quali l'istituzione era destinata.

L'applicazione delle disposizioni del presente articolo ha luogo nei termini, nei modi e per gli effetti preveduti nell'articolo precedente.

Art. 95

Le istituzioni pubbliche di beneficenza mancanti di statuto, di regolamento interno di amministrazione, dell'inventario o degli altri atti obbligatori, devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge nel termine di un anno.

Art. 96

Le istituzioni pubbliche di beneficenza debbono procedere, entro un quinquennio dalla pubblicazione della presente legge, a norma dei titoli o delle leggi vigenti, alla affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue d'ogni natura dalle quali fossero gravate con obbligazione civile debitamente accertata.

La giunta amministrativa è autorizzata a concedere proroghe del termine suddetto nei casi di riconosciuta convenienza.

Gli atti di affrancazione sono esenti da tasse di bollo e di registro.

Art. 97

Nelle provincie dove per legge o consuetudine sussista l'obbligo di rimborsare agli spedali la spesa dei rispettivi malati poveri, continua provvisoriamente tale obbligo, ma debbono applicarsi le norme di cui al capo VII della presente legge per determinare la pertinenza di un malato ad un comune.

Nei tre anni dall'entrata in esecuzione della presente legge, il Governo del Re presenterà al Parlamento una relazione sul servizio degli speciali e sulle spese di spedalità, e proporrà i provvedimenti legislativi che crederà opportuni.

Frattanto gli istituti ai quali ai termini dell'art. 79 sia stato imposto di accogliere malati, feriti o donne nell'imminenza del parto, avranno diritto al rimborso delle spese verso il comune cui la persona ricoverata appartiene; salve le rivalse di questo verso la locale congregazione di carità od altri istituti che siano tenuti a rilevare il comune; e salve sempre le speciali disposizioni statutarie degli istituti ricoveranti, o le speciali convenzioni che escludano il diritto al rimborso.

Art. 98

Nelle città che sono sedi di facoltà medico-chirurgiche, gli ospedali sono tenuti a fornire il locale ed a lasciare a disposizione i malati ed i cadaveri occorrenti per i diversi insegnamenti.
È dovuta agli ospedali un'indennità equivalente alla differenza fra le spese che essi incontrerebbero se non dovessero provvedere al servizio per gli insegnamenti, e le maggiori spese cagionate da tale servizio.

In caso di disaccordo così circa l'estensione dell'obbligo degli ospedali, come circa la indennità, decideranno tre arbitri. Uno degli arbitri deve essere nominato dal rappresentante l'università o istituto di studi superiori; l'altro,

dall'amministrazione dell'ospedale ed il terzo dai due arbitri di comune accordo. Ove l'accordo non avvenga, il presidente della corte di appello, a richiesta della parte più diligente, nomina il terzo arbitro.

Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori, e la loro sentenza sarà inappellabile, osservate le forme e per gli effetti preveduti dal codice di procedura civile.

Art. 99

Entro il termine di cui nell'art. 97, il Governo del Re proporrà al Parlamento gli opportuni provvedimenti circa i ratizzi che furono imposti alle opere pie delle provincie meridionali per sussidi agli stabilimenti d'interesse provinciale, circondariale e consortile, o per provvedere alle pensioni degli impiegati dei cessati consigli degli ospizi.

Art. 100

Con l'anno 1893 cesseranno in Sicilia gli effetti del decreto dittatoriale del 9 giugno 1860 e della legge del 2 aprile 1865, n. 2226, in quanto concernano i lasciti esclusivamente destinati alla pubblica beneficenza.

Il tesoro dello Stato conserva integro il diritto di ricuperare il suo credito arretrato, dipendente dalle somme anticipate sino al 31 dicembre 1893, verso tutti indistintamente gli istituti pii che in virtù del suenunciato decreto e della legge del 2 aprile 1865, n. 2226, sono tenuti all'obbligo del versamento.

Le disposizioni contenute nella prima parte del presente articolo non avranno effetto per quegli istituti i quali entro il 1893 non abbiano soddisfatto il debito arretrato a cui si riferisce il comma precedente.

Per detti istituti il termine dello svincolo decorrerà dall'anno in cui avranno estinto il loro debito.

Sono condonati i crediti del tesoro dipendenti da interessi sulle somme anticipate e da anticipare in favore dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860, non che gli altri crediti dipendenti da spese di amministrazione sostenute o da sostenere per la relativa azienda; restando derogato per tal parte a ciò che dispone l'anzidetta legge del 2 aprile 1865.

Art. 101

I buoni a favore dei danneggiati di cui è parola nel regio decreto del 21 agosto 1862, n. 853, saranno ammortizzati in 90 anni, in parti eguali, a cominciare dal 1895, con acquisti al corso, se al disotto della pari, o mediante estrazione a sorte.

Ai buoni medesimi sono estese le disposizioni della legge dell'8 marzo 1874, n. 1834, per la conversione dei debiti pubblici redimibili dello Stato; purché però l'importo della rendita 5 per cento da darsi in cambio non superi il 90 per cento di quella dei buoni da ritirarsi.

Art. 102

Ogni anno il ministro dell'interno deve presentare al Senato ed alla Camera dei deputati una relazione intorno ai provvedimenti di concentramento, raggruppamento e trasformazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza, e di revisione dei relativi statuti e regolamenti emanati nell'anno precedente.

Deve pure presentare un elenco delle amministrazioni disciolte, coll'indicazione dei motivi che avranno determinato lo scioglimento.

Art. 103

È derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente.

Le private disposizioni e convenzioni le quali vietino alle pubbliche autorità di esercitare sopra le istituzioni di beneficenza la tutela o la vigilanza autorizzate od imposte dalla presente legge e le clausole che da tale divieto facciano dipendere la nullità, la rescissione, la decadenza o la riversibilità, saranno considerate come non apposte e non avranno alcun effetto.

Questa disposizione si applica anche ai divieti ed alle clausole di nullità, rescissione, decadenza o riversibilità dirette ad impedire le riforme amministrative, la mutazione del fine ed i raggruppamenti preveduti nel capo VI della presente legge.

Art. 104

Ferma stante la disposizione dell'art. 89, la presente legge andrà in vigore nei termini che saranno stabiliti per mezzo di decreti reali, ma dovrà entrare totalmente in vigore nei sei mesi dalla sua promulgazione.

Entro lo stesso termine saranno pubblicati con decreto reale le disposizioni transitorie, il regolamento per l'esecuzione della presente legge ed un regolamento di contabilità generale per le istituzioni ad essa soggette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 luglio 1890.

UMBERTO.

Crispi.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.

Regio Decreto 5 febbraio 1891 numero 99

Che approva gli uniti regolamenti per la esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;
Udito il parere del Consiglio di Stato del 3 febbraio 1891;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Sono approvati gli uniti regolamenti che saranno visti e sottoscritti, d'Ordine Nostro, dal Ministro dell'Interno, per la esecuzione della legge 17 luglio 1890 n, 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1891.

UMBERTO.

Crispi.

Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.

TITOLO I.
Delle istituzioni pubbliche di beneficenza

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 1.

Spetta al Ministero dell'Interno, in sede amministrativa, di promuovere per Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, la dichiarazione se un'opera pia od altro ente morale abbia i caratteri d'istituzione pubblica di beneficenza agli effetti dell'art. 1° della Legge 17 luglio 1890.

Salve le disposizioni della Legge predetta, le istituzioni pubbliche di beneficenza sono pure sottoposte alle leggi speciali che regolano talune peculiari forme di erogazione.

Le particolari norme dirette a regolarle sono, in tali casi, determinate per decreto reale, d'accordo fra il Ministero dell'interno ed i Ministeri interessati, sentito, ove sia d'uopo, il parere del Consiglio di Stato.

Art. 2.

Sono istituzioni pubbliche di beneficenza tutte le Opere pie riconosciute tali al momento dell'attuazione della legge 17 luglio 1890, salvo i ricorsi al Ministero dell'Interno, il quale, raccolte le opportune informazioni e le proposte della Giunta Provinciale Amministrativa, provvede con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 3.

Per poter determinare, in caso di dubbio o di contestazione, se una istituzione appartenga ad alcuna di quelle indicate dall'art. 2° della legge gli amministratori o rappresentanti di essa devono fornire al Prefetto della provincia le occorrenti informazioni, corredate dagli atti di fondazione o da altri titoli che valgano a determinarne il carattere.

Il Prefetto, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa, invierà gli atti al Ministero dell'Interno, al quale spetta di provvedere.

Art. 4.

Il diritto di sorveglianza attribuito all'autorità politica dall'ultimo comma del citato articolo 2 della legge, comprende la facoltà di procedere ad ispezione od esame degli atti compiuti dalle istituzioni o comitati, di revocarli od annullarli, secondo i casi, nelle forme prescritte dall'art. 52 lettera C della legge e di fare quant'altro risultasse necessario od opportuno per impedire che si abusi della pubblica fiducia.

A questo fine gli amministratori o rappresentanti dei comitati o delle istituzioni suddette debbono comunicare al Prefetto della provincia copia dell'atto di loro costituzione ed il programma delle operazioni che si propongono di compiere, indicando il periodo di tempo nel quale intendono darvi esecuzione.

Le collette o questue pubbliche promosse dai detti comitati sono sottoposte alle norme sancite dall'art. 84 della legge 30 giugno 1889 N. 6144 sulla pubblica sicurezza.

Art. 5.

La congregazione di carità deve essere costituita in ogni comune, ancorché non abbia beni da amministrare, per l'adempimento dei doveri che le incombono a norma di legge.

Essa dovrà segnatamente promuovere i provvedimenti diretti a fornire di rappresentanza legale i derelitti che ne siano privi, procurare loro assistenza e provvedere ai loro bisogni in caso d'urgenza.

Allorché venga dimesso un ricoverato che, per effetto di tale dimissione rimanga privo di legale rappresentanza, i Direttori degli stabilimenti indicati nell'art. 262 del Codice Civile devono darne avviso per iscritto alla competente congregazione di carità ed al Procuratore del Re, perché vi sia provveduto a norma di legge.

TITOLO II
Degli amministratori delle Istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 6.

Il numero dè componenti le congregazioni di carità, compreso il presidente, che il Consiglio comunale può eleggere scegliendoli fra i propri membri, non può essere più della metà di quelli che in ragione di popolazione competono al comune.

La nomina del Presidente ha luogo mediante votazione separata.

Nelle nomine dei componenti le congregazioni di carità e delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dopo due votazioni libere, si procede per ballottaggio.

I membri delle congregazioni di carità che diventino incompatibili per essere stati nominati od eletti ad alcuno degli uffici preveduti negli articoli 6 e 11 lettera b della legge, hanno diritto di optare entro 15 giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la loro nomina od elezione.

Art. 7.

Il numero dei componenti la Congregazione di carità non può mutare se le variazioni di popolazione residente nel comune non siansi mantenute costanti per un quinquennio, giusta i registri di anagrafe regolarmente tenuti, e non trovino altresì la riconferma in un precedente o susseguente censimento generale.

Nel caso che il numero dei membri della congregazione di carità debba essere aumentato, se ne completa il numero; nel caso che debba essere diminuito cessano di diritto i meno anziani; ma in questo esso non è ad essi applicabile la interruzione di cui all'art. 10 della legge.

Avvenendo riunioni di comuni si procederà dal nuovo Consiglio comunale alla costituzione dell'intera Congregazione di carità.

Art. 8.

Per gli effetti voluti dell'art. 5 della legge, la Congregazione di carità deve pubblicare in copia, entro otto giorni dalla data, a norma dell'art. 34 della legge, la deliberazione di nomina all'amministratore aggiunto ed inviarne copia, nello

stesso termine, al Sindaco del comune ed al Prefetto della provincia insieme all'atto del quale risulta la liberalità ed alla domanda, qualora vi sia, del benefattore, diretta ad ottenere per sé o per la persona da esso designata il diritto di far parte della Congregazione.

Colle stesse norme si procede per l'ammissione del fondatore o rappresentante d'una istituzione concentrata nella Congregazione.

Quando vengano a mancare, in tutto od in parte, le condizioni per le quali fu deliberata l'ammissione a far parte della Congregazione di carità, l'ammissione medesima deve essere revocata.

La revoca deliberata dalla Congregazione di carità dev'essere notificata agli interessati coi motivi che la determinarono. Gli interessati hanno 15 giorni di tempo utile per presentare le loro deduzioni. Trascorsi non meno di 15 giorni dalla notificazione, la revoca sarà sottoposta al Consiglio comunale per la sua approvazione, ma non diverrà operativa se non abbia pure conseguita l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 9.

Per l'applicazione dei capoversi dell'art. 5 della legge non è richiesta nel benefattore o fondatore la qualità di cittadino.

Rimangono ferme però le altre incompatibilità e le esclusioni enumerate nelle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 11.

Art. 10.

L'incompatibilità per gli impiegati addetti all'amministrazione comunale di cui all'art. 11 lett. b) della legge si applica agli stipendiati addetti ad un ufficio amministrativo del comune nel quale esiste la istituzione.

Non si applica quindi al personale insegnante nelle scuole comunali, ai medici condotti e ad ogni altro stipendiato che non esercita nel comune alcuna funzione amministrativa.

Art. 11.

Le Congregazioni di carità possono, per l'esercizio di parte delle loro attribuzioni, valersi dell'opera di persone o Comitati ed incaricarli dell'erogazione dei sussidi, dell'assistenza e della visita dei poveri. Possono pure nominare collettori fiduciari.

Le norme circa la costituzione, la nomina, il numero e le attribudzioni di detti Comitati sono determinate nel rispettivo regolamento interno di amministrazione della Congregazione, tenuto conto delle esigenze locali, della importanza della popolazione del comune, della distribuzione di essa nel territorio e di quanto prescrive l'ultimo comma dell'art. 11 della legge. La direzione e la responsabilità delle operazioni compiute dai Comitati spettano sempre alla Congregazione.

Le funzioni dei componenti i singoli Comitati sono gratuite. Non spetta alcun rimborso di spese ove non siano state autorizzate preventivamente, o siano riconosciute indispensabili all'adempimento del mandato.

Art. 12.

Nei regolamenti interni sarà anche indicato il modo con cui i Comitati di erogazione e di assistenza dovranno giustificare l'adempimento del loro mandato, tenute presenti, per quanto è possibile, le eseguenti norme:

Nelle singole erogazioni di beneficenza e nelle distribuzioni di sussidi, soccorsi, elemosine, ecc., i Comitati si atterranno alle prescrizioni dei testatori e degli oblatori. Le erogazioni dovranno risultare da un elenco nel quale deve essere indicata, per ognuna di esse, la somma erogata, il giorno e le circostanze in cui la erogazione ebbe luogo.

I particolari regolamenti determineranno per quali somme ed in quali circostanze l'erogazione debba essere provata mediante documento.

Se le erogazioni consistono in medicinali, le ordinazioni si faranno, di regola, mediante ricette firmate da un medico e vidimate da un membro della Congregazione di carità o del Comitato e porteranno le indicazioni di tempo, luogo e persona che saranno richieste nel regolamento.

Le Congregazioni forniscono ai Comitati i fondi necessari, mediante mandati di anticipazione.

Art. 13.

L'atto di autorizzazione maritale prescritto dall'art. 12 della legge sarà prodotto dalla Congregazione di carità, dall'Amministrazione dell'Istituto di beneficenza o dal Sindaco all'ufficio di Prefettura pel circondario capoluogo di provincia ed a quello di Sotto Prefettura per gli altri circondari, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'atto di nomina.

L'ufficio di Prefettura o Sotto Prefettura ne segna tosto ricevute, e quando riconosca che l'atto presentatogli non è regolare, lo invia all'amministrazione mittente, dichiarando sospesi gli effetti della nomina fino all'avvenuta regolarizzazione dell'atto. I motivi della sospensione sono notificati alla donna maritata, la quale è tenuta a porsi in regola entro il termine di due mesi, sotto pena di decadenza.

Art. 14.

La revoca dell'autorizzazione maritale deve essere notificata per atto d'usciere alla Congregazione di carità od all'Amministrazione dell'istituto della quale la donna fa parte.

La notificazione di quest'atto produce l'immediata decadenza, e da essa decorrono gli effetti giuridici della revoca, la quale deve tosto essere comunicata all'autorità politica del circondario.

Ove l'autorizzazione non risulti da atto pubblico, deve essere provata mediante atto scritto; autenticato nelle sottoscrizioni da un notaio o da altro pubblico ufficiale, od anche dal Sindaco o dal Presidente della Congregazione di carità.

Art. 15.

La rinnovazione ordinaria dei membri elettivi della Congregazione di carità e delle altre istituzioni pubbliche di beneficenza, ha luogo nella sessione di autunno, ed ha effetto al primo gennaio di ciascun anno; le surrogazioni straordinarie sono deliberate subito che siasi verificata la vacanza ed hanno effetto appena sia stata resa esecutiva la deliberazione.

L'anno principiato si ha per intero; i componenti nominati in surrogazione durano in carica quanto sarebbero normalmente rimasti in ufficio i surrogati.

Per le Congregazioni di carità la scadenza durante i primi tre anni è determinata dalla sorte, poscia dall'anzianità di nomina.

Art. 16.

Gli amministratori nominati a tempo rimangono in carica sino a che i loro successori abbiano assunto l'ufficio.

Nei casi di decadenza, morte, o dimissione d'alcuno dè componenti la Congregazione di carità o le amministrazioni d'istituzioni pubbliche di beneficenza, deve tosto procedersi alla nomina del successore, e qualora competa al Consiglio comunale, mediante convocazione straordinaria.

Art. 17.

L'interruzione per la rielezione, à termini dell'art. 10 della legge, deve avere la durata della rinnovazione periodica normale. E quindi per le Congregazioni di carità è di un anno.

Per le amministrazioni diverse dalla Congregazione di carità, l'eccezione alla regola dell'interruzione, a norma dell'ultimo inciso di detto articolo, s'intende applicabile, ancorché non espressa, quando l'interruzione non sia conciliabile col sistema ond'è ordinata la rappresentanza della istituzione,

Art. 18.

Verificandosi il caso di incompatibilità di cui all'art. 14 dalla legge, va escluso l'amministratore meno anziano; a pari anzianità di nomina, il più giovine; il nuovo eletto, da quello che già è in ufficio, e fra gli eletti contemporaneamente, quello che ottenne minor numero di voti da chi ne ebbe di più; ed a parità di suffragi il giovane dal provetto, la sorella dal fratello, la moglie dal marito, la nuora od il genero dal suocero o dalla suocera.

Art. 19.

Le amministrazioni che per gli atti di fondazione non sono costituite in forma collegiale, ma da uno o due amministratori soltanto, quando non vi si oppongano i rispettivi statuti, debbono provvedere, nella revisione degli statuti medesimi, al modo di assicurare la regolarità degli atti della loro amministrazione, ed alla designazione di uno o più amministratori supplenti, pei casi di mancanza, assenza od impedimento dell'amministratore od amministratori normali.

Agli amministratori supplenti sono applicabili le disposizioni degli articoli 9 a 17 inclusivi, 29, 30 e 34 della legge.

Art. 20.

La dichiarazione delle incompatibilità previste dalla legge è fatta dal Prefetto della provincia, udito il Consiglio di Prefettura.
Essa fa decadere dall'ufficio la persona contro la quale viene emessa ed alla quale deve essere notificata.

La persona colpita d'incompatibilità che continui nell'ufficio assunto non ostante la dichiarazione notificata, sarà a cura dell'Amministrazione o del Sindaco del comune, ovvero del Prefetto o Sottoprefetto, denunziata al Procuratore del Re presso il tribunale civile per l'applicazione della relativa penalità pecuniaria, salve le sanzioni del codice penale nei casi di reato e salvo l'esperimento dell'azione popolare di cui all'art. 82 n. 1 della legge stessa.

TITOLO III.
Dell'Amministrazione e contabilità.

Capitolo I.
Archivio - Inventari - Bilanci - Conti.

Art. 21.

La Congregazione di carità e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza devono avere un archivio, nel quale saranno tenuti i seguenti registri:

a) registro di protocollo per la registrazione delle corrispondenze ufficiali, in arrivo ed in partenza, e degli altri atti inerenti alla gestione amministrativa economica e contabile;
b) rubrica alfabetica divisa per materie, per agevolare la ricerca degli atti;
c) registro cronologico delle deliberazioni.

I regolamenti interni, tenute ferme le norme ordinarie della responsabilità, devono indicare l'impiegato particolarmente responsabile verso l'amministrazione della tenuta e conservazione dell'archivio.

I documenti esistenti in archivio, e specialmente i titoli e i documenti relativi alla provenienza e consistenza del patrimonio, non possono essere esportati se

non per causa legittima, fattane annotazione nei registri, ed osservate le formalità prescritte dal regolamento interno.

L'impiegato incaricato, a norma del regolamento interno, di ricevere gli atti soggetti a tassa di registro, deve tenere, sotto la particolare sua responsabilità il repertorio degli atti soggetti a registrazione, prescritto dalla legge 14 luglio 1887, n. 4702 sul registro e bollo.

Art. 22.

Le amministrazioni stesse devono tenere un esatto elenco, diviso per categorie, secondo la diversa natura dei beni ai quali si riferiscono, delle carte, titoli e documenti relativi ai singoli elementi che compongono il patrimonio della istituzione.

Per le istituzioni concentrate nella Congregazione di carità con separazione di patrimonio, e per quelle riunite in gruppi, l'elenco deve essere speciale a ciascuna istituzione.

Art. 23.

Le amministrazioni devono inoltre tenere un ordinato ed esatto inventario di tutti i beni che costituiscono il patrimonio di ciascuna istituzione da esse rappresentate, secondo le norme stabilite dal regolamento generale di contabilità prescritto all'art. 104 della legge.

Art. 24.

Sia l'elenco dei titoli sia l'inventario dei beni devono esser tenuti al corrente.

L'inventario è redatto in due esemplari: uno da conservarsi nell'archivio della Congregazione od istituzione, l'altro da comunicare al Prefetto per la Giunta provinciale amministrativa, al quale debbono pure essere comunicate nel mese di febbraio le variazioni annuali dell'inventario giusta l'art. 19 della legge.

Cli inventari e le note di variazione sono autenticati e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario od impiegato incaricato della loro compilazione e vengono riscontrati, in contraddittorio, in occasione di ogni mutamento totale di amministrazione o di mutamento del Presidente di essa.

Tanto l'inventario che le variazioni annuali conservati nell'archivio dell'amministrazione, rimangono a disposizione del Sindaco il quale ha facoltà di procurarsene copia a propria cura e spese del comune.

Art. 25.

L'amministrazione d'un istituto di beneficenza di nuova fondazione, entro due mesi dalla data del Regio Decreto di costituzione in ente morale, deve inviare al Prefetto, per la Giunta provinciale, la copia dell'inventario, secondo le norme prescritte nel precedente articolo

Art. 26.

Il bilancio prescritto dall'art. 20 della legge sarà da ciascuna amministrazione compilata con riguardo ai proventi ed ai bisogni del nuovo esercizio, e colla scorta dè bilanci e dè conti dei precedenti esercizi Esso è deliberato entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

La forma ed i modi di compilazione del bilancio preventivo sono determinati dal regolamento generale di contabilità.

Nella compilazione del bilancio le amministrazioni devono tener conto delle decisioni dell'autorità tutoria di cui all'art. 39 e delle disposizioni ministeriali emanate in applicazione dell'articolo 45 della legge, concernenti la riduzione delle spese di amministrazione e di personale.

I ricorsi al Re in via amministrativa contro le decisioni dell'Autorità o contro le disposizioni del Ministero, non dispensano le amministrazioni ricorrenti dall'obbligo di uniformarsi, fino ai definitivi provvedimenti, alle decisioni e disposizioni impugnate, tanto nello stanziamento dè fondi in bilancio che nella corrispondente erogazione delle spese.

Il ricorso in sede contenziosa al Consiglio di Stato è regolato dalle disposizioni della legge sulle istituzioni di beneficenza e sul Consiglio di Stato.

Art. 27.

Nel compilare i bilanci le Amministrazioni devono indicare i motivi degli aumenti e delle diminuzioni proposti tanto all'entrata che all'uscita, comparativamente ai bilanci del precedente esercizio e devono dar ragione delle entrate e delle spese nuove.

Art. 28.

Quando un'Amministrazione abbia il governo di più istituti eretti in corpo morale ed aventi patrimonio e reddito distinto, deve formare un bilancio per ciascuno di essi.

Però le istituzioni concentrate nella Congregazione di carità o riunite in gruppi a sensi dell'art. 61 della legge, mantenendo separati i redditi per la speciale erogazione della beneficenza particolare a ciascuno di esse, possono formare un bilancio unico, coll'indicazione separata delle entrate ed uscite rispettive, secondo la forma stabilita dal regolamento generale di contabilità.

Art. 29.

I bilanci preventivi delle istituzioni mantenute col concorso dello Stato sono trasmessi, né modi e termini stabiliti, invece che al Prefetto per la Giunta provinciale amministrativa, al Ministero dell'Interno, col mezzo della Prefettura, per la prescritta approvazione.

Non costituiscono concorso dello Stato per gli effetti dell'articolo 43 della legge, le somme od assegni, ancorché continuativi, a carico del bilancio dello Stato per titolo correspettivo.

Art. 30.

I bilanci degli istituti preveduti nel precedente articolo sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'Interno, ancorché il Concorso sia stanziato nel bilancio di altri Ministeri.

In questo caso, i detti bilanci debbono essere preventivamente comunicati ai Ministeri medesimi per le loro osservazioni.

Art. 31.

Sono delegate ai Prefetti le attribuzioni riservate al Ministero dell'Interno per gli istituti sovvenzionati a carico dello Stato quando il concorso non ecceda lire 5000 all'anno, e sempre che si tratti di assegno stanziato nel bilancio del Ministero stesso.

Simile delegazione può essere fatta, quando il concorso gravi sul bilancio di altri Ministeri, coll'annuenza dè medesimi.

Art. 32.

Sono tesorieri o cassieri propri di una istituzione quelli che gerarchicamente ne dipendono e sono considerati come impiegati della medesima, ricevano o no uno stipendio od un aggio.

Sono assuntori del servizio di Tesoreria o di cassa quegli enti morali o quei privati che assumono il servizio di tesoreria in forza di contratto, con o senza retribuzione.

Le istituzioni di beneficenza possono essere, dalla Giunta provinciale amministrativa, autorizzate ad avere un tesoriere o cassiere proprio soltanto nei casi di dimostrata convenienza.

Ma se il tesoriere o cassiere nominato sia già addetto in tale qualità ad un'altra istituzione di beneficienza, prima di assumere l'ufficio deve ottenere il consenso di quest'ultima, la quale può negarlo quando lo reputi pregiudizievole al servizio. In caso di dissenso decide la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 33.

Quando di servizio di cassa non sia affidato ad un istituto di credito, o ed una cassa pubblica, il servizio di riscossione va di regola con giunto a quello di cassa.

La separazione non sarà ammessa se non quando la Giunta provinciale amministrativa ne abbia riconosciuta la necessità imposta dalla natura ovvero dall'importanza delle riscossioni.

Art. 34.

La deliberazione per la nomina del cassiere o tesoriere o per il conferimento del servizio di cassa ad un istituto o ad una persona che assuma contrattualmente il servizio di cassa e di riscossione, ai termini dell'art. 22 della legge, deve contenere l'indicazione dell'ammontare e qualità della cauzione che sarà da esso prestata, secondo le norme del regolamento generale di contabilità.

Quando il servizio di riscossione e di cassa sia affidato all'esattore comunale, questi deve prestare, ove sia necessario, un supplemento di cauzione ragguagliato alle maggiori somme delle quali gli viene affidato il maneggio per conto dell'istituto pubblico di beneficenza.

Tali norme si applicano anche ai riscuotitori retribuiti.

Art. 35.

tesoriere, assuntore, ed esattore non possono esercitare l'ufficio prima che la nomina sia stata approvata dalla Giunta provinciale e finché non abbiano prestata la cauzione.

Qualora sia richiesto supplemento di cauzione ai termini dell'articolo 38 del regolamento di contabilità, il tesoriere assuntore od esaltatore che non lo presti nel termine prefissogli, decade dall'ufficio. Ove trattisi di esattore comunale, provvede il Prefetto a norma di legge.

Tali norme si applicano anche ai riscuotitori retribuiti, ai quali però la Giunta provinciale amministrativa potrà accordare un termine prorogabile fino a sei mesi per prestare la cauzione.

Art. 36.

Le deliberazioni di nomina o surrogazione dei tesorieri o riscuotitori retribuiti e quelle relative alla prestazione ed allo svincolo della cauzione devono essere tosto comunicate al Prefetto, per l'approvazione tutoria di cui all'art. 86, lettera g della legge.

Art. 37.

Tutte le spese relative alla prestazione, alla surrogazione o allo svincolo delle cauzioni sono a carico di chi le ha prestate, salvo l'eccezione prescritta dall'art. 45 del regolamento di contabilità.

Art. 38.

Con istruzioni concordate fra il Ministero dell'Interno e quello delle Poste e Telegrafi potrà essere consentito che le Congregazioni di carità e le altre istituzioni di beneficenza affidino alle Casse postali il servizio di cassa e di riscossione della rendita pubblica di compendio del loro patrimonio, quando si verifichino le seguenti condizioni:

a) Che l'entrata ordinaria non risulti superiore alle lire 2000 annue;

b) Che per l'indole e lo scopo dell'istituzione o per gli abitualiuffici della Congregazione di carità non abbiano luogo frequenti operazioni di pagamento, ovvero per somme minime.

Art. 39.

Non più tardi della fine di marzo d'ogni anno il tesoriere presenta alla rispettiva amministrazione il conto finanziario della propria gestione riferibile all'esercizio scaduto, nelle torme indicate dal regolamento generale di contabilità.

Qualora il conto non sia presentato in tempo o risulti inesatto od irregolare ed il tesoriere si rifiuti di emendarlo, la Giunta Provinciale Amministrativa, in seguito a denunzia dell'Amministrazione interessata od anche d'ufficio, lo fa compilare a spese di esso o di chi di regione.

Art. 40.

Quando vi siano riscuotitori speciali, il conto predetto comprende anche i risultati delle loro operazioni.

Art. 41.

Le amministrazioni interessate deliberano snl il conto del Tesoriere entro il mese di maggio, ed insieme al proprio conto consuntivo lo trasmettono al Prefetto per l'approvazione tutoria.

Art. 42.

Il conto consuntivo deve dimostrare il risultato economico della gestione desunto dalle rendite e spese effettive, e lo stato generale del patrimonio colle sopravvenute variazioni, nella forma proscritta dal regolamento di contabilità.

Al conto consuntivo si aggiunge la relazione sul risultato morale della gestione ai termini dell'art. 20 della legge.

Art. 43.

Nella relazione suddetta l'amministrazione deve:

1. Far constare del modo onde sono avvenute le riscossioni e le spese;
2. Esporre la condizione finanziaria e morale della istituzione ed enti dalla medesima amministrati, le difficoltà superate, i criteri seguiti, i miglioramenti creduti opportuni - Al quale effetto saranno passati in esame la qualità delle rendite, i mezzi ed i modi di aumentarne la produttività e di semplificarne l'amministrazione, nonché la possibilità e la convenienza di mantenere, ridurre o sopprimere alcune spese.

Art. 44.

Approvato che sta il conto consuntivo le amministrazioni ne rimettono, contro ricevuta, una copia al Tesoriere.

L'originale del conto sarà depositato nell'Archivio dell'Amministrazione coi documenti relativi, coi ruoli dell'esercizio chiuso, ed un estratto autentico del

Decreto di approvazione dell'autorità tutoria. Di tutto si farà constare mediante processo verbale da inserire nel registro delle deliberazioni menzionate nell'articolo 21, lettera c di questo regolamento.

Art. 45.

Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di conti devono essere notificate ai contabili, e dal giorno di questa notificazione decorre il termine utile per ricorrere in grado d'appello, a norma e per gli effetti di legge, alla Corte del Conti.

Se il Tesoriere ricorre in appello alla Corte dè Conti, l'atto di appello coi motivi dev'essere notificato alla Congregazione di carità od alla istituzione interessata.

Per quanto concerne il giudizio sui conti e l'appello alla Corte dei conti, sono applicabili le disposizioni della legge e dei regolamenti relativi ai conti comunali.

Capitolo II.
Nome generali d'Amministrazione.

Art. 46.

Oltre le norme sancite nell'articolo 32 della legge, le istituzioni pubbliche di beneficenza debbono attenersi a quelle qui appresso indicate, qualora non vi provvedano i loro particolari statuti.

Le adunanze sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo nei tempi determinati dagli statuti, le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da due almeno degli amministratori o componenti, sia per ordine dell'autorità governativa.

L'invito ad intervenire alle sedute deve essere scritto, firmato dal Presidente.

Esso dev'essere consegnato al domicilio degli amministratori tre giorni prima della seduta e almeno ventiquattr'ore prima nelle convocazioni d'urgenza; faconde constare della consegna mediante dichiarazione scritta di chi l'ha eseguita, da conservarsi nell'archivio.

Art. 47.

L'ordine del giorno degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza sarà comunicato agli amministratori almeno 24 ore avanti il giorno fissato per l'adunanza.

In caso di assenza od impedimento del Presidente ne fa le veci il membro più anziano di elezione; in caso di contemporanea elezione quello che ebbe maggior numero di voti, ed a parità di voti il più anziano di età.

Art. 48.

Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Per la validità delle deliberazioni, a termini dell'art. 32 n. 1 della legge, la maggioranza degli intervenuti è determinata dal numero degli amministratori assegnati dalla legge o dagli statuti alla Congregazione di carità od istituzione di beneficenza.

Allorché coloro che compongono l'amministrazione siano in numero dispari, devono esser presenti 3 su 5, 4 su 7 e, via dicendo, non computato chi, avendo interesse giusta l'art. 15 della legge, non può prendere parte alla deliberazione.

Art. 49.

I processi verbali delle deliberazioni debbono essere sempre motivati e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti discussi. Essi devono fare menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve, colle quali taluno degli amministratori abbia inteso spiegare, difendere o ricusare il proprio voto.

Art. 50.

I processi verbali delle deliberazioni di qualunque natura prese dall'Amministrazione devono essere redatti nel modo indicato dall'art. 32 n. 2 della legge e trascritti in ordine cronologico nel registro di cui all'art. 21 lettera c di questo regolamento - Essi sono segnati con un numero progressivo per ciascuno anno.

Dei verbali delle deliberazioni che non sono soggetti a pubblica. alone, non può essere rilasciata copia, consentita lettura o riferimento il contenuto senza il consenso dell'amministrazione o dell'autorità governativa. Il rifiuto deve essere dato per iscritto.

Art. 51.

Lo speciale regolamento che ai termini dell'art. 31 della legge deve essere compilato nei casi ivi previsti, dalle Congregazioni di carità e dalle istituzioni pubbliche di beneficenza sarà sottoposto all'approvazione dell'Autorità tutoria giusta l'art. 36 lettera f della legge e determinerà, fra l'altro:

a) il numero, la qualità, lo stipendio di ciascun impiegato e il salario di ciascun inserviente, in una apposita pianta organica;
b) il divieto di variare il numero e lo stipendio degli impiegati o salariati stabiliti nella detta pianta, Senza la previa autorizzazione tutoria;
c) le attribuzioni e i doveri proprii di ogni impiegata o salariato, gli orari e, secondo i casi, le regole per la somministrazione ad essi del vitto e dell'alloggio.

d) le disposizioni concernenti le licenze, i congedi, le aspettative per motivi di famiglia o di salute, le dimissioni, i collocamenti a riposo, il conseguimento delle indennità o pensioni in rapporto alle condizioni ed alle norme sancite nello Statuto organico.
e) le punizioni disciplinari, ammonizione, ammenda, sospensione, licenziamento, destituzione, tenute presenti le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 1° maggio 1890 sulla giustizia amministrativa.

Art. 52.

I beni immobili, giusta l'art. 27 della legge, sono, di regola, dati in affitto mediante annuo determinato corrispettivo in denaro.
Anche l'esercizio delle farmacie proprie degli istituti di beneficenza, è dato, di regola, in affitto.

Art. 53.

Nei luoghi in cui siano in uso forme speciali di coltivazione dei fondi rustici e speciali rapporti fra proprietario e coltivatore (mezzadria, colonia, sistema misto, soccida, enfiteusi), l'autorità tutoria potrà regolarne la concessione secondo le consuetudini locali, pel maggiore vantaggio della istituzione proprietaria, sentiti l'amministrazione Interessata.

Art. 54.

Di regola, nei contratti di locazione si pattuisce espressamente: che il conduttore rinunzia a qualunque riduzione di fitto per tutti i casi fortuiti previsti ed imprevisti a norma delle leggi civili vigenti; che lo stabile si concede in locazione nello stato in che trovasi, senza che le servitù continue o discontinue, apparenti o no, possano dar luogo a risarcimento di danni. Si aggiungono inoltre le garanzie necessarie, consentite dalle consuetudini locali, per assicurare la buona conservazione dello stabile, l'integrità delle scorte, il puntuale pagamento del fitto, l'adempimento integrale delle condizioni pattuite.

Art. 55.

L'obbligo di procedere per via di appalto, a norma dell'art 26 della legge, comprende le provviste occorrenti ai bisogni periodici o giornalieri.

Per evidente utilità la Giunta provinciale amministrativa può autorizzare annualmente le provviste suddette presso società cooperative; e, in caso di necessità, può anche autorizzare temporaneamente di servizio in economia.

Art. 56.

Nei luoghi in cui non sia nelle abitudini l'affitto delle case per appalto, l'autorità tutoria può dare, in via di massima, l'autorizzazione di procedere a trattativa privata, stabilendo la misura minima della pigione per la quale può essere stipulato l'affitto.

Art. 57.

Nell'esecuzione dell'art. 26 della legge si applicano le norme seguenti:

1. Quando si tratti di spese contive, l'ammontare del contratto si desume dalla ragione composta del prezzo e della durata di esso.
2. Le opere, le forniture, i lavori di eguale natura debbono formare oggetto di un unico appalto, esclusa ogni artificiale separazione. Quando per effetto di tale separazione l'ammontare complessivo degli appalti che vengono disgiunti sia superiore a lire 500, essa deve essere preventivamente consentita dalla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 58.

In nessun contratto per forniture o lavori si può pattuire l'obbligo di anticipazioni o di pagamenti in acconto che non siano in ragione della prestazione eseguita o della materia fornita.

Sono eccettuati i contratti con case o stabilimenti commerciali od industriali di notoria solidità, i quali non abbiano usanza di assumere l'incarico di lavori o provviste senza anticipazione di parte del prezzo.

Non possono stipularsi interessi o provvisioni di banca a fornitori od intraprenditori sulle somme di denaro che fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione dè contratti.

Salvo il patto contrario, autorizzato dalla Giunta amministrativa, le spese di asta e di stipulazione di contratto, compreso il registro, sono a carico dell'appaltatore.

Art. 59.

L'Amministrazione d'un istituto di beneficenza, per ottenere dall'autorità tutoria la facoltà di procedere per licitazione o trattativa privata, deve dimostrarne il bisogno, la convenienza, la opportunità. L'autorità tutoria provvede con decisione motivata.

Art. 60.

L'efficacia legale dei contratti pè quali è prescritta l'approvazione tutoria, s'intende subordinata all'approvazione medesima. I capitolati d'appalto dovranno contenere la clausola che, finché non sono approvati non vincolano l'istituzione nel cui interesse sono stipulati, ma hanno frattanto effetto giuridico rispetto all'altra parte contraente.

Potrà aggiungersi al capitolato che, laddove l'approvazione non intervenga entro un determinato tempo, anche l'altro contraente debba ritenersi liberato.

Art. 61.

Qualora il contratto sia illegalmente deliberato e stipulato e se ne chieda la risoluzione nel caso previsto dall'art. 17 della legge e riguardi lavori, forniture e simili, in pendenza delle decisioni del tribunale, le amministrazioni interessate possono provvedere, senza formalità d'incanto, agli acquisti o somministrazioni che formeranno oggetto del contratto impugnato, e che non ammettono dilazione.

Art. 62.

Tanto per ragione di speditezza che per la natura stessa dell'atto amministrativo, l'accertamento del danno che la Giunta provinciale è chiamata a fare dall'articolo 29 della legge, quando manchino gli elementi per determinarlo in modo preciso, potrà essere fatto indicandone la specie e l'ammontare approssimativo.

Art. 63.

Nell'esame e giudizio dei conti e nelle cause di responsabilità ai sensi dell'art. 30, lettera a e b della legge, la Giunta provinciale in primo grado e la Corte dei Conti in grado di appello, pronunziano Sulla responsabilità degli amministratori previa notificazione à medesimi di presentare in un termine perentorio le loro giustificazioni.

La decisione deve essere notificata alla persona dichiarata responsabile e diviene titolo esecutivo nei termini, nei modi e per gli effetti stabiliti dalla legge sulla Corte dei Conti.

Art. 64.

La maggior utilità che à sensi dell'art. 28 della legge è condizione per consentire che una somma disponibile sia impiegata in miglioramento del patrimonio attuale deve risultare da documenti e da calcoli tecnici esatti che accertino l'aumento della rendita ovvero un aumento di valore o un miglioramento nella condizione del patrimonio.

Art. 65.

Le condizioni alle quali la Giunta provinciale, nel caso di dissenso, può consentire l'uso in comune dei locali e la facoltà di valersi degli impiegati dè comuni giusta l'ultimo alinea dell'art. 31 della legge, riguardano il tempo e modo di usare, da parte delle istituzioni di beneficenza, dè locali ed impiegati, ed i compensi strettamente necessari agli impiegati, nell'intento di conciliare l'interesse dell'istituzione di beneficenza colle esigenze dell'amministrazione comunale.

TITOLO IV.
Della tutela.

Art. 66.

L'approvazione cui sono soggette le deliberazioni indicate nell'articolo 36 della legge, tranne i casi in cui dev'essere motivata, può aver luogo con la formula da apporre in calce alle deliberazioni medesime - «Visto per l'approvazione tutoria - Il Prefetto presidente della Giunta provinciale amministrativa». -

Ogni visto porterà la data del giorno in cui l'approvazione viene concessa, ed il numero progressivo del registro delle ordinanze e decisioni tutorie.

Il rifiuto d'approvazione deve essere motivato.

Debbono essere pure motivate le ordinanze e le decisioni della Giunta predetta che concernono le deliberazioni di cui alle lettere g h dell'art. 36, oltre a quelle che debbono esserle per legge.

Art. 67.

Per gli effetti della tutela, sotto il nome di deliberazioni si intendono compresi i provvedimenti degli amministratori singoli, quando in base allo Statuto della istituzione di beneficenza non siavi amministrazione collegiale.

Art. 68.

Non è necessaria l'autorizzazione per accettare oblazioni di cose mobili o denaro con la condizione o consenso, espresso o tacito, che siano da distribuire integralmente ai poveri durante l'esercizio del bilancio, e quindi senza obbligo per l'ente che riceve di destinarle ad aumento del patrimonio.

In ogni caso della ricevuta oblazione dovrà essere dato immediato avviso alla Giunta Provinciale per mezzo del Prefetto e nei modi regolari si dovrà rendere all'autorità stessa il conto della erogazione.

Art. 69.

Prima di autorizzare l'accettazione od il rifiuto dei lasciti di cui all'ultimo comma dell'art. 36 della legge, il Prefetto richiede le dichiarazioni dei successibili ex lege volute dall'art. 3 del R. decreto 26 giugno 1864 n. 1817.
Le stesse dichiarazioni di acquiescenza o di opposizione sono dal Prefetto richieste, ed unite a corredo degli atti da inviare al Ministero dell'Interno per le autorizzazioni concernenti eredità, lasciti di valore superiore alle lire 5000, e per la costituzione in ente morale di nuovi istituti di fondazione testamentaria à sensi dell'articolo 93 del presente regolamento.

Alla mancanza di dette dichiarazioni potrà supplirsi con attestazione del Sindaco circa il risultato negativo della interpellanza fatta ai successibili.

La dichiarazione dei successibili ex lege non è necessaria quando la successione sia devoluta per testamento ad una persona estranea alla famiglia del testatore.

Art. 70.

Nei casi previsti dall'art. 36 lettera c della legge, oltre le dichiarazioni sopra menzionate, devono essere uniti:

a) copia autentica dell'atto fra vivi o della disposizione di ultima volontà da cui originano l'eredità, il lascito o il dono;
b) Uno stato attivo e passivo della eredità, l'inventario dei beni costituenti la medesima o la perizia estimativa del lascito o dono di valore indeterminato, quando, allo stato degli atti, sia possibile raccogliere gli elementi per redigerli;
c) La deliberazione d'accettazione da parte dell'Amministrazione dell'istituto erede, legatario o donatario;
d) Il voto motivato della Giunta provinciale amministrativa sulla convenienza economica per l'istituzione di accettare o rifiutare;

e) il riassunto patrimoniale dell'istituto, risultante dall'ultimo conto consuntivo.

Art. 71.

Nelle deliberazioni per acquisto di beni stabili a titolo corrispettivo, le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono dimostrare:

1° la proprietà nel venditore, mercé la produzione dei titoli relativi;
2° il possesso del medesimo, colla scorta dei certificati catastali o censuari, e in difetto con atti equipollenti;
3° la sicurezza dell'acquisto, mediante accertamento della situazione ipotecaria e la prova che non esistono altri vincoli sull'immobile acquistato;
4° il valore dello stabile da acquistare, mediante relazione autentica è giurata dèperiti;
5° la convenienza dell'acquisto, indicando se lo stabile sia destinato in aumento o miglioramento del patrimonio o per l'adempimento del fine proprio dell'istituzione.

Art. 72.

Nel caso di acquisto di stabile destinato al fine dell'istituzione devonsi inoltre dimostrare le ragioni che lo rendono indispensabile per migliorarne i servizi, e provare la proporzionalità e sufficienza delle rendite e dèmezzi dello istituto al nuovo assetto dei servizi stessi ed alla estensione che verrebbe data al fine dell'istituzione.

Se l'acquisto è inteso ad aumentare o migliorare il patrimonio, la amministrazione, à sensi dell'art. 28 della legge, deve provare la maggiore utilità dello investimento, in confronto dello impiego normale della somma giusta l'articolo stesso.

Art. 73.

Qualora l'acquisto di stabili debba aver luogo ad un pubblico incanto, l'amministrazione deve osservare le condizioni e le cautele che dalla Giunta provinciale amministrativa vengano stabilite.

Art. 74.

La trascrizione, ove ne sia il caso, degli atti d'acquisto dev'esser promosso dall'amministrazione, sotto la sua responsabilità, némodi e termini prescritti dal Codice civile.

L'amministrazione deve pure procedere, sotto propria responsabilità, alla rinnovazione in tempo utile della iscrizione dei privilegi e delle ipoteche spettanti alla istituzione.

Al 1° gennaio di ogni anno dalle Amministrazioni deve essere comunicato alla Prefettura un elenco delle iscrizioni prese ed ordinate, durante l'anno scaduto, nell'interesse degli istituti da esse amministrati, nonché un elenco delle iscrizioni che vanno a scadere nell'anno incominciato.

Art. 75.

Per le alienazioni d'immobili l'Amministrazione deve dimostrare alla autorità tutoria la necessità o la convenienza del contratto nell'interesse dell'Istituto alienante e designare l'impiego che intende di fare del prezzo di vendita a norma dell'art. 28 della legge.

Art. 76.

Agli effetti dell'art. 36 lettera e della legge, sono considerati come trasformazione o diminuzione di patrimonio, e quindi vanno sottoposti alla previa autorizzazione della Giunta provinciale, non solo gli acquisti e le vendite di beni stabili o titoli di rendita e le costituzioni di servitù passive ma eziandio le permutazioni, le contrattazioni di prestiti e mutui attivi o passivi, le costituzioni di rendita, le concessioni di pegno o di ipoteca, l'impiego in qualsiasi modo di somme disponibili, le riscossioni di capitali e le operazioni congeneri.

Art. 77.

Nell'esercizio della facoltà accordata all'art. 40 della legge, la Giunta provinciale amministrativa procurerà di astenersi da quelle indagini e pratiche le quali possano cagionare spesa relativamente notevole alla istituzione, quando assolutamente non lo richiedano l'importanza dell'affare e l'interesse dell'istituzione.

Art. 78.

Il sommario delle deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa da pubblicare ai sensi dell'art. 41 della legge, evitando l'eccesso ed il difetto, dev'essere così redatto che fornisca il mezzo di conoscere i termini sostanziali dell'atto soggetto ad approvazione e di apprezzare principali criteri cui s'informarono le deliberazioni.

Art. 79.

Il termine utile per la produzione del ricorso al Re in sede amministrativa contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa, à senso dell'art. 42 della legge, è di 30 giorni decorrendi da quello in cui le Congregazioni di carità o le amministrazioni di altri istituti di beneficenza avranno avuta legale notificazione delle deliberazioni suddette.

TITOLO V.
Della vigilanza ed ingerenza governativa.

Art. 80.

Salvo l'ingerenza dei competenti Ministeri circa l'osservanza di leggi speciali cui siano soggette talune istituzioni pubbliche di beneficenza, tutte le istituzioni predette sono sottoposte alla sorveglianza del Ministero dell'Interno.

In questo diritto di sorveglianza s'intende compresa la facoltà di richiedere copia di quantunque deliberazione presa dalle Amministrazioni delle istituzioni stesse, di provocarne in ogni tempo l'annullamento, di ordinare visite, ispezioni od inchieste sull'andamento morale, disciplinare ed economico degli istituititi, di promuovere nelle forme di legge lo scioglimento delle amministrazioni e di de-

nunziarne, occorrendo, i componenti o gli impiegati alla competente autorità giudiziaria, e di segnalare alle amministrazioni le mutazioni o riforme che sembrassero indispensabili al migliore adempimento del fine speciale dell'istituto e di quello generale della pubblica beneficenza.

Competono pure al Ministro dell'Interno, come autorità politica, le facoltà discrezionali di cui nell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge e nel 1° comma dell'articolo 4 di questo regolamento, circa la vigilanza sui comitati di soccorso e le altre istituzioni temporanee mantenute nel contributo di soci o con oblazioni di terzi.

Art. 81.

La sorveglianza che i consigli comunali son chiamati ad esercitare sulle istituzioni pubbliche di beneficenza dallo articolo 106 della legge comunale e provinciale, non conferisce ai medesimi od ai loro membri alcun diritto di dare ordini o disposizioni pel servizio o d'intervenire alle adunanze delle amministrazioni degli istituti stessi.

Il Sindaco od un suo delegato, da scegliersi nel seno del Consiglio comunale, hanno diritto di esaminare sul luogo tutti gli atti, contratti e registri delle Amministrazioni, riferendone nella prima tornata al Consiglio.

Art. 82.

Per l'attuazione delle disposizioni di che nell'articolo 80, il consigliere di Prefettura incaricato della vigilanza di cui all'articolo 44 della legge, riferisce immediatamente al prefetto ogni irregolarità od abuso, infrazione, omissione o violazione di legge o statuti, ed in genere ogni fatto anormale che risultasse dall'esame degli atti di gestione, o venisse altrimenti denunziato dalle Autorità, dalla pubblica opinione, dalla stampa, da privati, e promuove le opportune verificazioni e fa di ogni cosa relazione al Prefetto pè provvedimenti opportuni.

Art. 83.

Al predetto consigliere è affidato:

1° il servizio di statistica delle istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nella provincia;
2° la tenuta di un elenco delle Congregazioni di carità e delle altre amministrazioni elettive, con la indicazione nominativa dei rispettivi componenti secondo l'ordine cronologico di nomina e di scadenza, per gli effetti previsti dagli articoli 10 ed 86 della legge, ed un elenco delle persone aggiunte ai sensi dell'articolo 5 della legge medesima.
3° un elenco delle amministrazioni disciolte, colla data del relativo decreto reale, e coll'indicazione della rappresentanza provvisoria.
4° un elenco delle cauzioni prestate per il servizio di tesoreria e di riscossione.

Art. 84.

L'Invito che l'art. 46 della legge prescrive si faccia alle amministrazioni di uniformarsi alle norme legislative od agli statuti, è rivolto per iscritto dal Prefetto o Sotto-Prefetto, d'ufficio o sopra relazione o denunzia, e deve contestare alle amministrazioni stesse le irregolarità, le infrazioni od abusi che, in caso di persistenza, potrebbero dar luogo allo scioglimento.

Nel dotto invito sarà prefisso un termine perentorio entro il quale le amministrazioni debbono regolarizzare la loro azienda e farne constare l'adempimento con apposita deliberazione da trasmettere al Prefetto o Sotto-Prefetto.

Art. 85.

In conformità delle istruzioni che verranno concordate fra il Ministero dell'Interno ed i Ministeri delle Finanze e del Tesoro, ed in occasione delle visite ordinarie e straordinarie agli uffici finanziari governativi, i Prefetti potranno incaricare, d'accordo coll'intendente, delle verifiche ed ispezioni ordinate dalla legge od autorizzate dal presente regolamento, gli ispettori finanziari addetti all'Intendenza di finanza rispettiva.

Di simili verifiche ed ispezioni, d'accordo fra i detti Ministeri, potranno essere dal Ministero dell'Interno incaricati altresì gli ispettori delle Intendenze e quelli addetti ai Ministeri medesimi.

Agli ispettori delegati a norma di questo articolo, non spetta una speciale indennità, a meno che sia stata preventivamente riconosciuta la necessità di una trasferta straordinaria.

Art. 86.

Fra i provvedimenti d'urgenza riservati al Governo dall'art. 48 della legge, è compresa la facoltà di sospendere le amministrazioni delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, quando gravi motivi di interesse dello istituto o di ordine pubblico lo richiedano, finché sia adottato un provvedimento definitivo.

Art. 87.

Le proposte di scioglimento devono essere accompagnate da copia autentica della nota d'invito di che nell'art. 84 dalle deduzioni o discolpe dell'Amministrazione interessata, o dalle ragioni che allo stato delle cose renderebbero inutile od intempestivo l'invito; da una relazione sui fatti che giustificano il proposto provvedimento e dal motivato parere dell'autorità tutoria.

Art. 88.

Quando, nel caso previsto dall'art. 49 della legge, la Congregazione si trovi disciolta, la temporanea gestione della istituzione di beneficenza spetterà alla Giunta municipale od al Commissario ai termini dell'art. 47 della legge medesima.

La delegazione di cui al detto art. 47, primo comma, noti dà titolo a rimunerazione.

Art. 89.

La nomina del Commissario per la temporanea gestione della disciolta Congregazione di carità nel caso previsto dall'art. 47., 2° alinea, è, di regola, delegata al Prefetto della provincia col decreto Reale che ordina lo scioglimento; può tuttavia essere disposta col decreto stesso, quando ragioni speciali lo richiedano.

Per quanto è possibile, saranno preferite le persone che accettino l'incarico gratuitamente, sempre però fra coloro che non facciano parte del consiglio comunale.

Nel caso che trattisi di incarico gratuito il Prefetto potrà consentire il rimborso delle spese di trasferta ed altre da liquidare su apposita nota.

Art. 90.

La misura della indennità da corrispondere al Commissario nominato agli effetti degli articoli 47 e 48 della legge è determinata dal Prefetto della provincia in cui l'istituto ha la sua sede ovvero la sede principale, sentito il voto della Giunta o delle Giunte provinciali competenti.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso il ricorso al Ministero dell'Interno.

Nessun prelevamento può essere ordinato quale acconto d'indennità al Commissario a carico della Istituzione disciolta senza speciale preventiva autorizzazione della Giunta o Giunte provinciali amministrative.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai delegati speciali di cui all'art. 50 della legge.

Art. 91.

Il Commissario Incaricato della temporanea gestione deve formulare le proposte per l'esercizio dell'azione di rivalsa e pel ricupero delle somme a lui corrisposte a titolo d'indennità, nell'interesse del comune o della istruzione che ne ha fatto l'anticipazione.

Esso raccoglie i dati e gli elementi necessari per stabilire la responsabilità dell'avvenuto scioglimento ed indica alla Giunta provinciale le persone a carico delle quali dovrebbe, a suo avviso, essere posta la spesa.

La Giunta esamina gli atti, assume le occorrenti informazioni, provoca le giustificazioni delle persone tenute responsabili e procede a norma degli articoli 29 e 30 della legge, a meno che i debitori abbiano pagata la somma dovuta.

La Giunta dovrà deliberare al più tardi entro tre mesi; e contro tale deliberazione è aperta la via del ricorso ai termini del diritto comune amministrativo.

Tale diritto di ricorso spetta anche quando la Giunta invitata dal Prefetto, non abbia deliberato entro il termine suddetto.

Art. 92.

Il prefetto provvede, ai termini dell'ultima parte dell'art. 17 della legge, con Decreto motivato, udito il Consiglio di Prefettura, nominando in virtù dell'articolo 50 della legge stessa, un Procuratore incaricato di dedurre o far valere giudizialmente la nullità nell'interesse dell'ente.

Siffatto Decreto dovrà essere notificato alla rappresentanza dell'ente prima della notificazione dell'atto di citazione o del primo atto di procedura; o almeno contemporaneamente ad essi.

Contro il Decreto del Prefetto è ammesso, per parte dei rappresentanti l'istituzione, o di chiunque altro vi abbia interesse, ricorso in via gerarchica al Ministro dell'Interno, che deciderà, udito il Consiglio di Stato.

Nel far valere l'azione o eccezione di nullità, il Prefetto è considerato rappresentante dell'istituzione anche agli effetti favorevoli o sfatavoli della condanna nelle spose giudiziarie.

Nel caso contemplato dal presente articolo, sono applicabili le disposizioni del secondo capoverso dell'art. 123 del presente regolamento.

Art. 93.

Quando per atto frà vivi o per disposizione testamentaria sia stabilita un'opera di beneficenza pubblica con designazione delle persone incaricate di amministrarla, gli amministratori stessi od esecutori testamentari ne promuovono la costituzione in ente morale ai termini dell'art. 51 della legge.

Se manca tale designazione, o gli amministratori od esecutori non possono o non vogliono compiere i relativi uffici, deve provvedervi la Congregazione di carità: ed ove questa non lo faccia entro tre mesi, salvo disposizione in contrario, deve provvedere il Sindaco, ed in mancanza di questo, il Prefetto, in baso alla denunzia di cui all'articolo 84 della legge.

Art. 94.

Le domande di costituzione in corpo morale di nuove istituzioni pubbliche di beneficenza debbono, per mezzo del Prefetto, essere dirette al Re sulla prescritta carta da bollo e fornire con appositi allegati: l'indicazione voluta dall'articolo 51 della legge circa i mezzi col quali s'intende adempiere allo scopo, tenuto conto dello sviluppo che la istituzione possa ricevere in avvenire sia nelle entrate che nelle spese; e, quando trattasi di fondazione avente un reddito annuo inferiore a lire 5000, o destinata a favore degli abitanti di uno o più comuni che riuniti in-

sieme abbiano meno di 10 mila abitanti, l'indicazione dei motivi pei quali la fondazione dovrebb'essere eccettuata dal concentramento prescritto dall'articolo 56 della legge, o possa ammettersi la eccezione preveduta dall'articolo 60.

Art. 95.

Alla domanda nella quale deve essere indicata la località destinata a sede della nuova istituzione, debbono unirsi:

a) l'atto di fondazione;
b) uno schema di statuto organico;
c) il voto del Consiglio comunale, e se la istituzione interessi più comuni della stessa provincia, quello del Consiglio provinciale;
d) le dichiarazioni di acquiescenza espresse o tacite o le opposizioni dei successibili, quando sono richieste, di cui all'art. 69 del presente regolamento allorché trattasi di fondazione testamentaria.

I Prefetti trasmettono questi atti al Ministero dell'Interno, aggiungendovi il loro parere sulla convenienza ed opportunità di secondare la domanda, tenendo conto, per ciò che riguarda i mezzi e le condizioni di stabilità del nuovo istituto, delle guarentigie che possono offrire l'influenza e l'autorità del nome e l'operosità della persona e persone che intendono promuovere l'istituzione stessa.

Art. 96.

I Prefetti comunicano di volta in volta alle amministrazioni interessate i Reali Decreti di costituzione in corpo morale o di accettazione di lasciti e doni per mezzo dei locali uffici di finanza per assicurare la riscossione della tassa, agli effetti della legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato F, sulle concessioni governative.

Collo stesso metodo deve aver luogo la trasmissione dei Decreti di autorizzazione prefettizia ad accettare lasciti o doni che non abbiano valore superiore alle lire 5000.

Art. 97.

Le Congregazioni di carità, nell'interesse della pubblica beneficenza, ed in caso di assoluta mancanza di mezzi per parte degli Istituti interessati, debbono anticipare, in seguito ad invito della Giunta provinciale amministrativa, i fondi occorrenti:

a) per la costituzione di nuovi enti morali di pubblica beneficenza, ancorché promossa d'ufficio;
b) per il compimento di atti conservativi, o pel ricupero del patrimonio di istituti esistenti.

Art. 98.

I regolamenti interni di amministrazione, che non fossero soggetti ad approvazione tutoria, dovranno essere, entro 15 giorni dalla loro data, trasmessi in copia all'autorità del circondario per gli effetti di che nell'art 52 della legge.

TITOLO VI.
Delle riforme nell'Amministrazione e delle mutazioni nel fine.

Art. 99.

Le proposte per provocare i provvedimenti di riforma indicati dalla legge debbono avere per iscopo:

1. L'economia o riduzione di spese d'amministrazione e di personale
2. La maggiore e più efficace vigilanza e tutela da parte delle competenti autorità;
3. Il più proficuo e sicuro adempimento del fine di ciascuna istituzione, tenuto conto dei mezzi di cui può disporre;
4. Il coordinamento più razionale delle varie forme di beneficenza fra loro e col fine generale e collettivo della beneficenza; e la trasformazione delle istituzioni aventi scopi molteplici a quelli fra essi che presentano maggiore utilità, in proporzione dei mezzi di cui può disporre.

Art. 100.

La revisione obbligatoria degli statuti e regolamenti è diretta a provocare, con le guarentigie del procedimento stabilito dalla legge ed in conformità dei criteri indicati nel precedente articolo, la riforma di quelle istituzioni le quali, per il loro vizioso ordinamento o per le variate condizioni dei tempi e della beneficenza cui si riferiscono, richiedono di essere riportate al principio pel quale vennero fondate od al fine al quale furono dirette, ovvero riordinate in conformità di quanto è prescritto nel capoverso dell'art. 70 della legge.

Art. 101.

Salva la mutazione del fine, ove siavi luogo, o salva l'erogazione delle rendite delle opere pie dotali esuberanti al loro scopo in altro fine di beneficenza, la revisione degli statuti delle opere pie dotali ordinata dall'art. 93 della legge, dovrà proporsi l'intento di diminuire il numero per aumentarne l'entità quando questa sia soverchiamente esigua, e di regolare mediante il concentramento o raggruppamento, l'erogazione delle loro rendite in modo da evitare che più doti profittino indebitamente ad una sola persona, o servano a favorire dei matrimoni inconsulti, ovvero le rendite vadino altrimenti disperse senza un evidente vantaggio della pubblica beneficenza.

Art. 102.

Per l'attuazione dè sopra indicati provvedimenti le Congregazioni di carità, in seguito alle denunzie ricevute a norma dell'articolo 89 della legge o delle notizie altrimenti raccolte, devono deliberare e sottoporre à voti dei rispettivi consigli comunali le proposte relative:

a) al concentramento delle istituzioni e dei fondi elemosinieri di cui agli articoli 54 e 56 della legge e delle istituzioni rispetto alle quali concorrano gli estremi previsti dall'art. 57;
b) al raggruppamento delle istituzioni che rientrino in alcuno dei casi previsti agli articoli 58 e 59;

c) alla convenienza di costituire e mantenere in amministrazione autonoma quelle delle quali è cenno nell'ultimo alinea dell'art. 59 e dell'art. 60;
d) alla trasformazione per mancato fine à sensi dell'art. 70, ed al concentramento, al raggruppamento od alla costituzione con amministrazione autonoma dell'ente a trasformare à sensi degli articoli dal 57 al 61 della legge.

Art. 103.

Tali proposte come pure quelle riferibili all'oggetto degli articoli 90, 91, 92, 93, 94 della legge devono, secondo i casi, essere corredate dei documenti qui appresso indicati, cioè:

a) dell'atto di fondazione dell'istituto nel cui interesse viene fatta la proposta, ed in mancanza di un vero e proprio atto di fondazione, dètitoli equipollenti, possesso di stato, memorie storiche e documenti che diano notizia sicura dell'origine e natura dell'istituto;
b) delle antiche regole e costituzioni o degli statuti organici e regolamenti;
c) d'una copia dell'ultimo conto consuntivo approvato e di un prospetto riassuntivo delle condizioni patrimoniali d'ogni singolo istituto, con l'indicazione degli oneri e pesi di beneficenza e di culto che stanno a suo carico: ove l'istituto possegga lasciti speciali per l'adempimento del proprio o di altro fine qualsiasi anche estraneo alla beneficenza, ne va fatto cenno in apposito elenco da allegare al prospetto, indicando l'atto o titolo costitutivo del lascito, la data e l'ammontare di esso;
d) della tabella organica del personale stipendiato o salariato a carico dell'istituto;
e) della deliberazione di proposta secondo i casi espressi dall'articolo 62 della legge;
f) del voto motivato della Giunta provinciale amministrativa;
g) del certificato di pubblicazione e dè reclami che siano stati presentati à termini dell'art. 68 della legge e delle opposizioni od osservazioni che fossero state presentate dagli interessati;
h) d'una relazione particolareggiata sulle cause che rendono utile e necessario il provvedimento proposto, colla indicazione delle riforme di ordinamento e di scopo cui l'istituto fosse stato sottoposto dal tempo di sua fondazione in poi.

Nè casi previsti dagli articoli 63 e 66, tali adempimenti verranno fatti a cura del Prefetto, osservate le prescrizioni sancite dal successivo art. 69 della legge.

Art. 104.

Nel deliberare le menzionate proposte, osservate le condizioni prescritte nell'articolo 70 della legge, dovrà aversi cura altresì che l'attuazione delle proposte stesse non induca a dare soverchia estensione ad una forma di beneficenza a scapito delle altre affini o congeneri, ma sia coordinata al fine di mantenere una giusta proporzione fra le varie forme di erogazione, in rapporto ai bisogni delle classi povere locali.

Art. 105.

La determinazione della somma alla quale ammonta la rendita agli effetti dell'articolo 56 lettera A della legge, al fa sulla base delle rendite ordinarie nette accertate sulle risultanze dell'ultimo conto approvato.

La popolazione di ciascun comune, agli effetti dell'indicato articolo lettera B, e dell'art. 59 lett. C della legge, si desume dall'ultimo censimento ufficiale.

Art. 106.

Si intendono destinati ad integrare o completare altra forma di beneficenza, à sensi dell'art. 54 della legge, e quindi non vanno soggetti a concentramento:

a) i sussidi per medicinali e vitto agli infermi poveri a domicilio, quando servano a sopperire ad esigenze locali della beneficenza ospitaliera, purché la regolarità della loro erogazione sia assicurate con apposite disposizioni da inserire negli statuti e regolamenti della istituzione alla quale fanno carico;
b) i sussidi di latte o di baliatico diretti a completare l'assistenza dei brefotrofi, od a provvedere al servizio pè bambini lattanti, purché l'erogazione proceda in conformità delle disposizioni di legge che regolano questo servizio;
c) gli assegni o borse di studio, i patrimoni sacri e le speciali sovvenzioni intese ad agevolare gli studenti bisognosi, il compimento degli studi in altro istituto, anche ecclesiastico, diverso da quello che concede gli assegni, il conseguimento d'un diploma professionale o di un grado accademico in Istituti governativi o pareggiati, ovvero abbia per fine di far apprendere un'arte o mestiere;
d) le quote di assegno o contributo destinate a sussidiare o facilitare l'impianto od il mantenimento di asili o giardini per l'infanzia, di presepi, sale di maternità od allattamento annesso à brefotrofi o da questi dipendenti, purché debitamente approvate dall'autorità tutoria;
e) ed in genere i fondi che abbiano o siano per avere una delle destinazioni prevedute, in modo dimostrativo, dall'articolo 25 della legge.

Art. 107.

Le istituzioni elemosiniere di un comune non concentrate nella Congregazione di carità o non raggruppate, devono, secondo l'art. 64 della legge, comunicarsi a vicenda ed inviare alla locale Congregazione di carità uno stato nominativo mensile delle persone da esse beneficate con elemosine o sovvenzioni di qualsiasi natura.

La stessa comunicazione deve fare la Congregazione di carità alle istituzioni elemosiniere locali.

Nell'elenco s'indica il nome, cognome, paternità, età, stato di famiglia ed il domicilio di soccorso della persona sussidiata, la qualità e l'ammontare della sovvenzione e la data delle singole concessioni.

Qualora il sussidio sia conceduto in via d'urgenza a persone aventi altrove il domicilio di soccorso, se ne fa cenno nello stato nominativo e se ne dà notizia

alla Congregazione di carità del Comune ove esse hanno, credono di avere o si suppone che abbiano il domicilio di soccorso à sensi dell'art. 109 di questo regolamento.

Ciascuna istituzione conserverà nel proprio archivio i predetti elenchi spediti o ricevuti. Terrà pure un elenco riservato a parte dei poveri vergognosi.

Art. 108.

L'avviso prescritto dal primo capoverso dell'art. 69 della legge circa le proposte formulate d'ufficio dal Prefetto, o modificato dal Ministero dell'Interno per riforme di istituzioni, concentramenti e raggruppamenti, viene pubblicato all'albo pretorio e nei luoghi soliti per le affissioni se interessano un solo comune: se interessano più comuni di una o più provincie, la pubblicazione ha luogo nel Bollettino della Prefettura nella quale ha sede l'istituzione.

L'inserzione dell'avviso nel Bollettino della Prefettura deve essere fatta nel corso di un mese dalla comunicazione ufficiale delle proposte e modificazioni di cui sopra, e nello stesso termine viene eseguita la pubblicazione dell'avviso nei luoghi indicati nel capoverso precedente.

Copia autentica della nota ufficiale contenente le proposte e modificazioni, rimarrà per un mese esposta nelle segreterie del comune o dè comuni e provincie interessate, non che in quella dell'istituto cui si riferisce il provvedimento, affinché chiunque possa averne conoscenza.

Le osservazioni e i reclami prodotti dagli individui od enti morali nel termine fissato dalla legge, vengono, a cura del Prefetto, comunicati tosto con le sue deduzioni al Ministero dell'interno per essere trasmessi al Consiglio di Stato.

TITOLO VII.
Del domicilio di soccorso.

Art. 109.

Il domicilio di soccorso risulta dalla iscrizione, durante il periodo di cinque anni, nel registro di popolazione del comune, eseguita nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti.

Esso risulta inoltre dal fatto della dimora, durante il detto periodo, in un comune per causa di impiego, di famulato, di commercio o dell'esercizio di una professione, arte o mestiere.

Art. 110.

Chi invoca il beneficio del domicilio di soccorso deve provare che trovasi in una delle condizioni prescritte dall'art. 72 della legge; e tale prova per ciò che concerne il n. 1 dell'articolo medesimo, è fornita colla produzione dell'uno o dell'altro fra i documenti seguenti:

a) estratto d'iscrizione nel registro di popolazione dell'ufficio comunale salvo Il diritto nel comune di provare che all'iscrizione non ha corrisposto il fatto della dimora effettiva:
b) documenti legali che provino, durante il detto periodo, la dimora nel comune per causa di impiego, di famulato, di commercio o dell'esercizio di una professione, arte o mestiere;
c) certificato dal quale risulti l'iscrizione nel registro di anagrafe, prescritto dall'art. 141 della legge sulla pubblica sicurezza, salvo il diritto alla prova contraria preveduta nella lettera a) di questo articolo.

In mancanza di tali documenti si potrà supplirvi colla produzione di un atto di notorietà ricevuto dal Pretore del mandamento, e con altri documenti equipollenti.

Quando, nei casi d'urgenza, si fa luogo all'assistenza od al soccorso, in conformità degli art. 76 e 79 della legge, indipendentemente dalla produzione degli atti di cui sopra, si potrà procedere poi ai necessari accertamenti.

Del sussidio conceduto per ragioni d'urgenza si dà avviso alla Congregazione di carità del comune in cui l'indigente ha il domicilio di soccorso giusta l'art. 107 di questo regolamento.

Sono dispensati dal fornire in via diretta la prova di cui sopra gli infermi, i ciechi, i sordo-muti, gli affetti da cretinismo od ebetismo, i minorenni ed in genere, tutti celere che per imperfezione od infermità fisica o morale o per altre ammessibili ragioni non possano somministrarla.

In tutti questi casi le informazioni occorrenti a determinare il domicilio di soccorso sono assunte d'ufficio.

Art. 111.

Chi emigra anche a tempo indefinito in paese straniero conserva nel regno l'ultimo suo domicilio di soccorso.

Il periodo di dimora mantenuto in un comune o frazione di comune che sia stato soppresso ed aggregato ad altro Comune, si ricongiunge al periodo di successiva dimora e si considera utile al compimento del quinquennio per l'acquisto del domicilio in quest'ultimo comune, salvochè, trattandosi di frazione, l'indigente in essa dimorante abbia dichiarato di voler trasferire la sua dimora in altra parte del Comune al quale la frazione apparteneva.

Art. 112.

Nelle città ove esistono ospedali od istituti destinati a prestar soccorso agli stranieri, le amministrazioni degli ospedali italiani che abbiano ricoverato degli stranieri ai termini dell'art. 79 della legge, prima di chiedere al governo il rimborso delle spese di cura ai sensi dell'articolo 77 della legge medesima, devono fare, per mezzo delle autorità locali, le pratiche opportune presso gli istituti che

per ragione di nazionalità sarebbero stati obbligati a prestare assistenza e cura ai sudditi esteri indigenti od infermi.

Non hanno diritto al rimborso quegli spedali che per i loro statuti sono obbligati a ricevere indigenti infermi senza distinzione di nazionalità, a meno che dimostrino l'assoluta mancanza di mezzi disponibili per sopperire a tale spesa.

Art. 113.

La domanda di rimborso per cura di stranieri deve essere corredata:

a) della contabilità delle spese in doppio esemplare;
b) della tabella nosologica comprovante l'indole della malattia che ha reso necessaria la cura, vidimata dal medico curante;
c) di un esemplare dello Statuto, o dell'estratto di esso, nella parte che riguarda le persone che l'Istituto ha l'obbligo di ricoverare. Questo documento deve essere unito alla prima contabilità solamente; nelle contabilità successive basta citare la data della prima, quando non siano sopravvenute mutazioni nello Statuto;
d) della dichiarazione che l'Istituto non ha fondi disponibili per spese estranee allo adempimento del suo scopo secondo il proprio Statuto;
e) di un attestato del Console della Nazione a cui lo straniero appartiene, indicante, per quanto è possibile, le precise generalità del ricoverato (cognome e nome, paternità, età, luogo di nascita e di domicilio, professione) ((o in mancanza di tale attestato, di altri titoli equipollenti, come il congedo militare, il passaporto, il libretto di lavoro, ecc.)).

Fattosi luogo al rimborso, il Ministero, accertate nelle vie diplomatiche o consolari le condizioni economiche degli stranieri ricoverati, provvederà per la rivalsa verso i Governi esteri, secondo le convenzioni internazionali.

Art. 114.

L'ammissione d'un malato straniero negli spedali del regno, non avvenuta a richiesta del Console della nazione alla quale appartiene, deve essere al più presto possibile notificata al Console medesimo coll'indicazione della infermità che ne rese necessario il ricovero.

Ove nel luogo stesso o nei dintorni esistano spedali della nazione del malato o che siano destinati alla cura degli stranieri, l'ammalato può esservi trasportato, previo accordo col Console, quando l'ospedale predetto sia Pronto ad accoglierlo, e lo stato dell'infermo lo consenta a giudizio del medico curante.

Art. 115.

Qualora la cura d'uno straniero si protragga oltre due mesi, l'amministrazione dello spedale deve darne immediato avviso al Console e per mezzo del Prefetto o Sotto Prefetto, al Ministero dell'Interno pei provvedimenti di sua competenza.

Laddove il medico curante riconosca cronica la malattia che diede luogo al ricovero, sebbene tale non fosse apparsa al momento dell'ammissione, esso con ap-

posito referto deve avvertirne l'amministrazione dello spedale, e questa entro tre giorni deve darne avviso al Console ed all'autorità politica della provincia o del circondario per le occorrenti disposizioni di rimpatrio o per quelle altre provvidenze che occorressero senza indugio nell'interesse del pubblico servizio.

Art. 116.

L'amministrazione che non ostante il referto del medico trascuri di ordinare la dimissione dell'infermo cronico nei casi in cui possa essere disposta senza danno personale di esso, ovvero trascuri di promuovere dal R. Governo i provvedimenti suaccennati, è tenuta responsabile in proprio, ai sensi dell'alt. 29 della legge, delle spese cagionate per l'indebita permanenza dello straniero nell'istituto.

Potrà tuttavia essere consentiti una ulteriore permanenza nello spedale dello straniero affetto da malattia cronica quando esso o le persone interessate od il Console dichiarino di sostenere le spese di mantenimento e cura, fornendo garanzia pel pagamento, e l'ospedale possa sopperirvi senza venir meno al proprio ufficio secondo gli statuti.

TITOLO VIII.
Disposizioni generali.

Art. 117.

L'azione popolare nei limiti e con le condizioni di cui agli articoli 82 e 83 della legge è fatta valere:

a) con atto di citazione ai termini del Codice di procedura civile, quando l'attore popolare introduca la lite;
b) con atto di opposizione di terzo, con atto di appello, con ricorso per cassazione o con domanda di rivocazione ai termini dello stesso Codice, nei casi e nei termini in cui tali rimedi potrebbero essere esercitati dalla legale rappresentanza dell'ente;
c) con atto d'intervento in causa in qualunque grado è stato, ai termini del Codice di procedura civile; e con atto di costituzione di parte civile in giudizio penale, nei modi e termini stabiliti dal Codice di procedura penale.

In ogni caso l'atto introduttivo della lite, ovvero il primo atto di procedura in cui l'azione popolare è fatta valere, debbono contenere l'enunciazione della data del ricorso al Prefetto, e l'enunciazione della data del deposito prescritti dall'art. 83. L'originale del ricorso e il certificato dell'eseguito debbono essere consegnati in cancelleria insieme col mandato al procuratore o all'avvocato.

Art. 118.

Il ricorso al Prefetto di cui all'art. 83 della legge deve contenere l'enunciazione del fatto ed i motivi di diritto sui quali il ricorrente fonda le sue conclusioni, con la dichiarazione che egli intende spiegare, o si riserva spiegare l'azione popolare, e dovrà essere firmato dalla parte o da un suo mandatario speciale.

Il ricorso, mediante rilascio di copia, è notificato all'ufficio del Prefetto, o all'ufficio del Sottoprefetto che lo trasmetterà immediatamente al Prefetto.

Questi, avuta comunicazione del ricorso, provvederà, come per legge ove ne sia il caso e sia di sua competenza, o ne darà comunicazione all'ufficio competente perché possa provvedervi. In ogni caso darà avviso del ricorso alla legale rappresentanza dell'ente.

Art. 119.

L'azione popolare può essere esercitata anche da persona diversa da quella che notificò il ricorso al Prefetto.

L'Ufficio di Prefettura darà, a chiunque ne faccia richiesta, copia autenticata dal Prefetto dei ricorsi preannunzianti l'azione popolare. Il richiedente dovrà anticipare oltre la carta da bollo quanto sia dovuto per spese di copia.

Art. 120.

Il deposito di cui all'art. 83 della legge è fatto presso il tesoriere del comune. Questi dovrà rilasciarne ricevuta indicante il nome del depositante, la somma depositata e la dichiarazione che il deposito è fatto per esercitare l'azione popolare contro persone o enti che il depositante indicherà.

Il tesoriere non può ricusare di ricevere il deposito e di rilasciarne ricevuta come sopra.

Rimane in ogni caso salvo il diritto di eseguire il deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti ai termini delle leggi generali.

Basterà un solo deposito qualunque sia il numero degli esercenti l'azione popolare, purché la causa si faccia in contraddittorio degli stessi enti o persone e tutti gli attori abbiano lo stesso procuratore e domiciliatario.

Insieme col merito, l'Autorità giudiziaria pronuncierà sulla restituzione o aggiudicazione del deposito.

Art. 121.

Chiunque può esercitare l'azione popolare, può anche proseguire un'azione popolare che altri abbia introdotta, profittando degli atti, sentenze e mezzi di prova della causa; ma dovrà fare un nuovo deposito, salvi i casi seguenti:

a) che l'attore precedente gli abbia cedute le proprie ragioni sul precedente deposito e rinunziato alla lite;
b) ovvero che l'attore gli abbia cedute le proprie ragioni, e il cessionario continui nella lite; ma il nuovo attore deve essere anche egli rappresentato dallo stesso procuratore e domiciliatario.

L'attore precedente rimane sempre obbligato verso i convenuti per le spese e i danni cui avesse dato luogo, fino ad accettazione della rinunzia dalla lite.

Art. 122.

L'azione popolare non può essere rinunziata, ma può farsi la rinunzia alla lite. La rinunzia deve essere accettata da tutte le parti in causa e dal Prefetto.

Quando per concordia di tutte le parti abbia luogo la rinunzia alla lite, i procuratori dovranno presentare in cancelleria una scrittura concordata da loro, firmata insieme alle parti e avente il visto del Prefetto o per esso del Sottoprefetto. In tale scrittura dovrà provvedersi circa le spese della lite e la restituzione o attribuzione del deposito.

Il prefetto o Sotto-Prefetto prima di apporre il visto dovranno accertarsi che la Giunta provinciale amministrativa abbia approvata la transazione della lite.

Il cancelliere redigerà verbale delle conclusioni concordate.
L'avente interesse consegnerà una copia autentica del verbale al custode del deposito, il quale ne farà la restituzione a chi di diritto ai termini del verbale stesso.

Art. 123.

Nelle cause di azione popolare, il Prefetto, quando lo stimi opportuno, invierà gli atti della causa al Pubblico Ministero perché questi, ove lo creda conveniente, intervenga in causa per ispiegare le sue conclusioni.

Parimenti la Giunta provinciale amministrativa, quando la gravità o le particolari circostanze della causa lo richiedano, può, ai termini degli articoli 44, 46 e 50 della legge, nominare un procuratore ed occorrendo un avvocato perché, durante il corso della lite tutelino gli interessi dell'istituzione. In tali casi l'ammissione al gratuito patrocinio ha luogo di diritto.

Col consenso dell'Avvocato generale erariale l'incarico di cui sopra sarà dato preferibilmente, nei luoghi ove siedono Avvocature erariali, agli Uffici dell'Avvocatura erariale.

Ancorché il Prefetto non abbia costituito procuratore, dovranno al medesimo sempre essere notificate le sentenze emanate in causa, le quali non faranno passaggio in cosa giudicata fino a che, anche di fronte al Prefetto, non siano decorsi i termini per impugnarle,

Art. 124.

Fra gli ospedali tenuti ai termini dell'art. 98 della legge, a fornire il locale ed a lasciare a disposizione della facoltà medico-chirurgica i malati ed i cadaveri occorrenti pei diversi insegnamenti, sono compresi i manicomi ed ogni altro istituto avente carattere di istituto pubblico di beneficenza diretto alla cura di qualsiasi malattia in genere, od in ispecie.

Art. 125.

Per le controversie di cui all'art. 80 della legge, l'amministrazione interessata dovrà dirigere al Prefetto della provincia un reclamo contenente:

1. La esposizione del fatto e la enunziazione del titolo su cui fonda la propria domanda di rimborso.
2. L'indicazione delle eccezioni che l'amministrazione debitrice oppone (se ne opponga) al pagamento, e le repliche che dà l'amministrazione ricorrente.
3. L'indicazione dei documenti a sostegno del reclamo, i quali devono essere allegati in originale o per copia certificata conforme.
4. La richiesta dell'ordine di pagamento nella somma che sarà liquidata.

Il reclamo dovrà, a cura dell'Amministrazione ricorrente, essere comunicato per copia all'amministrazione interessata, mediante piego raccomandato spedito per posta con ricevuta di ritorno.

Il piego dovrà essere spedito legato senza busta e senza fascia, e per modo che il bollo postale debba essere impresso sul foglio nel quale è scritto il ricorso.

La ricevuta dell'ufficio postale, dalla quale risulta tale comunicazione, sarà pur essa allegata ai documenti uniti al ricorso originale da spedirsi al Prefetto.

Il Prefetto invierà il reclamo alla Giunta provinciale amministrativa, nel caso di cui alla lett. a), e al Ministero dell'Interno nel caso di cui alla lett. b) dell'art. 80 della legge.
((La Giunta provinciale amministrativa ed il Ministero si pronunceranno sui ricorsi non prima di trenta giorni dalla data della ricevuta della copia del ricorso, rilasciata dal destinatario)). ((Entro il suddetto termine le amministrazioni interessate potranno presentare alla autorità decidente le loro controdeduzioni al ricorso)).

Le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa ed i decreti del Ministro dell'Interno conterranno l'ordine di pagamento entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento.

Tale notificazione sarà fatta per mezzo dell'ufficio postale nella forma prescritta al secondo capoverso di quest'articolo.

Quando l'Amministrazione debitrice non dia esecuzione all'ordine di pagamento, sarà provveduto a norma di legge, salvi sempre gli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 80.

Art. 126.

La denunzia che i notai devono fare al Sindaco locale ai sensi dell'articolo 84 della legge deve esprimere: la data dell'atto, il nome e cognome del disponente, il testo letterale dell'atto nella parte concernente la liberalità, l'erede o gli eredi universali ed il loro domicilio.

Se la liberalità riguarda uno o più comuni diversi, il Sindaco che riceve la denunzia deve darne comunicazione ufficiale a quello dei comuni interessati affinché ne sia data partecipazione alla rispettiva Congregazione di carità.

Art. 127.

L'elenco che à sensi dell'articolo predetto devono i ricevitori del registro trasmettere all'intendenza di finanza dalla quale dipendono, deve essere redatto in doppio esemplare e spedito non oltre 20 giorni dalla data della registrazione dell'atto.

Entro lo stesso termine i ricevitori del registro faranno direttamente ai sindaci le comunicazioni prescritte dall'art. 27 del R. decreto 19 novembre 1889, n. 6535, serie 3ª, in esecuzione dell'art. 81 della legge di sicurezza pubblica.

Queste ultime comunicazioni devono essere accompagnate da un elenco in due esemplari, uno dè qual sarà dal Sindaco restituito al ricevitore con dichiarazione di ricevuta.

Nè primi 5 giorni di ciascun mese gl'Intendenti trasmettono al Prefetto della rispettiva provincia un esemplare degli elenchi loro inviati dà ricevitori nel mese precedente, anche quando vi fossero comprese liberalità in favore di enti che hanno sede o debbano essere istituiti in altra provincia.

Entro 10 giorni successivi i Prefetti devono dare comunicazioni di queste ultime liberalità ai Prefetti delle provincie nei quali sono compresi i comuni interessati per la occorrente comunicazioni ai Sindaci rispettivi.

Art. 128.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza o le Congregazioni di carità, appena ricevuta la denunzia delle donazioni o dè lasciti di cui all'art. 84 della legge o ne siano in qualunque altro modo informate devono procedere agli atti conservatori per assicurare l'esecuzione della liberalità.

Se trattasi di donazione frà vivi, l'ente interessato deve tosto trasmettere copia autentica dell'atto alla autorità tutoria per essere autorizzato ad accettare à sensi dell'art. 36 della legge, o degli articoli 1057, 1069 e seguenti del Codice civile, curando la trascrizione dell'atto stesso secondo l'art. 1932 del predetto Codice, qualora la donazione comprenda immobili od altri beni capaci di ipoteca.

Art. 129.

se si tratta di legato, quando il testatore non abbia disposto che i frutti debbano decorrere dal dì della sua morte ed I beni legati non siano della natura di quelli indicati dagli articoli 865 n. 2 ed 866 del Codice civile, l'ente legatario deve tosto far notificare all'erede che, salvo disposizioni in contrario dell'autorità tutoria, esso chiede il rilascio del legato (articoli 863, 864 C. C.)

Deve poi, ove particolari circostanze lo suggeriscano, chiedere, nei modi di legge, la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede agli effetti degli articoli 1032 e 2054 e seguenti del Codice predetto.

Art. 130.

Nel caso di eredità l'ente erede deve subito, specialmente quando non siavi esecutore testamentario nominato dal testatore, far procedere alla apposizione dei suggelli, alla compilazione dell'inventario giudiziale à termine dell'articolo 847 e seguenti del Codice di procedura civile, alla denunzia dell'eredità, ai termini dell'art. 79 della legge 13 settembre 1874, n. 2076.

Se sia necessaria la nomina di un amministratore fino a che l'ente erede non sia autorizzato ad accettare, questi deve invocare dal Tribunale il relativo provvedimento à sensi dell'art. 857 e seguenti del Codice civile.

Il dovere di procedere ad atti conservatori, durante le pratiche per l'accettazione, non rende necessario di prendere possesso dei beni dell'eredità o di assumerne l'amministrazione.

Art. 131.

Le notificazioni prescritte dalla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e dal presente regolamento, debbono eseguirsi dagli uscieri giudiziari nell'interesse pubblico, e non danno quindi luogo all'esazione di alcun diritto od indennità, che vengono iscritti nei rispettivi repertori insieme ai diritti ed alle indennità in materia penale, per effetto del conseguimento del sussidio.

Art. 132.

Per l'applicazione delle penalità stabilite negli articoli 13, 17, 78, 84, 89 della legge, si osservano le disposizioni del R. Decreto 30 Dicembre 1865, N. 2721.

TITOLO IX.
Disposizioni finali e transitorie.

Art. 133.

Entro il prossimo Aprile, tutti i Consigli comunali, convocati straordinariamente, ove occorra, dai rispettivi Prefetti, devono procedere alla nomina del Presidente e dè membri della Congregazione di carità giusta l'articolo 6 della legge.

L'interruzione ordinata dall'art. 10 della legge non avrà effetto che per gli amministratori nominati in esecuzione della legge nuova.

Art. 134.

Le attuali Congregazioni di carità durano in carica fino all'insediamento delle nuove, alle quali dovranno fare la consegna dei titoli, atti, registri e documenti relativi al patrimonio delle Congregazioni medesime e delle istituzioni annesse o dipendenti, ed alla loro azienda amministrativa ed economica.

La stessa disposizione si applica anche ai Commissari o delegati straordinari delle Congregazioni di carità o delle istituzioni di beneficenza, che al momento della attuazione della legge si trovassero disciolte: i quali continueranno ad esercitare il loro ufficio fino alla costituzione della rispettiva rappresentanza, da nominarsi secondo le norme stabilite dalla nuova legge.

Il termine di tre e di sei mesi prescritto rispettivamente negli articoli 47 e 49 della legge decorre dal giorno dell'attuazione della legge medesima.

Art. 135.

Alla consegna predetta per le Congregazioni di carità che si trovino disciolte provvederà il R. Delegato straordinario o Commissario incaricato della gestione interinale.

Art. 136.

Dell'avvenuta costituzione e consegna verrà dato immediato avviso al Prefetto della provincia al quale sarà in pari tempo comunicata copia del relativo verbale.

Art. 137.

Gli amministratori degli istituti pubblici di beneficenza, che fossero incompatibili a sensi degli articoli 11 e 14 della legge, dovranno essere surrogati entro il mese di giugno 1891, secondo le norme prescritte dalla legge medesima e dai relativi statuti e regolamenti.

Essi però rimangono in carica fino all'insediamento dei loro successori, a meno che ai termini dell'art. 14 esistano disposizioni in contrario nel rispettivo statuto e nelle tavole di fondazione.

Art. 138.

La Congregazioni di carità e le istituzioni i cui statuti non siano sottoposti a revisione obbligatoria à sensi degli articoli 55, 60, 70, 93, e 94 della legge debbono, nel termine di un anno della pubblicazione del presente regolamento, presentare al Prefetto dalla provincia le proposte occorrenti per coordinare i loro particolari statuti alle disposizioni sancite nell'art. 32 della legge, mediante articoli addizionali da approvare in appendice agli statuti medesimi, qualora questi già non vi provvedano.

Negli articoli addizionali si terrà presente soprattutto la necessità di designare l'impiegato capo d'ufficio destinato ad apporre la propria firma, insieme a quella di colui che abbia la rappresentanza dell'ente, alle dichiarazioni, provvedimenti, contratti ed atti in genere emanati dall'amministrazione e designare altresì l'amministratore incaricato, in mancanza del segretario o di apposito impiegato, della compilazione dei processi verbali delle deliberazioni, né casi previsti dei nn. 2 e 5 del citato art. 32.

Le suddette proposte col voto della Giunta provinciale amministrativa saranno inviate al Ministero dell'interno pè provvedimenti dell'art. 33 lett. C.

Art. 139.

Per l'anno 1891 saranno applicati e posti in esecuzione i bilanci preventivi delle Congregazioni di carità e delle altre istituzioni pubbliche di beneficenza regolarmente deliberati ed approvati nelle forme stabilite dalla precedente legge 3 agosto 1862 e dal relativo regolamento. Le variazioni, però, che occorressero nei detti bilanci dopo l'attuazione della nuova legge sono soggette alle disposizioni della legge medesima.

Art. 140.

Entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento, le Congregazioni di carità e le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza debbono procedere all'accertamento delle obbligazioni civili che giustifichino il pagamento dè censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue d'ogni natura dei quali fossero gravate e che dovranno essere affrancati ai termini dell'art. 96 della legge.

Art. 141.

Le Congregazioni e le istituzioni predette che non avessero provveduto alla nomina del tesoriere od esattore, e che non si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 22 della legge, devono, entro due mesi dalla pubblicazione di questo regolamento, darne avviso al Prefetto affinché disponga che la riscossione delle loro entrate sia tosto affidata, quando l'esattore comunale vi si rifiuti, o ad un pubblico istituto di credito, o al tesoriere di un'altra istituzione di beneficenza.

Art. 142.

Per calcolare il termine necessario ad acquistare il domicilio di soccorso si tiene conto del tempo trascorso prima dell'attuazione della nuova legge.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro: Crispi.

TITOLO I.
Del patrimonio delle Istituzioni pubbliche di beneficenza
Inventario.

REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Art. 1.

Ciascuna Congregazione di carità e ciascuna istituzione pubblica di beneficenza deve avere un inventario nel quale siano descritti, nei modi stabiliti dal presente regolamento, tutti i beni che costituiscono il rispettivo patrimonio.

Art. 2.

Quest'inventario comprende tutti i beni che costituiscono la dotazione dell'istituzione e le cose dei terzi ad essa affidate.

La parte dell'inventario che comprende la dotazione dell'Istituzione si divide nelle seguenti categorie:

Attivo.

a) Fondi rustici.
b) Scorte rurali vive e morte.
c) Fabbricati, coll'indicazione e la descrizione degli oggetti d'arte che ne fanno parte.
d) Censi, livelli, canoni e legati perpetui.
e) Titoli di debito pubblico emessi o garantiti dallo Stato.
f) Altri valori pubblici od industriali.
g) Crediti ipotecari e chirografari.
h) Oggetti d'arte che non fanno parte degli immobili, ed oggetti preziosi;
i) Altri oggetti mobili;
k) Attività diverse patrimoniali;
l) Capitali esistenti in cassa o in deposito, per effetto di trasformazione di patrimonio;
m) Rimanenza netta di cassa proveniente da sopravanzi di rendite;

Passivo.

a) Debiti ipotecari e chirografari.
b) Censi, livelli canoni, legati ed altre annualità perpetue.
c) Pensioni vitalizie.
d) Passività diverse patrimoniali.
La parte dell'inventario che comprende le cose dei terzi è costituita dalla categoria seguente:

Depositi a cauzione o custodia.

Art. 3.
I beni immobili sono descritti nell'inventario o in appositi registri di consistenza allegati al medesimo, con le seguenti indicazioni:

a) il luogo, la denominazione, l'estensione, la qualità e la descrizione risultante dal catasto.
b) la provenienza: se da eredità, legato, acquisto, permuta ecc.; i titoli di proprietà: atto o rogito, o le prove del possesso quando manchi il titolo;
c) il valore capitale e la rendita attuale effettiva o presunta;
d) le servitù, i pesi, gli oneri diversi dei quali sono gravati, con designazione del possessore o creditore rispettivo.
e) l'uso speciale a cui sono destinati.

I diritti, le servitù e le azioni che, per l'art. 415 del Codice civile, si considerano come beni immobili, sono descritti insieme al fondo al quale appartengono; e se

non costituiscono una pertinenza di un immobile dell'istituzione, sono descritti a parte.

Art. 4.

Le attività e passività, compresi i diritti e le azioni di cui all'art. 418 delle Codice civile si descrivono nel detto inventario con le indicazioni seguenti:

a) la denominazione,
b) l'ammontare in capitele ed in annualità od interesse,
c) gli atti, ossiano titoli, dai quali risultano costituite od accertate le iscrizioni ipotecarie relative;
d) la scadenza del capitale dovuto o la cessazione dell'annualità temporanea.

La mobilia e gli altri oggetti mobili si descrivono con le notizie seguenti:

a) la indicazione degli stabilimenti o dei locali in cui si trovano;
b) la designazione secondo la natura e la specie;
c) la quantità ed il numero per ciascuna specie;
d) lo stato ed il valore attuale.

Art. 5.

Nella classificazione del patrimonio degli istituti di beneficenza nelle

diverse categorie sovra indicate, debbono distinguersi i beni fruttiferi dagli infruttiferi.

Art. 6.

La valutazione dè fondi rustici e dè fabbricati, in mancanza di recenti perizie, si desume dal prezzo di affitto o dalla rendita conseguita, in media annuale, nell'ultimo quinquennio, capitalizzata al cento per cinque, previa deduzione delle imposte e sovrimposte e delle spese d'amministrazione ad essi relative.

Art. 7.

La rendita del debito pubblico e gli altri titoli garantiti dallo Stato si registrano nello inventario pel valore nominale.

Gli altri valori pubblici ed industriali, al prezzo di borsa del giorno precedente a quello in cui si forma l'inventario o se ne compilano le note di variazioni annuale.

Le pensioni vitalizie si capitalizzano in ragione di cinque o dieci annualità, secondo che il pensionato abbia o no sorpassata l'età di 50 anni.

Il valore capitale delle altre attività e passività fruttifere, quando non risulti dal titolo costitutivo, si determina sulla base del cento per cinque dell'annualità relativa.

I beni mobili infruttiferi si inscrivono pel loro valore venale noto o presunto.

Per le rendite in natura il valore si determina in base al prezzo medio delle mercuriali dei vicini mercati, e le derrate si indicano per qualità e quantità.

Art. 8.

La consegna dè beni immobili ai conduttori o ad agenti responsabili deve risultare dal relativo contratto o da apposito inventario, con descrizione dello stabile, degli infissi, delle scorte, degli attrezzi ed altri accessori.

Gli oggetti mobili che si consegnano agli agenti responsabili debbono risultare da speciale inventario da essi firmato, nel quale dovrà essere indicata ogni innovazione successiva in aumento o diminuzione.

Il regolamento interno per le Congregazioni di carità e per le altre amministrazioni di beneficenza devono determinare le attribuzioni e le garanzie dè detti consegnatari, i registri che debbono tenere ed il modo di render conto della loro gestione.

Però gli oggetti di valore, titoli di credito e simili, devono esser dati in consegna ai tesorieri o depositati presso Istituti di credito.

Art. 9.

L'alienazione d'immobili, di titoli e di altri valori capitali che costituiscono la dotazione dell'istituto, quando la prudenza non richiegga di attendere un più proficuo impiego, deve, di regola, esser tosto seguita da investimento di pari entità in acquisto di titoli del debito pubblico dello Stato o di altri titoli emessi o garantiti dallo Stato, in affrancazioni di prestazioni passive perpetue od in miglioramenti del patrimonio, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego, à sensi degli articoli 28 e 96 della legge.

Art. 10.

Tutti gli aumenti, le diminuzioni, le trasformazioni che si verificano nel valore e nella consistenza patrimoniale sì attiva che passiva devono esser notati nella categoria corrispondente dell'inventario alla quale si riferiscono.

Eguali variazioni debbono farsi nell'inventario della mobilia, da tenersi in continua evidenza secondo le consuetudini ed il regolamento interno dell'istituzione.

Tale inventario deve esser rinnovato integralmente ogni decennio.

Art. 11.

La comunicazione dell'inventario al prefetto per le Giunta provinciale amministrativa, a termini dell'articolo 19 della legge, ha luogo, quanto al primo inventario, mediante trasmissione di una copia di esso; ed in seguito, con l'invio di una copia delle note annuali delle aggiunte e variazioni, coll'indicazione del valore rispettivo ed un richiamo al numero corrispondente dell'inventario.

Pei mobili però basta una indicazione sommaria.

Art. 12.

Quando una stessa Amministrazione abbia la rappresentanza e la gestione di altri istituti di beneficenza costituiti con patrimonio e reddito separati, gli inventari, la comunicazione delle varianti e la conservazione dei titoli devono essere fatti separatamente per ciascuna istituzione.

TITOLO II.
Dell'esercizio annuale.

Art. 13.

L'esercizio annuale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dell'anno stesso. Però all'effetto di liquidare, esigere o pagare l'importo di operazioni relative al detto periodo, l'esercizio si protrae fino alla fine di febbraio, dell'anno successivo, nel qual giorno l'esercizio stesso è definitivamente chiuso.

Art. 14.

L'esercizio abbraccia tutte le operazioni che si verificano durante il periodo che esso comprende e la relativa contabilità distingue quelle che riguardano l'esercizio del bilancio da quelle altre che si riferiscono alle variazioni nell'ammontare e nella specie del patrimonio.

Art. 15.

Sono materia del conto dell'esercizio;

a) le entrate accertate e scadute dal 1° gennaio al 3i dicembre;
b) le spese accertate e scadute nello stesso periodo di tempo;
c) le esazioni dei Tesorieri a riscuotitori speciali, ed i pagamenti effettuati durante l'esercizio, calcolato a norma dell'art.
13.

Art. 16.

Sono materia del conto generane del patrimonio, secondo le variazioni intervenute nel corso dell'anno e risultanti dall'inventario, sia per effetto della gestione del bilancio, sia per qualunque altra causa, il valore degli immobili, crediti, mobili ed altre attività e le passività patrimoniali.

TITOLO III.
Del bilancio di previsione.

Art. 17.

Il bilancio preventivo prescritto dall'art. 20 della legge, deve determinare la previsione dell'entrata e della spesa di competenza dell'esercizio cui si riferisce, nonché l'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti.

Art. 18.

Il detto avanzo o disavanzo si desume dal risultato del consuntivo precedente colle variazioni derivanti dal risultato presumibile dell'esercizio in corso.

Art. 19.

Le competenze dell'anno sono classificate nel preventivo, tanto per l'entrata che per la spesa, in tre titoli, cioè:

I. Entrate e spese effettive,
II. Movimento di capitali,
III. Partite di giro.

Art. 20.

Le entrate e le spese effettive si ripartiscono in ordinarie e straordinarie.

Sono ordinarie le entrate e le spese che hanno carattere permanente e sogliono riprodursi ogni anno; sono straordinarie tutte le altre.

Fra le entrate ordinarie non possono essere annoverati i sussidi e le obiezioni di mera liberalità, se non quando sono garantiti da una azione creditoria, ovvero, tenuto conto della carità pubblica, hanno altrimenti carattere di stabilità.

Sì nelle spese ordinarie che nelle straordinarie si distinguono quelle dipendenti da oneri o gestione patrimoniale, quelle di amministrazione e quelle di beneficenza.

Art. 21.

Il movimento di capitali comprende le operazioni che importano aumento, diminuzione o trasformazione dei vari beni costituenti la dotazione permanente dell'Istituto, comprese le oblazioni, i lasciti o doni destinati ad essere capitalizzati e gli avanzi delle rendite quando ne sia stato deliberato l'impiego ad aumento di patrimonio.
Tale movimento deve, in via normale, pareggiarsi fra le entrate e le uscite.

Art. 22.

Le partite di giro sono costituite da anticipazioni e relativi rimborsi, da depositi e relative restituzioni, che non alterano i provanti effettivi e le spese della istituzione.

Art. 23.

I suddetti titoli sono suddivisi in capitoli come nel modello di bilancio allegato A ed A[1]; e i capitoli si ripartiscono in articoli:

L'enumerazione dei detti capitoli non esclude che altri se ne possano aggiungere, specialmente per quanto riguarda l'esercizio della beneficenza, secondo la diversa indole delle istituzioni.

La divisione dei capitoli deve essere fatta in modo da comprendere entrate e spese della stessa indole. La Citante provinciale amministrativa, nell'esercizio delle facoltà concessele dall'art. 38 della legge, può regolarla con istruzioni in via di

massima, o con disposizioni particolari, d'ufficio o sull'istanza dell'amministrazione interessata.

Art. 24.

Il bilancio delle istituzioni che hanno il governo di più enti morali, aventi, ciascuno, esistenza autonoma e patrimonio e reddito distinto, è compilato secondo le norme stabilite nel titolo terzo, capitolo primo del regolamento amministrativo.

Art. 25.

I lasciti e fondi con applicazione determinata, fanno parte, in appositi capitoli, del bilancio dell'ente che l'amministra, salvo, ove occorra, di farne dimostrazione particolareggiata in un allegato al bilancio stesso.

Il metodo medesimo deve essere seguito pei diversi fondi elemosinieri concentrati nella Congregazione di carità, quando abbiano destinazioni speciali.

Art. 26.

Le entrate debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza diffalco di spesa di riscossione od altra riduzione qualsiasi; le spese senza riguardo all'entrata che ne possa derivare.

L'amministrazione dovrà curare che la scadenza delle entrate ordinarie, come fitti, interessi, rette di ricoverati e simili coincidano coi periodi dell'anno solare, ma quanto ai fitti dei fondi urbani e rustici potrà attenersi alle consuetudini locali.

Art. 27.

Per le spese si devono tener presenti gli stanziamenti dè bilanci e le risultanze dè conti precedenti, le decisioni tutorie o le disposizioni ministeriali, specialmente per quanto riguarda le spese d'amministrazione, a senso degli articoli 31, 39, 45 di legge.

Art. 28.

Le spese di amministrazione da sostenersi in comune devono dividersi in due parti: per la parte che deve rimanere a carico dell'ente cui il bilancio si riferisce, debbono esser comprese fra le spese ordinarie o straordinarie: per la parte a carico degli altri enti consorziati, debbono essere comprese nelle partite di giro.

La quota da porsi a carico di ciascuna istituzione è determinata dalla Giunta provinciale amministrativa, e per le istituzioni che interessano più di una Provincia, dal Ministero dell'Interno, secondo la misura del rispettivo interesse.

Art. 29.

Le spese di nuove costruzioni o di grandi riparazioni agli stabili devono, di regola, essere stanziate in bilancio nel titolo I «spese effettive straordinarie».

Quando però venga dimostrato che siano per produrre un reale aumento immediato o prossimo di patrimonio, e sempreché siasene precedentemente ottenuta speciale autorizzazione dalla Giunta amministrativa ai termini dell'art. 28 della legge (N. 3), la parte della spesa corrispondente a tale aumento verrà iscritta nel titolo II, movimenti dei capitali.

Art. 30.

Per ogni spesa non ordinaria da eseguire in rate annuali dev'essere iscritta la sola parte che scade nell'anno finanziario, salvo stanziare le altre rate né successivi bilanci fino al totale esaurimento della somma così ripartita.

Art. 31.

Per sopperire alle deficienze possibili nelle assegnazioni passive del bilancio, si iscrive in apposito capitolo della parte straordinaria un adeguato fondo di riserva. Le pretensioni di somme di questo fondo e la loro iscrizione al capitolo deficiente è fatta per dodicesimi in ciascun mese o frazione di mese, previa regolare deliberazione dell'Amministrazione. Copia di tale deliberazione deve essere comunicata al Prefetto per notizia della Giunta Provinciale.

Art. 32.

Nel bilancio si devono esprimere in nota i motivi delle differenze di qualche importanza comparativamente alle previsioni dell'esercizio precedente. Si allegano al bilancio le dimostrazioni ed i particolari necessari e giustificare le maggiori o le nuove previsioni di entrate o di spese del bilancio stesso

Art. 33.

Il bilancio di previsione è deliberato da ciascuna Amministrazione entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Art. 34.

Appena deliberato dall'Amministrazione il bilancio è spedito al Prefetto o sottoprefetto per la Giunta provinciale Amministrativa, per l'esame e l'approvazione tutoria, giusta l'art. 36 lettera A della legge.

Se prima che incominci l'esercizio finanziario il bilancio non sia stato dalla Giunta provinciale amministrativa approvato in tutto od in parte, per la parte non approvata l'amministrazione può regolare le spese sull'ultimo preventivo approvato, nella misura di un dodicesimo della somma stanziata, per ciascun mese o frazione di mese.

Pè bilanci delle Istituzioni sussidiate a carico dello Stato si seguono le speciali disposizioni sancite negli articoli 29, 30, 31, del regolamento amministrativo per l'esecuzione della legge.

Art. 35.

Le nuove o maggiori entrate non previste in bilancio che si accertano durante l'anno, devono essere tosto denunciate al Prefetto o sottoprefetto per la Giunta

Provinciale, e di esso gli amministratori non possono valersi per accrescere le assegnazioni passive del bilancio, senza autorizzazione della Giunta medesima.

Art. 36.

Qualunque nuova o maggiore spesa alla quale non si possa far fronte col fondo di riserva di cui all'art. 31, non può essere ammessa che per deliberazione debitamente approvata dalla Giunta amministrativa, alla quale si devono indicare i mezzi per sopperire al nuovo o maggiore impegno.

Art. 37.

Nessuno storno di fondi da capitolo a capitolo può farsi nei bilanci senza la preventiva autorizzazione della Giunta predetta, à sensi dell'art. 38 della legge.

TITOLO IV.
Del servizio di riscossione, di cassa e dè depositi.

Capitolo I.
Delle cauzioni dè tesorieri.

Art. 38.

La cauzione che i tesorieri o riscuotitori speciali retribuiti devono prestare, sarà proporzionata alle riscossioni dell'istituzione al momento in cui essi vengono assunti in servizio.
Però deve nel contatto stipularsi l'obbligo di aumentare la cauzione in proporzione al possibile aumento delle entrate, delle riscossioni e dei versamenti.

Art. 39.

Le cauzioni possono esser prestate mediante:

a) vincolo su certificati nominativi di rendita dello Stato, ragguagliata al prezzo medio di borsa del semestre precedente;
b) deposito in numerario, cartelle dello Stato od altri fondi pubblici garantiti, valutati colle norme indicate nella lettera a, da farsi presso la Cassa dèdepositi e prestiti od altro istituto di credito o risparmio designato come all'art. 23 della legge;
c) obbligazioni formali rilasciate, a favore dell'istituzione, da istituti di credito di notoria solvenza;
d) Ipoteca sopra determinati beni stabili, il cui valore libero superi almeno d'un terzo la somma fissata per cauzione;
e) ovvero, in parte coll'uno ed in parte coll'altro degli indicati mezzi cumulativamente.

Quando si tratti di riscossioni di piccola entità, la cauzione dei riscuotitori retribuiti potrà, coll'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, essere versata in contante presso il cassiere dell'istituzione, od essere gradatamente formata colle ritenute sull'aggio.

Art. 40.

Le Amministrazioni nel deliberare il conferimento del servizio di cassa o la nomina del tesoriere o dei riscuotitori speciali retribuiti, e nel proporla all'approvazione della Giunta amministrativa, devono indicare:

a) la natura e l'ammontare della cauzione da prestare;
b) l'aggio o compenso che sia da attribuire al Tesoriere o riscuotitore;
c) l'ammontare annuo e la speciale natura delle entrate ordinarie dell'Istituzione e sue dipendenze;
d) la somma che normalmente può trovarsi in cassa, tenuta presente la disposizione dell'art. 23 della legge;
e) infine, la natura e l'entità delle riscossioni ad essi affidate ed il tempo entro il quale sono obbligati a versare in cassa le somme riscosse.

Le disposizioni contenute nelle lettere d) ed e) di questo articolo si applicano anche alla nomina dei riscuotitori e collettori gratuiti: quella contenuta nella lettera e) non è applicabile ai tesorieri retribuiti.

Art. 41.

Qualora la cauzione sia da prestare in tutto od in parte mediante ipoteca su beni stabili, insieme alla proposta, come sopra motivata, devono essere comunicati alla Giunta amministrativa:

a) I titoli comprovanti la proprietà dè beni in chi presta la cauzione o ne consente il vincolo in favore di esso;
b) una stima giurata del valore attuale dei beni;
c) i documenti che comprovino la libertà dei beni stessi, o dai quali risulti che hanno ancora una parte libera di valore superiore all'ammontare della cauzione, in relazione all'art. 39, lettera d).

Art. 42.

In base ai predetti elementi, ed agli altri che può chiederne, la Giunta provinciale amministrativa emette le sue determinazioni, curando nell'interesse dell'Istituzione, di rendere agevole e meno dispendiosa l'opera di detti Agenti.

Questi non possono essere assunti in servizio prima che la Giunta siasi pronunziata favorevolmente, e finché la cauzione non sia effettivamente prestata.

Art. 43.

Qualora il servizio di esazione e di cassa sia da affidare all'Esattore comunale, questi, ove sia necessario, deve prestare un congruo supplemento di cauzione à termini di legge.

Art. 44.

I Tesorieri, ed i riscuotitori che cessano dalle rispettive funzioni, per ottenere lo svincolo della cauzione, devono giustificare che l'ultimo conto finanziario è stato approvato e che hanno eseguito il versamento a saldo d'ogni loro debito. La

relativa deliberazione di svincolo deve essere approvata dalla Giunta Provinciale amministrativa.

Art. 45.

Le spese per prestare e per liberare la cauzione sono a carico di chi la presta, e possono essere sostenute dalla Istituzione qualora soltanto il Tesoriere o riscuotitore presti gratuitamente l'opera sua, con obbligo di continuarla per non meno di due anni.

Art. 46.

Nel caso che gli esattori comunali del quinquennio attualmente in corso si rifiutassero di prestare o di aumentare la cauzione pel servizio di tesoreria o di riscossione delle istituzioni di beneficenza, si provvederà al servizio medesimo con tesorieri o riscuotitori interinali.

Capitolo II.
Delle riscossioni e dè pagamenti.

Art. 47.

Il carico dell'esazione è determinato da ruoli o prontuari, od ordini di riscossione annuali o parziali né quali, colla stessa classificazione seguita nel bilancio, sono registrali i nomi dè debitori, l'oggetto del debito, le rate da esigere e le rispettive scadenze, con un margine per notarvi a suo tempo la somma esatta, la data ed il numero della relativa quietanza.

Art. 48.

Per eccezione però i tesorieri o riscuotitori debbono accettare, anche senza previa autorizzazione dell'amministrazione, le somme che i terzi intendano versare a qualsiasi titolo in pro dell'istituzione, rilasciandone ricevuta, colla clausola «salvo i diritti dell'Istituto» quando non si tratti di dono od elargizione incondizionata; nel qual caso il tesoriere o riscuotitore indicherà il titolo pel quale si asserisce di voler fare il versamento e comunicherà per iscritto, nel termine di ventiquattro ore, all'amministrazione, il fatto dell'avvenuta esazione.

Tali doni ed elargizioni devono essere pubblicati in modo visibile, nel luogo e tempo determinati dall'amministrazione.

Art. 49.

Ogni partita d'introito deve risultare da un bollettario, possibilmente unico, a madre e figlia e con numero continuativo, da consegnare a ciascun Tesoriere di volta in volta che il bollettario precedente è esaurito.

Ove esistono speciali riscuotitori, anche essi ricevono il loro bollettario, che devono ripresentare all'amministrazione in un periodo di tempo che non può eccedere i cinque giorni insieme alla prova del versamento effettuato presso il Tesoriere.

Art. 50.

I Tesorieri e riscuotitori devono, a brevi periodi che saranno determinati nel regolamento interno, rendere conto all'Amministrazione delle somme non riscosse alle rispettive scadenze, sia in tutto che in parte.

Art. 51.

Tutti i pagamenti sono ordinati ed esegui per mezzo di mandati tratti con numero d'ordine progressivo ed indicanti: l'Istituto in conto del quale si emettono, l'esercizio, il capitolo od articolo del bilancio cui la spesa è imputata, l'oggetto della spesa, la somma da pagare in tutte lettere ed in cifre, il creditore o creditori, la data della emissione.

Art. 52.

Prima di rilasciare un mandato di pagamento dev'essere verificata e giustificata la causa legale della spesa: dev'essere liquidato il conto accertato che la somma da pagare sia nei limiti del fondo stanziato e ne sia fatta l'imputazione al capitolo relativo, alla competenza del l'esercizio, o, separatamente, ai residui.

Art. 53.

Il conto dei residui è sempre tenuto separato da quello della competenza; nessuna spesa relativa a quelli può essere imputata a questa o viceversa: con un mandato stesso non si possono ordinare pagamenti imputabili comulativamente ai residui ed alla competenza dell'esercizio.

Art. 54.

Il pagamento degli stipendi agli impiegati, delle pensioni, dè fitti o di simili spese d'importo e scadenze fisse ed accertate può farsi in base a ruoli e prospetti di variazioni rilasciati con le cautele di cui ai precedenti articoli.

I mandati coi quali si ordina il pagamento dè suddetti ruoli o prospetti sono emessi soltanto alla scadenza del debito, essendo vietati i mandati annuali complessivi.

Art. 55.

L'emissione ed il pagamento di mandati provvisori sono vietati.

Art. 56.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere:

a) se non sono muniti delle firme del Presidente e di quelle frà membri della amministrazione che sopraintende al servizio cui si riferisce il mandato, o in difetto, del membro anziano, e del Ragioniere dove esiste;
b) se non sono entro il limite del fondo stanziato nel relativo capitolo del bilancio;
c) se non sono muniti di regolare quietanza del titolare del mandato o di suo legale procuratore.

La disposizione della lettera a) non è applicabile alle amministrazioni rappresentate da un solo amministratore, nel qual caso basta la sua firma e quella del ragioniere dove esiste.
((Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, su richiesta scritta dei creditori, possono anche disporre che i mandati di pagamento siano estinti dal tesoriere a mezzo di versamento in conto corrente postale a nome del creditore.

In questo caso la ricevuta di versamento nel conto corrente costituisce titolo di scarico per il tesoriere e prova liberatrice a favore dell'Ente)).

Art. 57.

Chiuso l'esercizio dal bilancio, i mandati non pagati s'intendono annullati, e il loro ammontare passa nei residui; salvo il diritto al creditore di chiederne la rinnovazione se ed in quanto il suo credito non sia prescritto.

Art. 58.

Le partite di entrata che si compensano con eguali partite di uscita, come ad esempio il fitto figurativo dè fabbricati ad uso dell'Istituto, possono registrarsi, invece che con giro di cassa fittizio, mediante scritturazione all'attivo ed al passivo dei conti rispettivi; ed in tal caso a cura dell'Amministrazione ne viene data comunicazione al Tesoriere per le corrispondenti annotazioni nei ruoli e prontuari dette entrate e delle spese, senza che su tali somme gli spetti alcun aggio di riscossione.

Art. 59.

Le somme che, eccedendo i bisogni ordinari devono essere dopostiate ad interesse a senso dell'art. 23 della legge, sono quelle per le quali si attende l'occasione onde impiegarle stabilmente o che, so de minate alla spesa, superino il bisogno di due o più mesi, secondo l'indole e l'importanza dell'Istituto, e la possibilità di ritirarle prontamente dalla cassa dell'Istituto di credito che le tiene in deposito.

Apposite istruzioni saranno date per regolare il deposito delle somme medesime nelle casse postali di risparmio.

Art. 60.

Gli assuntori del servizio di tesoreria, i tesorieri, ed i riscuotitori speciali hanno obbligo di tenere un giornale di cassa nel quale, con stretto ordine cronologico, senza lacune od abrasioni, registrano ogni riscossione ed ogni pagamento sia definitivo o momentaneamente pendente, sia di uno o di altro esercizio aperto sia di qualunque istituzione alla stessa amministrazione soggetta.

Il detto giornale dev'essere comunicato per estratto a brevi periodi o, giornalmente, per le aziende importanti, alle rispettive amministrazioni: per le altre basterà prescrivere che il giornale di cassa sia presentato giornalmente o a brevi periodi al Presidente o ad altro membro dell'amministrazione da esso delegato, per il visto di chiusura.

Art. 61.

Lo stato di cassa dei Tesorieri e riscuotitori speciali è sottoposto a verifica bimensile, oltre quelle straordinarie per iniziativa dell'amministrazione o dell'autorità politica.

La verifica deve consistere nella effettiva materiale ricognizione delle somme, dei titoli e valori esistenti in cassa, seguita da accettamento di quello che dovrebbe trovasi al dato istante mercé esatto riscontro del giornale generale di cui all'articolo precedente e dei registri o documenti relativi alla entrata ed alla uscita.

Il risultato di ciascuna verifica ordinaria o straordinaria deve formare oggetto di processo verbale in conformità del modello allegato a questo regolamento (lett. B) ed un esemplare di esso verbale deve esser tosto spedito al prefetto della provincia od al sottoprefetto del circondario

Art. 62.

Quando il servizio di cassa è fatto dagli Esattori comunali, essi devono tenero separati da quelli del Comune i conti ed i fondi relativi alle istituzioni di beneficenza.

Art. 63.

Quando il servizio di tesoreria venga affidato ad un istituto di credito o di risparmio non saranno applicabili le disposizioni degli articoli 61 e 62, ma dovranno essere determinate nel contratto le norme per esercitare il controllo sui versamenti, per riconoscere a non lunghi intervalli la situazione del conto corrente o per assicurare il pagamento dei mandati.

TITOLO V.
Del rendimento dei conti.

Art. 64.

Entro il mese di marzo i tesorieri presentano alla rispettiva amministrazione il conto finanziario della propria gestione riferibile all'esercizio scaduto, separatamente per ciascuna istituzione e secondo i modelli lettera C e C[1].

Ove tale conto non sia presentato nell'indicato termine ovvero sia riconosciuto inesatto o irregolare ed il Tesoriere rifiuti di correggerlo, la Giunta provinciale amministrativa, in seguito a denunzia dell'amministrazione interessata od anche d'ufficio, lo fa compilare a spose di esso o di chi di ragione.

Art. 65.

Il conto finanziario deve compilarsi seguendo la stessa classificazione e lo stesso ordine del bilancio di previsione e deve dimostrare articolo per articolo:

a) il fondo di cassa risultante alla chiusura dell'esercizio precedente, giusta il relativo conto approvato;

b) le riscossioni avvenute sui residui attivi ed i pagamenti effettuati sui residui passivi antecedenti;
c) le somme rispettivamente incassate e pagate sulle previsioni di competenza dell'anno: per le entrate e le spese effettive, per il movimento dei capitali, per le partite di giro;
d) i residui attivi e passivi della gestione per la quale si rende il conto, e che si trasportano all'esercizio successivo;
e) le differenze in più o in meno fra le somme previste o successivamente modificate per effettuato di regolari deliberazioni e le risultanze della gestione.

Art. 66.

L'entrata ed uscita per movimento di capitali di cui alla lettera C dell'articolo precedente, deve, di regola, pareggiarsi; inscrivendo, ove occorra, un corrispondente residuo attivo o passivo nell'atto della redazione del conto o, in difetto, nell'atto dell'approvazione da parte della Giunta provinciale.

Si può derogare a questa disposizione soltanto in seguito a speciale deliberazione dell'Amministrazione, indicante la cifra dello sbilancio che si propone di lasciare fra siffatta entrata ed uscita.
La quale deliberazione dev'essere approvata dalla Autorità tutoria quando produce una diminuzione di capitali, à termini dell'art. 36 let. c) della legge.

Art. 67.

A giustificazione e corredo del conto finanziario presentato, il tesoriere unisce il preventivo ed i mandati coi relativi documenti dell'esercizio, nonché tutte le altre giustificazioni che gli fossero richieste.

Art. 68.

Chiuso l'esercizio finanziario, le differenze verificatesi fra le somme previste e quelle legalmente vincolate allo scopo per il quale erano destinate, si intendono annullate.

Art. 69.

Le entrate accertate ma non riscosse, le spese liquidate e legalmente vincolate ma non pagate alla chiusura dell'esercizio, costituiscono rispettivamente i residui attivi e passivi.

In nessun caso si può iscrivere frà residui degli anni decorsi alcuna somma in entrata od in uscita che non sia stata compresa nella competenza d'un precedente esercizio.

Art. 70.

I residui passivi non pagati entro un quinquennio, pei quali durante lo stesso periodo non sia intervenuta domanda in via giudiziale od amministrativa, s'intendono perenti agli effetti amministrativi.

Possono però essere riproposti in uno speciale articolo del rispettivo capitolo dei successivi bilanci.

Art. 71.

Alla eliminazione totale o parziale di crediti che vengano riconosciuti insussistenti per la già avvenuta legale estinzione, o perché indebitamente od erroneamente liquidati, o perché riconosciuti assolutamente inesigibili, si provvede con deliberazione speciale della amministrazione da emettere nell'atto che si approva il conto consuntivo.

Art. 72.

Le amministrazioni interessate deliberano entro il mese di maggio sul detto conto finanziario e lo spediscono al Prefetto per l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, insieme al conto consuntivo ed alla relazione sul risultato morale della gestione, à sensi dell'art. 20 della legge e art. 43 del Regolamento amministrativo.

Art. 73.

Tale conto consuntivo, da redigere secondo il modello lettera D deve dimostrare:

a) il risultato economico dell'esercizio, in confronto a quello del precedente conto finanziarlo;
b) lo stato generale del patrimonio colle sopravvenute variazioni, tanto derivate dallo esercizio del bilancio, quanto da qualunque altra causa eventuale.

Detto stato finale del patrimonio deve essere compilato in correlazione al disposto nell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 74.

La comunicazione del conto al tesoriere e la conservazione di esso nell'archivio dell'istituzione è regolato dall'art. 44 del regolamento amministrativo.

Art. 75.

I moduli annessi a questo regolamento alle lettere A ed A^1, B, C, C^1, D relativi al bilancio preventivo, alla verifica di cassa, al conto finanziario del Tesoriere ed al conto consuntivo dell'amministrazione sono obbligatori.

Visto d'Ordine di S. M.

Il Ministro: CRISPI.

Modello A: Art. 20 Legge - Art. 23 Regolamento - Parte di provvedimento in formato grafico

Modello A^1: Art. 20 Legge - Art. 23 Regolamento - Parte di provvedimento in formato grafico

Modello B: Art. 53 dalla legge Art. 61 del Reg. - Parte di provvedimento in formato grafico

Modello C: Art. 20 della legge - Art. 64 e seguenti del Reg. - Parte di provvedimento in formato grafico

Modello C^1: Art. 2 della legge - Art 64 e seguenti del Reg. - Parte di provvedimento in formato grafico

Aggiunto ai Modelli C e C^1: Parte di provvedimento in formato grafico

Modello D: Art. 20 della legge. Art. 72 del Reg. - Parte di provvedimento in formato grafico

STATO DEI CAPITALI: Parte di provvedimento in formato grafico